Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 297 del 23 dicembre 1930 - IX

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Numero di pubblicazione **1977**.

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. **1643**.

Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza.

Numero di pubblicazione 1977.

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. 1643.

Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125;

Viste le istruzioni provvisorie di servizio pei Comandi di gruppo di legioni della Regia guardia di finanza, approvate con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2567;

Visto il regolamento per il servizio e la gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Sono abrogati: il regolamento di servizio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125; gli articoli 1, 2 e 3 delle istruzioni provvisorie di servizio pei Comandi di gruppo di legioni della Regia guardia di finanza, approvate con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2567; e le disposizioni relative al servizio contenute nel regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 137. — MANCINI.

Regolamento di servizio per il Corpo della Regia guardia di finanza.

TITOLO I.

Ordinamento del servizio.

Generalità.

Art. 1.

I doveri di servizio della Regia guardia di finanza si esplicano secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti su le dogane, le imposte di produzione, l'addizionale governativo alle imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, i monopoli di Stato, le tasse sugli affari e le imposte dirette, e secondo le altre disposizioni legislative e regolamentari d'interesse tributario dalle quali sia o possa essere richiesta la sua azione.

La Regia guardia di finanza, inoltre, concorre alla vigilanza politica al confine, al mantenimento della sicurezza e dell'ordine e ad altri servizi di pubblica vigilanza e tutela. In tali cómpiti essa si attiene alle disposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, del codice penale e del codice di procedura penale, e delle altre leggi generali e speciali, che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti della forza pubblica conferiscono facoltà o attribuiscono doveri.

Art. 2.

L'azione di servizio della Regia guardia di finanza si estende a tutto il territorio del Regno, al mare territoriale ed allo spazio aereo territoriale; ma principalmente si esercita, ininterrotta, lungo la linea doganale, nelle zone di vigilanza doganale e delle saline, sulle coltivazioni dei tabacchi e sulle saline, presso le fabbriche e i magazzini di generi soggetti ad imposta di produzione, e presso ogni altro stabilimento, deposito, esercizio, ufficio, ente o persona, la cui funzione o attività sia comunque soggetta a vigilanza, per la tutela degli interessi erariali dello Stato.

Art. 3.

I militari della Regia guardia di finanza devono in ogni tempo vigilare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di cui è loro affidata la tutela; e perciò, anche quando non siano comandati di servizio, essi devono ugualmente considerarsi come tali se il loro intervento sia richiesto dalla necessità di impedire o reprimere un reato.

Divieto di adibire personale del Corpo a servizi estranei.

Art. 4.

E' vietato di adibire militari del Corpo a servizi non contemplati nel presente regolamento o in leggi e in altri regolamenti speciali; ed è vietato altresì di impiegarli quali intermediari per la corrispondenza fra gli uffici direttivi ed esecutivi, nonchè di affidare ad essi incarichi amministrativi che non siano specificati dai regolamenti del Corpo.

Servizio nei possedimenti e nelle colonie.

Art. 5.

I militari della Regia guardia di finanza destinati a prestare servizio nei possedimenti e nelle Colonie adempiono il loro cómpito a norma delle leggi e dei regolamenti speciali ivi vigenti, e secondo le istruzioni e direttive dei locali Regi Governi da cui dipendono.

Distinzione del servizio.

Art. 6.

Il servizio del Corpo si distingue in ordinario ed eventuale.

Servizio ordinario è quello che viene eseguito in modo costante, con norme di carattere permanente.

Servizio eventuale è quello concernente i cómpiti e gli incarichi sussidiari, che ai militari del Corpo si possono affidare per la loro qualità e funzione, o che, pur mirando alla tutela delle leggi finanziarie, sono normalmente demandati ad altri agenti dell'Amministrazione.

Art. 7.

I servizi ordinari debbono avere la precedenza su quelli eventuali; l'esecuzione dei quali è, di regola, condizionata alla possibilità di assolverli in occasione e senza pregiudizio dei servizi ordinari, salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza negli incarichi di indole militare o di pubblica sicurezza, o in altri improrogabili servizi finanziari per conto dello Stato.

Circoscrizione di servizio.

Art. 8.

Per l'azione di servizio che la Guardia di Finanza vi deve esercitare, il territorio del Regno è diviso in gruppi, e ripartito in legioni, circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nonchè in nuclei per il servizio di polizia tributaria investigativa e in stazioni e squadriglie per il servizio del naviglio.

A ciascuna brigata, nucleo o squadriglia sono assegnati una zona di territorio o un tratto di linea o determinati spazi acquei da vigilare.

Art. 9.

Il personale non può nel suo servizio oltrepassare la circoscrizione del reparto cui appartiene, senza ordine od autorizzazione superiore; salvo che si tratti di perseguitare un contrabbando o altro reato flagrante, di proseguire investigazioni urgenti, di portar soccorso ad un reparto limitrofo e di accorrere ove si verifichino pubbliche o private calamità.

Art. 10.

L'autorizzazione di oltrepassare la propria circoscrizione per compiere servizio nel territorio di altro reparto è data dal comando da cui insieme dipendono gerarchicamente l'uno e l'altro reparto interessato.

Art. 11.

Anche fuori dei casi previsti nel precedente art. 9, quando si tratti di compiere servizi che non comportino indugio, per prevenire, impedire od accertare frodi di cui siano venuti a conoscenza, i militari di un reparto possono recarsi nel territorio assegnato ad altro reparto. Però, se nella località in cui devesi eseguire il servizio trovasi stanziato personale del Corpo, colui che dirige l'operazione devesi presentare al comandante di esso per procedere di concerto. Se invece la località non è sede di alcun reparto, l'operazione può essere eseguita, ma chi la dirige ne deve riferire immediatamente, per via gerarchica, al proprio comandante di circolo, al quale spetta di informare poi il comandante del reparto, nella cui circoscrizione il servizio ha avuto luogo.

Art. 12.

I militari che si trovino fuori della propria circoscrizione, per licenza o per altri motivi, debbono astenersi da qualsiasi atto esecutivo di servizio, per il quale non abbiano ricevuto ordine espresso.

Ove vengano a conoscere che, nella località in cui si trovano, sianvi irregolarità da reprimere, essi ne informano il comandante del reparto che vi ha giurisdizione, per le indagini e gli accertamenti del caso. Quando però si tratti di reati flagranti o siavi pericolo nell'indugio, essi provvedono subito a reprimere le constatate violazioni, informandone poi il comandante anzidetto.

Art. 13.

Le unità del naviglio e le imbarcazioni delle brigate possono sorpassare gli spazi acquei loro assegnati per la vigilanza, nei casi di forza maggiore o di salvataggio e tutte le volte che, a giudizio del comandante responsabile, ciò sia richiesto dall'interesse del servizio che le unità ed imbarcazioni si trovano ad eseguire.

Organi di direzione e controllo del servizio.

Art. 14.

I comandanti di gruppo di legioni hanno l'alta vigilanza sulle dipendenti legioni, delle quali ispezionano l'andamento del servizio.

Il comandante di legione regola, coordina e controlla l'organizzazione e l'andamento del servizio dei circoli dipendenti, ne promuove e ne cura i necessari collegamenti, ne migliora costantemente la efficacia.

In ogni circolo il servizio è diretto dal rispettivo comandante, che lo ripartisce tra i dipendenti reparti, dei quali determina i cómpiti, ed attua, inoltre, o promuove tutte le provvidenze necessarie, per assicurare del servizio medesimo la regolarità e il rendimento.

I comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione dirigono, sotto la loro responsabilità, il servizio dei dipendenti comandi e reparti, secondo gli ordini per questi stabiliti e secondo occorra di volta in volta per fronteggiare esigenze straordinarie ed improvvise.

Analoghe disposizioni valgono pei comandanti di nucleo, che sono, ad ogni effetto del presente regolamento, equiparati ai comandanti di circolo, di compagnia o di tenenza, secondo che abbiano grado di tenente colonnello o maggiore o di capitano o di tenente.

I comandanti di stazione naviglio hanno precipuamente il cómpito di dirigere e controllare il servizio delle squadriglie dipendenti, nonchè di assicurarsi della conservazione, manutenzione e consistenza delle unità e dei materiali del naviglio loro assegnati, ai fini della continua efficienza di tali mezzi per l'impiego nel servizio.

Organi di esecuzione del servizio.

Art. 15.

Sono organi di esecuzione del servizio le brigate, le squadriglie del naviglio, e i nuclei di polizia tributaria investigativa.

Distinzione e attribuzioni delle brigate.

Art. 16.

Secondo le loro attribuzioni le brigate si distinguono in brigate di linea, di porto, di lago, di laguna, stanziali e volanti.

Le brigate di linea si suddistinguono in brigate di frontiera e brigate litoranee.

Art. 17.

Le brigate di frontiera e le brigate litoranee sono incaricate del servizio di vigilanza di prima linea rispettivamente lungo il confine di terra ed il litorale.

Le brigate litoranee, che siano provviste di imbarcazioni a remi od a vela, sorvegliano con esse la navigazione prossima alla costa nel mare territoriale, in sostituzione o in appoggio della vigilanza da terra.

Le brigate di porto, di lago e di laguna, vigilano con imbarcazioni gli spazi acquei costituenti la rispettiva circoscrizione.

Le brigate stanziali attendono a servizi permanenti accentrati presso uffici o in località determinate, come dogane, saline, stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc.

Le brigate volanti eseguono la vigilanza in seconda linea e nell'interno del Regno, per controllare ed appoggiare il servizio di prima linea, arrestare il contrabbando a questo sfuggito, sorvegliare saltuariamente esercizi, fabbriche e depositi, raccogliere informazioni, operare indagini, ricerche ed accertamenti, in tutto il territorio della loro circoscrizione, al fine di impedire o reprimere ogni inosservanza o frode tributaria.

Le imbarcazioni assegnate alle brigate non possono adoperarsi che per soli scopi di servizio e non devono essere allontanate dai posti di vigilanza cui sono destinate, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dai precedenti articoli 9, 11 e 13.

Art. 18.

Nelle località più importanti per la vigilanza, l'interesse della quale richiede che la forza assegnata sia dislocata sul posto di servizio o comunque in un punto più centrale, possono essere istituiti distaccamenti e corpi di guardia, che prestano servizio alla dipendenza delle brigate da cui sono tratti.

Art. 19.

Servizi della stessa specie in un stessa sede o zona devono essere in massima affidati ad una sola brigata.

Quando varie specie di servizio possono essere eseguite da una sola brigata, questa prende il nome dalla specie nella quale impegna la maggiore forza, aggiungendo al nome stesso la qualifica di mista.

Distinzione e attribuzioni delle squadriglie.

Art. 20.

Le squadriglie del naviglio si distinguono in costiere, lagunari e lacuali, secondo che la loro vigilanza, in appoggio e a complemento di quella esercitata a terra o con imbarcazioni dalle brigate, abbia a svolgersi, rispettivamente, sul mare territoriale e nei porti o sulle lagune o sui laghi.

Ogni squadriglia è costituita di unità a propulsione meccanica o mista nel numero per ciascuna stabilito dal comando generale.

Art. 21.

Le unità delle squadriglie costiere si distinguono, secondo il loro impiego, in:

1° unità di crociera, che operano al largo nel mare territoriale;

2° unità costiere, che sorvegliano da mare la linea doganale e controllano il movimento delle imbarcazioni e dei natanti nelle vicinanze immediate della costa;

3° unità portuarie, che operano nei porti:

a) in servizio di vigilanza, nell'interno e all'imboccatura dei porti stessi e nelle immediate adiacenze;

b) in servizio di traghetto o trasporto, se adibite al traghetto del personale dei comandi e delle brigate nei servizi di visita, di ispezione e di riscontro, o anche adoperate per il trasporto di materiali.

Attribuzioni dei nuclei.

Art. 22.

E' còmpito dei nuclei:

a) eseguire, ai fini della vigilanza tributaria preventiva e repressiva, le osservazioni, investigazioni, verificazioni, ricerche e accertamenti che comunque richiedano una specializzazione di metodo e di mezzi;

b) adempiere gli incarichi e curare gli adempimenti, che ai nuclei stessi vengano particolarmente affidati, in applicazione del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 63.

TITOLO II.

Esecuzione del servizio.

CAPO I.

Generalità.

Ordine permanente di servizio.

Art. 23.

Il servizio delle brigate, dei nuclei e delle squadriglie è regolato da ordini permanenti, che determinano la circoscrizione e i còmpiti ordinari di ciascun reparto.

L'ordine permanente delle squadriglie con unità di crociera deve per le unità medesime sempre indicare: le linee di crociera e la loro durata normale, i posti di rifugio in caso di maltempo od avaria, i posti di ormeggio durante le eventuali soste notturne, e le prescrizioni di massima sui modi di esecuzione della vigilanza.

I servizi delle unità di crociera sono ordinati di volta in volta direttamente dal comandante del circolo o, secondo le disposizioni e direttive da questo impartite, dal comandante della stazione o compagnia da cui dipende la squadriglia della quale le unità fanno parte.

Art. 24.

Gli ordini permanenti di servizio debbono essere compilati dal comandante di circolo, e, per i nuclei comandati da ufficiali superiori, dai rispettivi comandanti.

Gli ordini permanenti debbono riportare la preventiva approvazione del comandante di legione, che ne rimetterà poi copia al comando di gruppo ed al comando generale.

Art. 25.

Nel formulare gli ordini permanenti di servizio, il comandante di circolo deve mirare ad assicurare che la vigilanza di linea sia sempre continua e collegata, e che la sorveglianza ed i riscontri demandati alle brigate siano esercitate con la maggior frequenza ed efficacia.

Particolare cura deve porsi nel tenere sorvegliati i punti di confine fra i vari reparti, ed a tale uopo gli ordini permanenti di servizio per le brigate situate nei punti estremi della circoscrizione dei circoli, come le linee di crociera delle unità del naviglio nelle acque di più circoli, debbono concordarsi fra i comandanti dei circoli limitrofi.

Negli ordini dei nuclei la distribuzione della forza per la tutela dei vari tributi deve essere proporzionata all'importanza dei tributi stessi nella circoscrizione.

Pei nuclei e per le volanti dislocati in uno stesso Comune, i còmpiti rispettivi devono essere distintamente specificati.

Art. 26.

Le disposizioni di servizio contenute negli ordini permanenti non dispensano i comandanti di circolo, di compagnia, di stazione, di tenenza o di sezione dall'obbligo di ordinare tutti gli altri provvedimenti che siano necessari ad assicurare il più efficace funzionamento della vigilanza ed il migliore impiego delle unità e dei materiali.

Art. 27.

I comandanti di reparto, che hanno la responsabilità di fare eseguire il servizio, debbono curare l'esatta osservanza degli ordini permanenti; ma, nei casi imprevisti ed urgenti, possono temporaneamente modificare le relative disposizioni, informandone subito il superiore immediato.

Parimenti, quando, per deficienza di personale o per altre cause transitorie, gli ordini permanenti non possano avere esecuzione integrale, i comandanti di reparto debbono provvedere perchè siano ugualmente raggiunti gli scopi della vigilanza, modificando la distribuzione degli incarichi e la ripartizione dei mezzi.

Anche di tali modificazioni temporanee sarà data notizia al superiore immediato.

Art. 28.

Per cagione di cattivo tempo o di avaria, si possono variare gli orari di uscita o di entrata delle unità delle squadriglie e sospendere servizi normali o già ordinati, informandone però subito il comando superiore immediato e, per le unità di crociera, quello da cui il servizio era stato ordinato.

In caso di avaria, il comandante della stazione deve esserne sempre immediatamente informato.

Modo di ordinare il servizio.

Art. 29.

Ogni servizio comprende l'ordine, l'esecuzione e il rapporto.

I servizi che vengono ordinati ai comandi di reparto, indipendentemente da quelli contemplati nell'ordine permanente, sono in massima disposti per iscritto, ma in caso di urgenza lo possono essere anche verbalmente.

Art. 30.

Il comandante di brigata, di nucleo o di squadriglia, che riceve un ordine di servizio o al servizio debba provvedere secondo l'ordine permanente, ne affida l'esecuzione, come occorra, ad uno o più militari od unità.

Quando l'esecuzione dei servizi venga affidata a più militari, quello superiore in grado o più anziano ne ha il comando e deve curare che i servizi vengano eseguiti nel posto e nel tempo prescritti, e che le consegne o gli ordini dati a ciascun componente del drappello vengano esattamente ed integralmente eseguiti.

La consegna di servizio non può per alcun motivo essere variata, tranne che nell'esecuzione di esso sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti o, per le unità del naviglio, anche di procedere a salvataggi.

Foglio volante di servizio.

Art. 31.

Per i servizi di scorta o di espresso e per tutti i servizi in genere eseguiti da drappelli, da imbarcazioni o da unità, esclusi quelli dei nuclei, si consegna ai militari che li eseguono od ai capi dei drappelli un foglio volante, nel quale si trascrive l'ordine di servizio con tutte le indicazioni contenute nel registro relativo.

Il foglio volante deve essere custodito gelosamente e, pel servizio delle unità del naviglio, deve essere riportato dal comandante di bordo nel giornale o quaderno di chiesuola.

A servizio ultimato, per le brigate tutti i militari che vi hanno partecipato e per le unità il solo comandante di bordo, appongono sui fogli volanti la propria firma per comprovare l'esecuzione regolare delle prescrizioni in essi contenute e li restituiscono al proprio comandante di brigata o di squadriglia, che alla fine del mese li allega ai rispettivi registri.

Art. 32.

Pel controllo dei servizi pei quali viene rilasciato il foglio volante, i militari e i capi drappello che ne sono muniti debbono esibire il foglio stesso ai drappelli o ai militari incaricati del controllo ed agli ufficiali del Corpo che ne facciano richiesta.

Quando il drappello di controllo sia comandato da un militare di grado inferiore a quello che esegue il servizio o ne dirige l'esecuzione, spetta al capo del drappello di controllo di esibire il proprio foglio volante di servizio per il visto. Del medesimo foglio si fa uso per l'apposizione dei visti, nelle località in cui, pel collegamento del servizio fra i reparti limitrofi, venga prescritto che i militari o i drappelli si scambino l'attestazione di essersi incontrati.

Art. 33.

I militari comandati a posti fissi di servizio, ove il comandante di circolo lo prescriva, sono muniti, per le attestazioni di controllo, di apposito foglio in consegna del posto. Anche tale foglio viene, a servizio ultimato, consegnato al comandante del reparto, che alla fine del mese lo allega al registro di servizio.

Trascrizione degli ordini di servizio.

Art. 34.

Il servizio ordinato dai comandanti di brigata, di nucleo e di squadriglia, sia in esecuzione dell'ordine permanente sia per eseguire disposizioni speciali, viene trascritto nel registro ordinario di servizio, nel momento in cui se ne deve intraprendere l'esecuzione.

Nella trascrizione deve indicarsi con precisione l'ora della partenza e quella del ritorno ed il luogo di esecuzione dei cómpiti assegnati ai militari o alle unità.

I registri di servizio si chiudono mensilmente e si trasmettono per la revisione, in via gerarchica, muniti del visto con le eventuali osservazioni dei comandi intermedi, quelli delle brigate ai comandanti di compagnia, quelli delle squadriglie ai comandanti di stazione o di compagnia da cui le squadriglie dipendono e quelli dei nuclei ai comandanti di legione o di circolo da cui i nuclei stessi direttamente dipendono.

Art. 35.

Per ogni unità del naviglio è prescritta la tenuta di registri pel servizio di coperta (giornale di chiesuola, per le unità di crociera e costiere; quaderno di chiesuola, per le unità portuarie, lagunari e lacuali) e pel servizio di macchina (giornale di macchina), nei quali vengono giornalmente annotati i servizi compiuti dall'unità ed i relativi consumi.

Alla fine di ogni mese, tali registri sono inviati, col visto del comandante della squadriglia, al comando della stazione naviglio, che, a sua volta, li trasmette, dopo averne fatto l'uso opportuno e con le proprie osservazioni, quelli pel servizio di coperta al comando della legione e quelli pel servizio di macchina all'ufficio tecnico navale della zona.

Rapporto di servizio.

Art. 36.

I militari che rientrano da qualsiasi servizio devono presentarsi al comandante del reparto od a chi ne fa le veci, per rendergli esatto conto del servizio eseguito, e perchè egli possa informarsi minutamente di ogni emergenza, di ogni notizia e di tutto ciò che i militari avranno operato.

Notte tempo, però, ove non abbiano novità importanti ed urgenti da comunicare, si asterranno dal presentarsi al comandante anzidetto e faranno ciò al mattino successivo.

Art. 37.

Dei risultati ottenuti nell'esecuzione del servizio si prende nota nel registro ordinario di servizio e, per le unità del naviglio, anche nel giornale o quaderno di chiesuola.

Delle infrazioni accertate e delle constatazioni fatte, nonchè degli incidenti di qualche importanza eventualmente occorsi e di ogni altra interessante emergenza o notizia, deve darsi, inoltre, sollecita partecipazione, per via gerarchica, al comandante di circolo.

Gli ufficiali superiori comandanti di nucleo devono tenere continuamente informato il comando di legione dell'andamento e dei risultati dei servizi di maggiore importanza.

CAPO II.

Modi di esecuzione del servizio delle brigate.

Modi di esecuzione.

Art. 38.

Il servizio delle brigate si compie col mezzo di:
a) sentinelle, vedette e piantoni;
b) perlustrazioni ed appostamenti;
c) visite e riscontri;
d) indagini;
e) scorte.

I militari delle brigate sono tenuti inoltre al trasporto della corrispondenza di ufficio, nei casi d'urgenza e quando non possa provvedersi con i mezzi ordinari.

Servizio di sentinella e di piantone.

Art. 39.

Il servizio di sentinella si esegue da guardie isolate, poste in località fisse, per farvi osservare una consegna determinata.

Le sentinelle devono dipendere da un graduato di sorveglianza o capo posto ed essere collegate con questo o altri militari vicini, a vista o colla voce o in qualunque altra maniera che assicuri la comunicazione tra loro, per ricevere all'occorrenza prontamente man forte.

In mancanza di tale collegamento e specie di notte e in località isolate, le sentinelle devono essere accoppiate.

Le sentinelle sono armate di moschetto con sciabola-baionetta inastata. A seconda delle circostanze del servizio, può prescriversi nella consegna di tenere la sciabola-baionetta inguainata.

Alle porte delle dogane o di altri uffici esecutivi di finanza, in alcuni varchi doganali, nelle caserme e simili, il servizio di vigilanza può farsi eseguire anche da guardie armate soltanto di sciabola-baionetta e pistola o della sola sciabola-baionetta, ed in tal caso prende il nome di servizio di piantone.

Art. 40.

La sentinella e il piantone non possono assolutamente dipartirsi dalla consegna ricevuta; nè possono lasciare il posto se non siano stati regolarmente sostituiti, salvo che in rapporto allo scopo e alla durata del servizio non siano stati dati loro ordini diversi.

Essi debbono risolutamente impedire qualunque fatto che non corrisponda ai termini della consegna, o che altrimenti reputino nocivo agli interessi della finanza od all'ordine pubblico.

Art. 41.

La sentinella con sciabola-baionetta inastata non può mettersi a sedere, leggere, scrivere e fumare, nè intrattenersi a discorrere con chicchessia, limitandosi a rispondere brevemente alle domande dei superiori.

La sentinella con sciabola-baionetta inguainata può, secondo la necessità del servizio da eseguire e le prescrizioni della consegna relativa, esaminare, annotare e vistare atti e documenti che accompagnino le merci, procederne all'annullamento e al ritiro, e in tali incombenze rivolgere ogni intimazione o richiesta alle persone interessate, contenendo il discorso nei termini più brevi e più precisi.

Le medesime prescrizioni valgono di regola anche per il servizio di piantone.

Servizio di vedetta.

Art. 42.

Il servizio di vedetta si esegue di giorno, in punti da cui possa esercitarsi una estesa vigilanza.

Vi si impiegano guardie isolate od accoppiate, secondo che la distanza dalla caserma ed altre contingenze possono consigliare.

Le guardie in servizio di vedetta sono armate di sciabola-baionetta e di moschetto; in aggiunta o in sostituzione del moschetto può portarsi la pistola, se per le circostanze del servizio se ne ravvisi la necessità.

Si applicano alle vedette le disposizioni dell'art. 40 e del primo comma dell'art. 41.

Servizio di perlustrazione ed appostamento.

Art. 43.

Il servizio di perlustrazione si esegue percorrendo un tratto della linea e le varie zone da vigilare, quando non sia necessario o non sia possibile eseguirvi il servizio di sentinella o di vedetta.

Può essere eseguito per mare a mezzo di imbarcazioni, oppure per terra da uomini isolati o riuniti in drappelli.

Si esegue da uomini isolati, di giorno e sui tratti di linea piani e di limitata estensione nei quali sia facile il collegamento; si esegue mediante drappelli negli altri casi.

Nelle zone di frontiera, con la neve, il servizio è eseguito, possibilmente, da drappelli di militari sciatori.

Art. 44.

Nel servizio di perlustrazione i militari sono armati di moschetto e della sciabola-baionetta inguainata. Laddove sia consigliato da circostanze speciali, possono essere armati anche di rivoltella.

I militari comandati di giorno in servizio di perlustrazione isolata lungo le banchine dei porti e nei luoghi ordinariamente assegnati per le operazioni doganali, possono essere armati della sola sciabola-baionetta inguainata. Però, se in prossimità dei posti di servizio sonvi corpi di guardia, essi escono dalla caserma armati del moschetto per deporlo nel corpo di guardia.

I militari del ramo mare, che prestano servizio nelle imbarcazioni, portano seco il moschetto, ma sono dispensati dall'obbligo di tenersi armati della sciabola-baionetta.

Art. 45.

In terreno di difficile percorribilità, con passaggi obbligati, il servizio di perlustrazione potrà dagli stessi drappelli essere alternato con appostamenti saltuari nei luoghi dai quali si possano sorvegliare i passi più importanti.

Ove sia richiesto dalle necessità della vigilanza e dalle condizioni in cui questa venga a svolgersi, potrà il servizio anche per tutta la sua durata essere eseguito mediante appostamento.

Art. 46.

I drappelli in perlustrazione ed appostamento debbono, per la buona riuscita del servizio, osservare ogni cautela per non scoprire ad estranei la propria presenza e non fare intuire il punto ove siano diretti o dove sostino.

Sarà perciò conveniente che le fermate non siano troppo lunghe e varino di località.

Sarà inoltre rigorosamente vietato di fumare, di accendere fuoco o comunque di rivelarsi con voci o rumori.

Al sopraggiungere di superiori o altri militari del Corpo i drappelli si dovranno ad essi presentare.

I militari comandati di perlustrazione ed appostamento debbono essere armati di sciabola-baionetta, moschetto e pistola.

Visite e riscontri.

Art. 47.

Le visite e riscontri vengono eseguiti secondo è stabilito, per ciascuna materia o servizio, dai regolamenti relativi o da apposite istruzioni oppure da ordini impartiti di volta in volta dai comandi dei reparti incaricati della vigilanza.

Presso ciascuno di detti reparti devesi tenere in corrente un registro, in cui, distinti per specie, siano indicati i locali da visitarsi e da sorvegliarsi per le disposizioni sulle dogane, sui monopoli e sulle imposte di produzione, nonchè la data e le risultanze degli accertamenti eseguiti. Parimenti deve essere tenuto altro registro, in cui, per le varie tasse sugli affari, siano segnati gli esercizi visitati, con la data e il risultato.

Art. 48.

Il servizio di visita e riscontro si esegue, a seconda del bisogno, da militari isolati o da drappelli di almeno due militari, uno dei quali, di regola, sottufficiale od appuntato.

I componenti del drappello sono armati di rivoltella e di sciabola, a meno che debbano percorrere lunghi tratti di strada fuori dell'abitato, nel qual caso portano seco anche il moschetto.

Servizio di indagini.

Art. 49.

Il servizio di indagini si esegue per scoprire le eventuali violazioni delle leggi di finanza, ricercare i mezzi atti a reprimerle ed identificare le persone che si dedicano a perpetrarle.

Scorta e consegna delle cose sequestrate.

Art. 50.

Le cose sequestrate perchè attinenti a reato non possono essere trattenute e conservate in caserma, ma debbono essere consegnate senza indugio agli uffici incaricati di custodirle, ritirandone ricevuta all'atto stesso della consegna.

I reperti, di regola, debbono essere scortati, ma non portati dalle guardie, a meno che si tratti di piccoli oggetti.

La scorta viene seguita, in massima, da un drappello di due o più uomini, armati di moschetto e di sciabola inguainata.

Art. 51.

I militari del Corpo non debbono ingerirsi nel pagamento delle spese occorrenti pel trasporto dei reperti, dovendo provvedervi gli uffici che li ricevono in consegna.

Nel caso che i reperti non possano essere consegnati subito ai suddetti uffici, i militari possono anticipare le spese di trasporto, ritirandone regolare ricevuta, firmata dal trasportatore e, quando possibile, da due testimoni. Se il trasportatore non sappia o si rifiuti di firmare, i militari faranno constare della spesa con propria dichiarazione scritta.

Scorta dei superiori del Corpo.

Art. 52.

Il servizio di scorta ai superiori del Corpo viene ordinato su richiesta di questi e si esegue, di regola, da guardie isolate, armate di rivoltella e di sciabola inguainata.

Il servizio di scorta è consentito per ispezioni e pei trasporti di valori per conto dell'Amministrazione.

Scorta di militari ammalati o puniti.

Art. 53.

I servizi di eventuale accompagnamento di militari ammalati o puniti vengono regolati dai comandanti competenti secondo gli ordini avuti o le circostanze del caso.

Trasporto della corrispondenza.

Art. 54.

Pel trasporto della corrispondenza fra i comandi e reparti del Corpo, nei casi di urgenza, e quando non vi si possa provvedere convenientemente a mezzo della posta, si comandano, di regola, guardie isolate, armate di rivoltella e sciabola inguainata.

CAPO III.

Modi di esecuzione del servizio delle squadriglie.

Servizio costiero.

Art. 55.

Il servizio di vigilanza al largo nel mare territoriale si esegue dalle unità di crociera, con varietà di durata, di percorsi e di soste.

Art. 56.

Le unità di vigilanza nei porti e loro adiacenze sorvegliano il movimento e le operazioni dei bastimenti e delle imbarcazioni, sottopongono a visita le barche sospette e perlustrano gli spazi acquei per la scoperta delle materie eventualmente gettate in mare a scopo di contrabbando.

Servizio lagunare.

Art. 57.

Le unità delle squadriglie lagunari vigilano nell'interno e nei porti della laguna; scortano i bastimenti in navigazione sulla laguna, tenendosi a poppavia; e sorvegliano che da essi non siano gettate o scaricate merci in contrabbando.

Servizio lacuale.

Art. 58.

Le squadriglie lacuali eseguono il servizio di vigilanza, con unità coadiuvate da imbarcazioni.

Art. 59.

Le unità di servizio, di cui al precedente articolo, esplorano diligentemente le sponde e lo specchio d'acqua, specialmente in prossimità del confine e nella zona delle imbarcazioni ausiliarie di perlustrazione.

Qualunque barca che attraversi il confine, viene attraccata o inseguita, a seconda del bisogno, per sottoporla a visita, prendendosi di ciò nota nel quaderno di chiesuola.

Disciplina del servizio a bordo.

Art. 60.

Sia in porto, sia in navigazione, tutto il personale imbarcato deve obbedienza pronta e assoluta al comandante di bordo.

Art. 61.

Nel servizio a bordo è vietato: conversare con la vedetta, il timoniere, gli scandagliatori e il piantone; fumare nella esecuzione dei servizi anzidetti e in vicinanza di carichi e depositi di combustibili liquidi e di esplosivi; fumare, accendere fuochi, tenere fiammiferi non amorfi nei locali dei motori; introdurre e conservare illecitamente a bordo materie infiammabili; mutare in qualunque modo, salvo ordini o autorizzazione, l'assetto della nave e degli ormeggi.

Art. 62.

Il materiale galleggiante non può essere impiegato se non per scopi di servizio o di salvataggio.

Nessun estraneo al servizio può salire a bordo, senza esserne debitamente autorizzato.

E' vietato l'imbarco di passaggio sulle unità di crociera e costiere, senza l'autorizzazione del Comando generale.

Bandiera e guidone distintivo del naviglio e delle imbarcazioni.

Art. 63.

Le unità del naviglio, e tutte le imbarcazioni, qualunque sia il reparto cui queste siano assegnate, battono bandiera da guerra e recano nei modi all'uopo stabiliti il guidone distintivo del naviglio del Corpo.

Il guidone può essere temporaneamente ammainato, quando, per particolari ragioni di servizio, sia necessario non farsi riconoscere.

Norme per il naviglio in caso di maltempo, avaria o naufragio.

Art. 64.

Quando per cattivo tempo le unità del naviglio non potessero continuare il servizio iniziato, il comandante ha facoltà di puggiare o rientrare alla base, informandone il comandante della squadriglia e facendone opportuna annotazione sui documenti di bordo.

Per controllare la effettiva sussistenza della condizione di cattivo tempo in rapporto al provvedimento di puggiata adottato dal comandante di bordo, i comandanti di squadriglia o di compagnia o di stazione si giovano delle notizie meteorologiche ufficiali, che possono richiedere ai semafori o alle Regie capitanerie di porto della zona.

Art. 65.

Se nell'esecuzione del servizio delle unità del naviglio si verifica qualche avaria, ne deve essere data immediata comunicazione al comandante o padrone, al quale spetta di provvedere affinchè la vigilanza e la navigazione abbiano a risentirne il minor danno possibile.

Quando l'avaria sia tale da rendere difficile o pericolosa la continuazione del servizio a malgrado delle immediate riparazioni, l'unità può puggiare o rientrare alla base.

Dell'avaria e dei provvedimenti presi sarà sempre fatta annotazione sui documenti di bordo e rapporto scritto al comandante della squadriglia, il quale lo trasmetterà, con le proprie osservazioni, al comandante della compagnia ed a quello della stazione, per le provvidenze necessarie, nonchè per le indagini che potessèro occorrere ad accertare le eventuali responsabilità del personale.

Di ogni avaria devono essere pure informati i comandi superiori interessati per il servizio e, nei casi di maggiore entità, anche il Comando generale.

Art. 66.

In caso di naufragio o di investimento o altro incidente in mare, da cui derivino ferite o la morte di qualche individuo, o anche danni a carico di terzi, il comandante o padrone, appena sbarcato, deve depositare una circostanziata relazione all'autorità marittima, nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Contemporaneamente, il comandante della compagnia o stazione interessato procede a una inchiesta, interrogando gli uomini dell'equipaggio, e consegna le relative deposizioni all'autorità su indicata, per essere poste a corredo della relazione del comandante o padrone.

Quando per la entità e la specie dell'incidente siano necessari degli accertamenti di carattere tecnico, il comandante

della compagnia o stazione può all'uopo richiedere direttamente l'intervento del direttore dell'ufficio tecnico navale della zona.

Ove il sinistro si verifichi sui laghi, la relazione del comandante o padrone e gli altri atti d'inchiesta vanno fatti subito tenere al comandante del Circolo, cui è demandato di provvedere ad ogni ulteriore occorrenza.

Art. 67.

Nel caso di avaria o di altra minorazione del materiale nautico, che implichi la cessazione anche temporanea di qualche unità dal servizio, le richieste di intervento tecnico e dei provvedimenti comunque necessari possono essere fatte all'ufficio tecnico navale della zona in via di urgenza anche direttamente dai comandanti di squadriglia che non dipendano da una stazione.

Ove nelle squadriglie medesime si verifichi, per cause anche improvvise, una deficienza di personale specialista che porti impedimento o pregiudizio all'esecuzione del servizio, spetta al comando della stazione, cui la squadriglia fa capo per la conservazione e manutenzione dei materiali, di provvedere al bisogno appena ne sia richiesta.

CAPO IV.

MODI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEI NUCLEI.

Art. 68.

Sono modi di esecuzione del servizio dei nuclei, le indagini, le visite, i riscontri, i piantonamenti e i pedinamenti.

Art. 69.

L'azione di servizio dei nuclei si svolge normalmente nel territorio del comune in cui tali reparti hanno sede.

Fuori del territorio stesso, ma sempre nell'ambito della propria circoscrizione, i nuclei operano: a richiesta dei reparti del Corpo, per appoggiarne ed integrarne l'azione repressiva; d'ordine dei comandi dai quali dipendono, per eseguire indagini o accertamenti molto importanti nella circoscrizione dei comandi stessi; di iniziativa dei comandanti dei nuclei, per stabilire la estensione dei reati tributari dei quali fossero stati raccolti fondati indizi o prove concrete nel comune di sede; o per eseguire cómpiti di servizio demandati esclusivamente ai nuclei.

Nei servizi di visita o accertamento fuori del comune della sede, i militari dei nuclei osservano le disposizioni del precedente articolo 11.

Art. 70.

Nel comune sede di nucleo, le brigate volanti non debbono compiere i servizi di competenza del nucleo, provvedono però a tutti gli altri servizi di polizia preventiva e delle informazioni, e possono essere incaricate in tutto o in parte della tutela delle seguenti tasse: sui biglietti delle scommesse per gare sportive, sugli spettacoli pubblici, sulle affissioni, sugli avvisi luminosi, sulla circolazione degli autoveicoli e motoscafi, sulle carte da giuoco e sulle tasse di bollo riscosse per abbonamento.

Fuori del comune anzidetto, le brigate volanti provvedono a tutti i servizi di polizia preventiva e repressiva e delle informazioni, salvo i cómpiti riservati alla competenza esclusiva dei nuclei.

Art. 71.

I militari dei nuclei, nel comune della sede, possono visitare anche gli esercizi, gli stabilimenti e i depositi, vigilati dagli altri reparti del Corpo, ogni qualvolta abbiano la necessità di raccogliere elementi utili per l'esecuzione dei propri cómpiti; e allo scopo possono altresì eseguire accertamenti in materia di tasse sugli affari, della cui ordinaria tutela siano incaricate le volanti.

In questi casi, salvo che non trattisi di provvedere a urgenti necessità di servizio o di reprimere reati flagranti, i militari dei nuclei agiscono di concerto con le brigate interessate, alle quali all'uopo direttamente si rivolgono. Se tali brigate non possano tuttavia far partecipare uomini propri alle predette operazioni di servizio, i nuclei, eseguite le visite o gli accertamenti, ne comunicano subito l'esito ai comandanti di circolo e di compagnia dai quali le brigate dipendono.

Analoga comunicazione viene fatta per le operazioni compiute, per ragioni di urgenza, senza concerto con le brigate.

Art. 72.

Quando, per condurre procedimenti repressivi di notevole estensione, occorra ai nuclei di impiegare molti uomini in servizi di piantonamento di determinate località, di scorta o custodia temporanea di arrestati o reperti, i comandi di brigata del luogo ove gli accertamenti vengono condotti mettono a disposizione di chi dirige la forza operante gli uomini che questi trovi necessario di chiedere. Tali richieste sono rivolte al comandante del circolo, se gli accertamenti si compiono alla sede di tale comando; al comandante del Corpo più elevato in grado di stanza nel luogo delle operazioni, se queste vengono condotte fuori della sede del circolo e la direzione del servizio sia tenuta da ufficiali o, eccezionalmente, da graduati del nucleo stesso.

Art. 73.

Tutti i reparti del Corpo debbono segnalare subito e direttamente al nucleo interessato, informandone anche i propri comandi superiori, ogni notizia che loro avvenisse di raccoghere riguardo i reati tributari, che nel comune del nucleo fossero in tutto o in parte organizzati o consumati.

Art. 74.

Per la esecuzione del servizio, quando la forza disponibile lo consenta, ciascun nucleo è diviso in tre drappelli; uno per la repressione del contrabbando (dogane, monopoli e imposte di produzione); uno per la tutela delle tasse sugli affari e uno per le imposte dirette.

Gli uomini dei nuclei sono avvicendati nei predetti drappelli, perchè si addestrino nella esecuzione di tutti i servizi della polizia tributaria investigativa.

Art. 75.

I servizi, compiuti dai militari del nucleo fuori del Comune della sede, a richiesta degli altri reparti del Corpo, sono diretti dal comandante del reparto che chiede l'ausilio dei militari investigativi, salvo che il comando richiedente non rappresenti l'opportunità che tale direzione sia affidata invece ai graduati della polizia tributaria investigativa.

Gli altri servizi eseguiti dagli investigativi fuori del comune medesimo, di loro iniziativa o per ordine superiore, sono diretti personalmente dagli ufficiali del nucleo o da sottufficiali da loro dipendenti, espressamente comandati.

Art. 76.

La richiesta d'impiego degli investigativi in servizi da eseguirsi sotto la direzione dei comandanti dei reparti del Corpo, residenti fuori del comune in cui il nucleo ha sede, viene rivolta dal comandante del circolo che ha giurisdizione nel luogo di esecuzione del servizio, al comandante del circolo da cui il nucleo dipende o direttamente al comandante del nucleo se questo è retto da ufficiale superiore.

La richiesta può non indicare l'oggetto del servizio da compiere, ma deve sempre segnalarne la natura (pedinamento, investigazione segreta in pubblici locali, accertamenti presso aziende o pubblici esercizi, ecc.), il ramo (dogane, imposte di produzione, monopoli, tasse, ecc.), la data d'inizio e la presumibile durata, nonchè il numero degli uomini occorrenti e la possibilità che essi, durante lo svolgimento delle operazioni da compiere, siano accasermati presso altri reparti del Corpo; il grado, infine, del comandante del reparto che deve dirigere il servizio.

CAPO V.

TURNI DI SERVIZIO.

Generalità.

Art. 77.

Il servizio del personale dei reparti deve essere ripartito per turno, in modo che i diversi còmpiti vengano possibilmente divisi in equa misura fra tutti.

Art. 78.

I comandanti di brigata devono partecipare ai servizi del reparto, compresi quelli di perlustrazione ed appostamento, indipendentemente dai controlli ai servizi medesimi. Essi però non sono tenuti a seguire il turno coi militari dipendenti.

Art. 79.

I comandanti di squadriglia controllano il servizio delle unità dipendenti e saltuariamente prendono imbarco su di esse per assumere la direzione della vigilanza nei casi di particolare importanza o necessità.

Art. 80.

Nei servizi a terra o con imbarcazioni, ogni sottufficiale o militare di truppa non deve, di regola, prestare in media più di 10 ore di servizio al giorno.

Là dove lo consenta la disponibilità del personale, il servizio può essere limitato a otto ore. In caso di bisogno tutti però devono concorrere alle maggiori prestazioni richieste da speciali esigenze.

Il personale delle unità delle squadriglie segue turni speciali, determinati dal comandante o padrone, secondo la durata e le necessità del servizio che le unità medesime devono eseguire.

Analogamente, l'impiego del personale dei nuclei varia nella durata secondo le necessità del servizio e gli ordini dei superiori.

Turni di servizio del personale delle brigate.

Art. 81.

Rispetto alla durata i turni di servizio del personale delle brigate si distinguono in:

a) turni pel servizio di sentinella e di vedetta;

b) turni pel servizio di piantone;

c) turni pel servizio di perlustrazione ed appostamento;

d) turni pel servizio di visita, di riscontro e di indagini.

Per i servizi di scorta e di trasporto di corrispondenza, nonchè per le operazioni che riguardino l'accertamento di reati non si debbono stabilire turni, trattandosi di adempimenti, che vanno compiuti in modo continuativo, fino ad ultimazione.

Art. 82.

Normalmente la durata dei turni non può essere superiore a sei ore per i servizi di sentinella e di vedetta e a otto ore per i servizi di piantone.

In circostanze di eccezionale disagio, con intemperie o freddo o caldo intenso, i turni debbono essere convenientemente ridotti.

Quando il servizio di sentinella, vedetta o piantone viene eseguito presso uffici, fabbriche e stabilimenti sottoposti a vigilanza, i turni debbono essere regolati in guisa da non arrecare intralci al lavoro degli uffici o stabilimenti.

Art. 83.

Pei servizi di perlustrazione ed appostamento, eseguiti da drappelli, la durata dei turni varia a seconda dei percorsi e del bisogno, ma non deve, di regola, oltrepassare le trentasei ore, dal momento di uscita dalla caserma a quello del ritorno.

Pel servizio di perlustrazione eseguito da uomini isolati, i turni si stabiliscono in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente per il servizio di piantone.

Art. 84.

La durata dei turni di servizio di visita, di riscontro e di indagini viene regolata secondo il compito da eseguire e le distante da percorrere, per modo che i servizi stessi importino in complesso il minore impiego di personale e la minima spesa.

Turni delle unità del naviglio.

Art. 85

Le unità del naviglio di servizio sui laghi per la sorveglianza della linea di confine vengono comandate di perlustrazione dal tramonto all'alba.

Le unità portuarie e quelle in servizio di scorta sulle lagune osservano turni non inferiori ad otto e non superiori a dodici ore. Le unità costiere e quelle di crociera nell'interno delle lagune seguono turni di servizio di regola non inferiori a ventiquattro ore.

In tutti i turni anzidetti non va computato il tempo necessario all'approntamento ed al rassetto delle unità.

Turni delle imbarcazioni.

Art. 86.

Le imbarcazioni delle brigate lacuali di vigilanza sulla linea di confine prestano servizio continuativo di perlustrazione, con turni variabili non superiori nel massimo a dodici ore.

Le imbarcazioni di seconda linea delle brigate lacuali e quelle delle brigate lagunari, litoranee e di porto, eseguono turni di perlustrazione ed appostamento non superiori a 24 ore.

Turni di riposo.

Art. 87.

I comandanti di brigata, di squadriglia e di nucleo stabiliscono nella caserma l'orario di riposo per il personale non comandato di servizio, e si assicurano che venga effettivamente osservato per evitare che il personale si presenti stanco al nuovo turno di servizio.

Analoghe disposizioni valgono per le unità del naviglio, siano agli ormeggi, siano in navigazione.

Art. 88.

Al personale delle brigate il periodo di riposo è, di regola, concesso nella misura di 14 ore su 10 di servizio e per i turni di servizio di lunga durata in misura uguale al servizio per le prime 24 ore e in ragione della metà per le ore di servizio successive.

Art. 89.

Il servizio comincia nell'ora indicata dal registro e dal foglio volante di servizio e nella quale il militare deve uscire dall'alloggiamento per eseguirlo.

Il servizio si ritiene ultimato quando, spirata l'ora del compimento di esso, il militare ritorna al punto di partenza.

Ove il ritorno si effettui prima o dopo dell'ora del compimento e l'anticipo o ritardo risulti giustificato, il servizio si ritiene ultimato nell'ora del ritorno e si fa di ciò annotazione sul registro di servizio e sul foglio volante.

CAPO VI.

NORME COMUNI ALLE VARIE SPECIE DI SERVIZIO.

Norme per le brigate applicabili al servizio dei nuclei e delle squadriglie.

Art. 90.

In quanto ne ricorra l'applicazione, valgono anche per il personale dei nuclei le disposizioni dei precedenti articoli 47 a 54 e 84, e per il personale delle squadriglie quelle degli articoli 50 a 54.

Servizi armati e disarmati.

Art. 91.

Tutti i servizi specificati negli articoli dei capi II, III e IV del presente titolo debbono ad ogni effetto considerarsi servirsi armati.

Si considerano servizi disarmati soltanto quelli eseguiti nell'interno delle caserme, escluso il servizio di picchetto o di piantone alla porta.

Non sono servizi armati i viaggi di tramutamento, anche se compiuti col trasporto materiale dell'arma.

Uso delle armi.

Art. 92.

I militari del Corpo debbono in ogni operazione di servizio dimostrarsi risoluti ed energici, pur usando tutta la necessaria prudenza. Essi ricorreranno anche alla forza quando vi siano obbligati dalla impossibilità di assicurare altrimenti il rispetto della legge o dalla necessità di provvedere alla difesa della propria persona.

Art. 93.

Al confine di terra, per impedire i passaggi abusivi in entrata nel Regno o in uscita attraverso i valichi di frontiera non autorizzati, i militari del Corpo debbono intimare l'alt, ripetendo, ove occorra, l'intimazione una seconda ed anche una terza volta, ed accompagnando, se del caso, alla parola il gesto.

Ove le persone a cui le intimazioni siano rivolte non vi ottemperino o le circostanze del momento non consentano di provvedere alle intimazioni stesse, i militari procureranno di fare attente le persone o intimidirle con spari in aria; se anche ciò tornasse vano o non si avesse il tempo di farlo, e fosse esclusa altrimenti la possibilità di raggiungere o fermare le persone, i militari debbono, contro di loro, fare senz'altro uso delle armi per impedire l'abusivo passaggio.

Art. 94.

In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono tenere le armi da fuoco cariche.

Quando i militari stessi scorgano persone in attitudine di contrabbando, devono fare loro le intimazioni di alt, come è prescritto nel primo comma del precedente articolo.

Se, a malgrado delle intimazioni, le suddette persone assumano contegno minaccioso o persistano negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, può farsi uso delle armi per rendere impotenti le bestie o immobilizzare i veicoli adoperati eventualmente per il trasporto e, successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone.

Art. 95.

Oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli 93 e 94, i militari possono far uso delle armi:

a) per necessaria difesa, cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando le intimazioni fatte per tre volte ai resistenti di desistere dalla opposizione siano tornate inutili o per il genere e la gravità della opposizione non abbiano in tutto o in parte potuto essere fatte;

c) per rendere impotenti le bestie o per immobilizzare i veicoli, sempre che non vi sia pericolo per le persone, quando queste si dessero con tali mezzi alla fuga al fine di sottrarsi all'arresto o sottrarre al sequestro le cose che hanno seco;

d) nei servizi di ordine pubblico, quando ne sia dato ordine dall'autorità o dall'ufficiale cui spetta il còmpito di assicurare l'esecuzione del servizio.

Art. 96.

Nei servizi eseguiti da militari che operano collettivamente, l'ordine di far uso delle armi deve essere dato esclusivamente da quello che ne ha il comando ed al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine stesso.

Ai sottufficiali e militari di truppa è assolutamente vietato, in ogni caso, l'uso di armi che non siano fornite dalla Amministrazione.

Eccettuati i servizi di cui all'articolo 94, pei quali è prescritto che le armi da fuoco si debbono tenere cariche, negli altri casi le armi stesse debbonsi, normalmente, tenere scariche. Si intendono cariche quando abbiano le cartucce solo nel serbatoio o cilindro ed il congegno di scatto in posizione

di sicurezza; si debbono mettere in condizioni di sparo solo al momento del bisogno.

Travestimenti in abito civile.

Art. 97.

Quando per speciale servizio ne riconoscano indispensabile l'uso, gli ufficiali possono vestire l'abito civile.

Nei servizi di indagini, informazioni, visite, ricerche, perquisizioni, ed altri eventuali, in cui l'uniforme potesse riuscire di evidente ostacolo al compimento ed al buon risultato dei servizi medesimi, possono i sottufficiali e militari di truppa essere autorizzati a vestire l'abito civile con speciale ordine scritto di travestimento.

Tale ordine si distacca da apposito registro a matrice e figlia e viene rilasciato dal comandante di compagnia per i comandanti di sezione e dallo stesso o dai comandanti di tenenza o sezione per gli altri sottufficiali, gli appuntati e le guardie.

I comandanti di sezione possono eccezionalmente vestire l'abito civile anche senza l'anzidetto ordine, nei casi di assoluta urgenza, che essi sono poi tenuti a giustificare.

I comandanti di brigata, ed eventualmente quelli di squadriglia, per gravi ed improvvise necessità del servizio, possono, sotto la propria responsabilità, anche disporre il travestimento, con autorizzazione scritta, facendone annotazione sul registro di servizio e dandone immediata notizia al superiore diretto.

L'ordine di travestimento è sempre individuale e non può perciò essere intestato a più persone.

Il personale dei nuclei veste normalmente per il servizio l'abito civile ed è armato di rivoltella.

Art. 98.

Nel procedere a fermi, visite, perquisizioni ed altri atti esecutivi di polizia, come in ogni diversa contingenza nella quale occorra di farsi riconoscere, i militari di servizio in abito civile debbono esibire, anche se non richiestine, se ufficiali un documento personale di identità (libretto ferroviario personale o tessera con fotografia rilasciata dall'Amministrazione) e se di minor grado l'ordine di travestimento.

I comandanti di sezione che, a norma del precedente articolo, si trovino in abito civile senza l'ordine anzidetto, si fanno riconoscere nel modo prescritto per gli ufficiali.

I militari dei nuclei si valgono, per farsi riconoscere, della tessera di cui sono muniti o, in quanto abbiano grado di ufficiale, anche del libretto ferroviario personale.

Quando per servizi eseguiti con travestimento si addivenga alla compilazione di processi verbali, si deve sempre su questi far constare dell'uso fatto dell'abito civile.

Art. 99.

L'ordine di travestimento deve essere sempre limitato ai casi di effettiva necessità, e la sua durata ristretta al tempo presumibilmente indispensabile ad eseguire l'operazione o il servizio, cui, con esplicita menzione, si riferisce.

Per speciali servizi di notevole durata e di carattere continuativo, i militari che effettivamente li prestano possono, previo assenso del comandante di circolo, essere muniti dell'ordine di travestimento, per un periodo ogni volta non superiore ad un mese.

L'ordine di travestimento non può essere prorogato; appena scaduto, deve essere ritirato e contrapposto alla matrice del registro da cui fu staccato. E' vietato il rilascio di ordini di travestimento per servizi non determinati.

I militari in abito civile potranno svolgere opera combinata con quella di altri in divisa, quando ciò non arrechi ostacolo alla buona riuscita del servizio.

Contegno dei militari nel servizio.

Art. 100.

I militari del Corpo debbono sempre tener presente, qualunque sia il modo in cui si esplichi il loro servizio, che questo risponde a una funzione importante e delicata, quale è quella di assicurare la regolare osservanza delle leggi e dei regolamenti, per l'ordine e la prosperità della pubblica finanza.

Per tale funzione i militari sono rivestiti, oltre che della qualifica di agenti della forza pubblica e di agenti di pubblica sicurezza, di quella di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; e sono conseguentemente compresi fra i pubblici ufficiali, con garanzie e poteri che ne rendono l'operato più agevole e sicuro, ai fini di una maggiore efficacia della vigilanza tributaria.

Art. 101.

I militari del Corpo devono sempre comportarsi con zelo, disciplina e correttezza; fare uso giusto ed avveduto delle facoltà che sono ad essi attribuite; astenersi da ogni atto non legale; dimostrarsi imparziali, obbiettivi e sereni.

Essi hanno stretto obbligo di usare modi urbani e cortesi, ma nel tempo stesso fermi, dignitosi e scevri da famigliarità.

E' loro severamente proibito di adoperare parole sconvenienti ed offensive con chiunque, anche verso le persone che arrestano. Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, ogni aspra e cruda maniera verso gli arrestati, ogni vessazione, qualsiasi maltrattamento o parola ingiuriosa, costituisce grave colpa che va severamente punita.

Le misure di precauzione e anche di repressione che i militari fossero obbligati a prendere, non devono mai andar disgiunte dai riguardi che sono conciliabili con le loro responsabilità e con gli interessi della giustizia.

Art. 102.

I militari del Corpo non devono mai dimenticare che il rispetto degli organi di pubblica tutela richiede anche la stima e la fiducia dei cittadini e che ad acquistarle varranno la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto e coscienzioso adempimento dei propri doveri, i modi educati, nonchè lo scrupoloso rispetto delle libertà e dei diritti che la legge stabilisce ed assicura.

La loro azione deve essere sempre scevra da qualunque personale risentimento od animosità.

Essi devono sempre agire con molta calma e ponderazione, specie quando per lo stato degli animi o per il numero delle persone una chiassosa pubblicità potrebbe provocare disordini o produrre gravi conseguenze.

Art. 103.

Nei rapporti con le autorità i militari debbono mostrarsi deferenti e riguardosi, anche quando non abbiano verso le medesime doveri gerarchici diretti, informando in ogni caso la loro azione al concetto di mutua tutela e di reciproco rispetto.

Particolarmente con le autorità finanziarie, gli ufficiali devono tenersi in assiduo contatto, per ogni necessità, valutazione ed indirizzo dei servizi di vigilanza.

Segretezza sul servizio.

Art. 104.

E' dovere dei militari del Corpo di osservare con gli estranei al servizio il più assoluto segreto sugli ordini e sulle istruzioni relative, sulle operazioni da effettuarsi o già effettuate e su ogni loro elemento o risultato.

Le eventuali comunicazioni che occorresse fare alla pubblica stampa, quando non vi provveda direttamente il Comando generale, devono essere da questo preventivamente autorizzate.

TITOLO III.

Dogane.

CAPO I.

VIGILANZA AL CONFINE DI TERRA E LACUALE.

Còmpito fondamentale di vigilanza.

Art. 105.

Nella vigilanza al confine di terra e lacuale, precipuo dovere è quello d'impedire che le merci attraversino, in entrata nel Regno o in uscita, la linea doganale, senza essere presentate agli uffici di dogana per l'adempimento delle formalità stabilite e per il pagamento dei diritti dovuti.

I comandanti dei vari reparti del Corpo, istituiti per la vigilanza di confine, debbono procurarsi a tal uopo esatta conoscenza del territorio compreso nella propria circoscrizione, delle provenienze, dei passaggi e degli sbocchi più temibili per il contrabbando, delle forme e dei sistemi localmente usati o possibili per la consumazione della frode, delle persone che vi siano dedite o possano avere interesse a perpetrarla.

Essi provvedono quindi a regolare l'azione della forza dipendente affinchè la linea sia intensamente vigilata, e coordinano a tale scopo il servizio dei reparti in modo che la vigilanza del confine sia convenientemente integrata ed appoggiata nella zona retrostante.

Art. 106.

Sui laghi Maggiore e di Lugano, ferma l'osservanza dei patti internazionali per la navigazione, i militari del Corpo debbono particolarmente vigilare:

che le merci estere dirette nel Regno, trasportate sul Lago Maggiore e nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del Lago di Lugano, a meno che il trasporto sia compiuto da piroscafi che hanno a bordo apposito servizio doganale, siano presentate alle dogane nazionali autorizzate e non traversino le acque italiane senza essere coperte dalla bolletta rilasciata dalla dogana;

che le merci in arrivo nei tratti del lago di Lugano, compresi fra sponde italiane e sponde svizzere, siano direttamente presentate alle dogane, stabilite sulla sponda nazionale;

che nei tratti ora menzionati del lago di Lugano, le barche, le navi ed altri galleggianti non bordeggino o si mettano in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

I militari del Corpo debbono arrestare e visitare le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale. Però nei tratti del lago di Lugano compresi fra sponde italiane e sponde svizzere, l'arresto e la visita dei natanti possono effettuarsi solo a una distanza inferiore a 150 metri dalla sponda italiana, fatta eccezione per la stretta di Lavena, dove tale distanza è ridotta a 100 metri e la visita può effettuarsi soltanto a terra.

Divieto di oltrepassare la frontiera.

Art. 107.

I militari del Corpo non possono, in servizio, oltrepassare la frontiera, nemmeno per legittima difesa o per inseguimento di contrabbandieri, eccettuati i casi in cui sianvi autorizzati da accordi intervenuti con gli Stati limitrofi.

Qualunque operazione di servizio eseguita su territorio estero, quando non sia presso dogane internazionali, è nulla, e chi la compie, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali e disciplinari del caso, è anche personalmente responsabile dei danni eventuali.

Art. 108.

Quando accada che, per ordine superiore, debbano recarsi in territorio estero, i militari del Corpo vi si recano completamente disarmati. E' fatta eccezione pel servizio ordinario e straordinario presso le dogane internazionali o sui piroscafi dei laghi di confine, e per le scorte dei treni ferroviari internazionali.

Nel servizio sui piroscafi e sui treni, l'armamento deve però consistere nella sola sciabola.

Passaggio delle merci attraverso la linea doganale.

Art. 109.

I militari del corpo incaricati della vigilanza al confine debbono curare che le merci destinate in regolare entrata o in uscita traversino la linea doganale solo in corrispondenza dei varchi stabiliti e vengano, senza deviarne, trasportate per le vie permesse o vie doganali.

Possono essere trasportate per vie diverse solamente le merci per le quali ciò sia consentito dai trattati con gli Stati finitimi per la facilitazione del traffico di frontiera, e, in mancanza di speciali accordi internazionali:

a) le derrate che i possidenti dei terreni posti al di qua e al di là della linea doganale ricavano dai terreni medesimi;

b) il legname, la legna e le altre materie combustibili, i materiali da costruzione e simili, pei quali tale facoltà venga accordata dall'Intendenza di finanza con apposito permesso e sotto determinate condizioni.

Anche in detti casi però i militari del Corpo debbono vigilare i trasporti ed osservare che siano adempiute le condizioni poste ai permessi suaccennati, impedendo gli abusi.

I militari stessi debbono, inoltre, far osservare il divieto, che le merci attraversino la linea doganale durante la notte, cioè da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, a meno che non trattisi di merci trasportate sulle ferrovie o da corrieri, di oggetti appartenenti a viaggiatori, o di speciali trasporti autorizzati dall'Amministrazione.

Comunque arrivino le merci, i militari del Corpo debbono assicurarsi che vengano presentate alla più vicina dogana di confine, accompagnandovele quando sia necessario.

Servizio ai posti di osservazione.

Art. 110.

Ove le merci da introdursi nel Regno, prima di arrivare alla dogana, debbano essere presentate ad un posto di os-

servazione, il comandante di questo ritira dal conduttore i documenti relativi; emette in base ad essi una bolletta di accompagnamento, staccandola da apposito registro a matrice e figlia; poi, presente il conduttore, chiude in plico suggellato i documenti ritirati e, quando il posto sia lontano dalla dogana più di tre chilometri, assicura con piombi i colli o l'intero carico, a meno che non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili o che, senza procedere all'apertura dei colli, si riconoscano esenti da diritti di confine.

Quindi, uno o più militari, con la bolletta ed il plico, scortano le merci fino alla dogana, consegnano a questa i documenti ed il carico e ritirano la bolletta, dalla dogana stessa completata dell'attestazione di arrivo regolare delle merci ed eventualmente della data e del numero di allibramento di esse. Quando la dogana non possa subito munire delle attestazioni di scarico la bolletta da rimandare al posto di osservazione, ne compila il riscontrino e lo consegna ai militari di scorta in prova del compimento regolare del trasporto.

I militari di scorta devono rimanere presso la dogana per sorvegliare le merci, fintantochè non ricevano l'ordine di ritornare al posto.

Art. 111.

Se la dogana di arrivo non può sdaziare le merci o spedirle ad altro ufficio con bolletta a cauzione, i militari del Corpo, secondo le decisioni della dogana e con nuova bolletta di accompagnamento da questa rilasciata, o scortano le merci ad altra dogana vicina, autorizzata a riceverle e non lontana più di dieci chilometri, riportandone la bolletta o il riscontrino con le attestazioni di scarico per la dogana di emissione, o riconducono il carico al confine per il rinvio all'estero ed appongono sulla bolletta, da restituirsi poi alla dogana, l'attestazione di « visto uscire dallo Stato ».

Scarico e carico delle merci in dogana.

Art. 112.

Quando non ne siano dispensati dal capo della dogana, i militari del Corpo debbono vigilare lo scarico delle merci arrivate alle dogane da via di terra o di lago e il carico delle merci da spedirsi con bolletta per via di terra o di lago, osservando che essi si effettuino previo permesso della dogana e durante l'orario di ufficio o in altro orario dalla dogana stabilito.

Il permesso di scaricare è dato verbalmente; quello di caricare è implicito nella consegna delle bollette relative alla spedizione, o è dato a voce per le merci da spedirsi per via di terra quando la dogana ne consente il carico prima del rilascio della bolletta.

I militari che hanno assistito allo scarico delle merci pongono l'attestazione di « visto scaricare » sui documenti che le accompagnano.

Arrivo di merci per strade ferrate.

Art. 113.

Quando le merci provenienti dall'estero siano trasportate su strade ferrate, i militari del Corpo debbono vigilare il tratto di territorio nazionale che il treno debba eventualmente percorrere prima di giungere alla stazione in cui trovasi la dogana, allo scopo d'impedire che dal treno stesso vengano scaricate o gettate merci.

Se prima di giungere alla dogana vi fosse altra stazione nazionale dove trovinsi militari del Corpo per scortare il treno, quello incaricato della scorta ritira dal conduttore il plico dei documenti relativi alle merci e accompagna il treno fino alla dogana, al capo della quale consegna i documenti ricevuti.

I militari del Corpo presenziano poi la verificazione dei carri e lo scarico dei bagagli.

Se l'arrivo dei treni ha luogo presso stazioni estere, nelle quali trovansi dogane italiane, i militari suddetti non s'ingeriscono che delle merci destinate ad essere introdotte nel Regno, assicurandosi che siano accompagnate dai documenti doganali occorrenti, quando le merci stesse trovinsi sui treni in partenza.

Servizio nelle stazioni ferroviarie di confine.

Art. 114.

Nella stazione ferroviaria nazionale in cui trovasi la dogana, còmpito dei militari del Corpo è di impedire che escano merci o bagagli di viaggiatori, non presentati alla visita doganale.

A tal uopo, appena giunto il convoglio ferroviario, le uscite della stazione vengono chiuse, e vigilate dai militari, che contemporaneamente si collocano anche alla testa e alla coda del treno, per non perdere di vista i due lati e sorvegliare specialmente quello opposto alla stazione affinchè nessuno ne discenda per sottrarsi alla visita doganale.

Per assicurarsi che non vi siano occultate merci soggette a dazio, i militari del Corpo devono inoltre visitare accuratamente tutto il convoglio, compresi la locomotiva e il tender prima che ne siano staccati, ed in modo speciale le carrozze dei viaggiatori a mano a mano che questi ne discendono.

Visita dei bagagli dei viaggiatori.

Art. 115.

Per assicurare che tutti i bagagli dei viaggiatori vengano presentati alla dogana, salvo i provvedimenti speciali di vigilanza da adottarsi a seconda dei luoghi e quando la visita dei bagagli non avvenga, durante la corsa, sul treno, si destinano i militari del Corpo in numero sufficiente:

alla porta della sala visite, con incarico di farvi entrare tutti i viaggiatori discesi dal treno;

al bagagliaio del treno, per curare che tutti i colli e bagagli da esso scaricati vengano introdotti nella sala visite;

alla uscita della sala visite, per accertare che i viaggiatori ne escano solo dopo che siano stati visitati i loro bagagli e questi portino il contrassegno della visita subita. Se come contrassegno sono state applicate delle marche, queste devono essere dai militari annullate con lapis copiativo o con altro apposito mezzo fornito dalla dogana.

Durante le operazioni di visita dei bagagli, i militari devono curare il mantenimento dell'ordine nella sala e sorvegliare i viaggiatori ed i colli, affinchè nulla venga occultato o sottratto alla visita della dogana.

Avendo occasione di rilevare o sospettare tentativi di frode, i militari ne informano il funzionario doganale dirigente del servizio, astenendosi da qualsiasi atto che non sia autorizzato o ordinato dal funzionario medesimo.

Le richieste di visite personali ai viaggiatori debbono pure essere rivolte al predetto funzionario e limitate ai casi di fondato sospetto.

Art. 116.

Quando per necessità di servizio, i militari del Corpo siano comandati ad eseguire la visita dei bagagli, tanto sui tre-

ai quanto nelle sale all'uopo destinate, devono attenersi agli ordini ed alle istruzioni dei funzionari doganali, cui soltanto spetta la direzione del servizio e la conseguente responsabilità.

Visita delle vetture e dei bagagli dei detenuti e visita dei corpi di reato.

Art. 117.

Le vetture ed i bagagli dei detenuti ed i corpi di reato, provenienti dall'estero, sono scortati dai militari del Corpo, quando venga ordinato dalla dogana, alla caserma o in altro luogo di fermata, dove i militari stessi poi assistono al compimento della visita doganale, che è limitata, pei colli contenenti corpi di reato, alla constatazione della incolumità dei suggelli, apposti dall'autorità politica o giudiziaria.

Esenzione dalla visita doganale.

Art. 118.

I militari del Corpo si astengono da qualunque visita:

alla corrispondenza che i corrieri diplomatici portano seco, in pieghi o colli suggellati dal Ministero degli affari esteri dello Stato che li spedisce;

ai pieghi di corrispondenza trasportati dai corrieri e dagli appaltatori postali e descritti nel foglio di via, nonchè ai colli in cui tali pieghi sono contenuti.

Nel caso però di fondato sospetto di infrazioni alle leggi finanziarie, i militari del Corpo hanno facoltà di accompagnare i corrieri, appaltatori postali o procacci fino allo ufficio di posta, per assistere all'apertura dei predetti colli, la quale non può essere fatta che dagli impiegati postali.

Arrivi di merci per via di lago.

Art. 119.

Vigilanza analoga a quella stabilita per gli arrivi da terra, i militari del Corpo esercitano anche rispetto alle merci provenienti dall'estero per via di lago, affinchè vengano presentate alle dogane autorizzate.

Gli obblighi dei conduttori delle merci debbono essere in tal caso adempiuti dai capitani dei piroscafi e dai conduttori delle barche.

Servizio doganale sui piroscafi lacuali.

Art. 120.

Sui piroscafi di trasporto di viaggiatori e di merci da e per la Svizzera sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, i militari del Corpo comandati a bordo per il servizio di dogana assolvono i propri còmpiti di sorveglianza e di scorta, secondo le speciali norme stabilite dall'Amministrazione e le istruzioni emanate dalla dogana, ed assolvono i còmpiti di riscontro, secondo le disposizioni regolamentari e gli ordini ricevuti dai superiori.

Uscita delle merci dal confine per strade comuni.

Art. 121.

I militari del Corpo di servizio nei posti del confine di terra vigilano che le merci dirette all'estero siano presentate alle dogane, percorrano le vie permesse e siano coperte da regolare bolletta, sulla quale, nel momento del passaggio della linea doganale, appongono l'attestazione di « visto uscire dallo Stato », facendone annotazione, quando occorra, nell'apposito registro.

Quando le bollette siano munite di riscontrini il visto uscire dallo Stato sarà apposto anche su questi.

Uscita delle merci dal confine per ferrovia o per via di lago.

Art. 122.

Nella esportazione di merci per ferrovia, se la dogana che compie l'operazione si trova in territorio nazionale, i militari del Corpo, per attestare l'uscita, scortano i treni fino al passaggio della linea doganale; se la dogana si trova in territorio estero, concorrono al riscontro delle merci sui carri o nei magazzini ferroviari, e attestano l'uscita dallo Stato sui documenti relativi dopo che sono state compiute le operazioni doganali.

Nelle esportazioni per via di lago, l'attestazione di uscita viene apposta sui documenti:

a) all'atto dell'imbarco, sulle sponde nazionali del Lago di Lugano opposte a quelle estere;

b) all'entrata nelle acque dello Stato finitimo, sul Lago Maggiore e nel bacino di Porlezza del Lago di Lugano.

CAPO II.

Vigilanza lungo la linea marittima nei porti e nelle rade.

Vigilanza lungo la linea marittima

Art. 123.

I còmpiti e gli scopi del servizio di vigilanza dei militari del Corpo lungo il lido del mare, non differiscono sostanzialmente da quelli riguardanti la sorveglianza al confine di terra.

Precipuo dovere dei militari in questo servizio è quello di impedire che qualsiasi galleggiante carico di merci rasenti il lido, si ancori od approdi nei luoghi in cui non siano dogane, ed in quelli non permessi ai termini delle leggi e dei regolamenti doganali e sui monopoli.

In qualunque luogo e in qualunque tempo i militari del Corpo debbono inoltre impedire qualsiasi operazione di sbarco o d'imbarco non autorizzata ai termini degli articoli seguenti.

Vigilanza nel mare territoriale.

Art. 124.

In sussidio della vigilanza litoranea, i militari del Corpo comandati su le imbarcazioni e le unità del naviglio sorvegliano entro il mare territoriale il movimento delle navi, delle barche e dei galleggianti di qualunque genere, impedendo che siano da essi compiuti abusivi trasbordi od altre operazioni non permesse dalla dogana.

Art. 125.

Per eseguire le investigazioni opportune, nel mare territoriale i militari del Corpo hanno facoltà di salire a bordo dei bastimenti ed altri natanti di portata non superiore a cento tonnellate, e di farsi presentare il manifesto e gli altri documenti del carico; avvertendo però che non hanno obbligo di tenere il manifesto le navi indicate nel successivo art. 127, nonchè i bastimenti diretti all'estero che giungano nel mare territoriale di rilascio forzato.

Ove constatino la mancanza o irregolarità del manifesto in un bastimento diretto ad un porto nazionale od abbiano

altro indizio di contravvenzione, oppure trovino ostacolo all'adempimento del loro mandato, i militari scortano il bastimento alla più vicina dogana per l'ulteriore procedimento.

Se i bastimenti sono di portata superiore a cento tonnellate, i militari si limitano a sorvegliarne i movimenti; ma nel caso di tentativo di scarico o trasbordo di merci, possono salire a bordo e richiedere al capitano i documenti di bordo, accompagnando i bastimenti alla dogana più vicina.

Art. 126.

Nei casi previsti dal precedente articolo 125, sui bastimenti esteri di qualsiasi portata, appartenenti a paesi con i quali esistono speciali convenzioni, i militari del Corpo, preso conto sommario del carico e dei documenti relativi, non possono procedere ad ulteriori investigazioni, ad accertamenti di contrabbando o ad atti di sequestro senza l'intervento della competente autorità consolare.

Per compiere queste operazioni, quando siano necessarie, i militari del Corpo, devono invitare formalmente il capitano ad approdare nel più vicino porto ed ivi richiedono l'intervento del console o vice console della nazione cui il bastimento appartiene, a norma del successivo articolo 138.

Ove il capitano si rifiuti di accondiscendere all'invito od il console o vice console non intervenga entro il termine fissato nella richiesta, i militari del Corpo sono autorizzati ad eseguire senz'altro i compiti di loro istituto.

Art. 127.

Nel mare territoriale sono vietate assolutamente le visite a bordo di navi da guerra o di bastimenti da diporto (yachts) di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi governi.

I militari del Corpo debbono tuttavia vigilare acciocchè non vengano eseguite da questi bastimenti abusive operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Vigilanza nei porti e nelle rade.

Art. 128.

Nei porti e nelle rade i militari del Corpo, oltre ad esercitare i compiti di vigilanza ad essi assegnati nel mare territoriale, sorvegliano perchè i bastimenti, ai quali è permesso l'approdo, si ancorino nei luoghi stabiliti e non compiano operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco che col permesso della dogana, e nelle ore all'uopo determinate.

Pei piroscafi, però, ai quali è consentito di eseguire le dette operazioni in qualunque ora ed anche senza il preventivo permesso della dogana, i militari del Corpo si limitano ad essicurarsi:

a) che le merci vengano sbarcate tutte sotto la loro vigilanza e non siano poi rimosse dai luoghi e dai galleggianti in cui vengono deposte, senza il permesso della dogana;

b) che le merci da imbarcarsi siano soltanto quelle per le quali furono in precedenza emessi i regolari documenti doganali e che trovinsi depositate nei siti appositamente stabiliti.

Bastimenti in arrivo.

Art. 129.

Appena un bastimento approdato è ammesso a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, i militari del Corpo debbono recarsi immediatamente a bordo per esaminare e vidimare il manifesto, verificare sommariamente lo stato del carico e delle paccottiglie e riscontrare le provviste di bordo.

Art. 130.

Il manifesto che i capitani dei bastimenti devono esibire ai militari del Corpo per l'esame e la vidimazione deve essere:

1) pei bastimenti provenienti dall'estero, quello rilasciato dall'autorità doganale o portuaria del luogo di partenza, se in questo si rilasciano manifesti di partenza; oppure quello compilato dagli stessi capitani, vistato o no dall'autorità consolare italiana, a seconda delle disposizioni all'uopo emanate dal Ministero delle finanze, in applicazione dell'art. 25 della legge doganale;

2) pei bastimenti provenienti da altro porto del Regno, quello di partenza ad essi rilasciato dalla dogana od il lasciapassare che ne tiene luogo o la licenza dell'autorità marittima vidimata dalla dogana di che al successivo art. 142.

Sono muniti di lasciapassare per manifesto i capitani dei bastimenti provenienti da altro porto nazionale, di portata non maggiore di 20 tonnellate, che trasportino solo merci nazionali non soggette a dazio di uscita o il cui dazio non superi nel totale le L. 25, o anche che viaggino vacanti.

Art. 131.

Pei piroscafi delle Società di navigazione provenienti dall'estero i manifesti possono essere consegnati ai militari del Corpo dalla dogana, cui sono stati presentati dalle società medesime anticipatamente all'arrivo del piroscafo.

In tal caso i militari considerano il manifesto come fosse stato loro esibito dal capitano. Questi però deve, arrivando, presentare ai militari incaricati di eseguire la visita a bordo, a complemento del manifesto, una nota delle provviste di bordo che non vi furono descritte.

Art. 132.

Nel riscontrare le provviste di bordo, i militari del Corpo si accertano che siano tutte descritte per qualità e quantità nel manifesto del carico o nel lasciapassare per manifesto. Poi pongono sotto suggello i generi di privativa, gli spiriti, i coloniali, le polveri piriche, e tutti gli altri generi che per disposizione ministeriale vengano sottoposti all'obbligo del suggellamento, eccettuate le piccole quantità che, secondo le istruzioni della dogana, sono concesse all'equipaggio ed ai passeggeri per il consumo nelle prime ore di permanenza in porto.

Quanto alle provviste, lasciano a disposizione del capitano, secondo le disposizioni ministeriali e le istruzioni della dogana, quelle sopravanzate che siano riconosciute di origine nazionale, e, per il tempo consentito al consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri, le provviste portate dall'estero, provvedendo a suggellare o ad assicurare altrimenti a bordo le rimanenze che ne avessero ancora a risultare.

Delle provviste suggellate, di quelle altrimenti assicurate a bordo e di quelle lasciate a disposizione del capitano i militari del Corpo faranno constare la qualità e la quantità mediante speciale bolletta, che consegnano al capitano staccandola da apposito registro a matrice e figlia.

Le provviste che non possono essere conservate a bordo in luogo sicuro o che il capitano del bastimento chieda di depositare in dogana per riprenderle all'atto della partenza, vengono dai militari del Corpo scortate fino ai magazzini doganali.

Quelle appartenenti a piroscafi che si fermano poche ore nei porti e per le quali il capo della dogana abbia permesso

l'esonero dalla suggellazione, debbono essere vigilate dai militari medesimi fino al momento della partenza dei piroscafi.

Sui bastimenti il cui carico comprende anche materie esplosive o infiammabili è vietato far uso dei suggelli a ceralacca per assicurare a bordo le provviste riscontrate, e devonsi applicare i piombi con timbro a secco o altrimenti scortare le provviste in dogana.

Art. 133.

Le paccottiglie che non fossero indicate specificatamente nel manifesto con le merci, a causa della difficoltà di farne una esatta descrizione, debbono essere presentate dal capitano ai militari del Corpo incaricati della visita sommaria, i quali le assicurano in apposito ripostiglio a bordo o le scortano in dogana per il deposito nei magazzini di temporanea custodia, compilandone, a firma propria e del capitano, l'inventario in doppio esemplare, uno per la dogana e uno per il capitano.

Art. 134.

Esaminato il manifesto o il lasciapassare per manifesto, i militari del Corpo provvedono a vidimarlo, indicando l'ora dell'approdo e l'ora della visita e descrivendo per qualità e quantità le provviste di bordo poste sotto suggello o verificate per la consegna alla dogana.

Inoltre, se il manifesto è costituito di più fogli, debbono firmare ciascun foglio ed indicare nella vidimazione il numero dei fogli di cui esso si compone.

Provvedono pure ad annullare tutti gli spazi in bianco esistenti nel manifesto, a convalidare con la firma del capo drappello le annotazioni che eventualmente vi riscontrino, e a ripetere, firmandole, tutte le indicazioni non chiare o corrette.

Adempiuti tali compiti, i militari del Corpo riconsegnano il manifesto al capitano, al quale spetta di presentarlo alla dogana nel termine dovuto.

Art. 135.

Riscontrando irregolarità nel manifesto, i militari del Corpo chiedono spiegazioni al capitano e descrivono nel manifesto stesso le irregolarità rilevate, riportandovi le dichiarazioni fatte in proposito dal capitano, il quale deve essere invitato a sottoscriverle.

Quando però si tratti di differenze fra le merci descritte nel manifesto e quelle esistenti a bordo, ritirano dal capitano tutti i documenti relativi al carico, compreso il manifesto, e li consegnano alla dogana, per la procedura contravvenzionale relativa.

Art. 136.

Nel caso in cui, per concessione del capo della dogana, debbano farsi dei prelevamenti dalle provviste, spetta ai militari del Corpo presenziare il disuggellamento e risuggellamento, facendone annotazione nella bolletta già rilasciata al capitano.

Art. 137.

Le prescrizioni dei precedenti articoli, relative alla visita sommaria a bordo, non si applicano ai bastimenti da guerra che siano riconosciuti tali dai rispettivi Governi e a quelli da diporto che siano parimenti riconosciuti e non facciano operazioni di commercio pel trasporto di merci o di passeggeri.

Perquisizioni a bordo dei bastimenti.

Art. 138.

Nei casi di sospetto di contravvenzione, i militari del Corpo possono eseguire sui bastimenti anche perquisizioni.

Pei bastimenti esteri appartenenti a paesi, coi quali esistano speciali convenzioni, debbono però osservare, in tal caso, le disposizioni dell'art. 126. Inoltre, le perquisizioni su questi bastimenti non possono eseguirsi senza l'autorizzazione espressa dell'ufficiale di maggior grado residente nel luogo o, in mancanza di un ufficiale, del capo della dogana.

Nelle sedi di circolo l'autorizzazione è data di regola dal comandante di questo, anche se esistono sul posto altri comandi di grado superiore.

L'ufficiale o il funzionario che autorizza la visita deve firmare anche la richiesta d'intervento alla competente autorità consolare, limitandosi, ove risieda in altro luogo, a darle semplice avviso della perquisizione.

Art. 139.

Qualora per gravi indizi di frode occorra di dover eseguire perquisizioni su Regie navi, se ne deve prima chiedere l'assenso al comandante della nave e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme.

Se, conosciute le ragioni e le necessità della perquisizione, il comandante della nave adduca motivi impellenti di servizio i quali impediscano che l'operazione venga immediatamente effettuata, l'ufficiale del Corpo si asterrà dall'insistere per darvi corso, consacrando però a verbale, per ogni ulteriore effetto e ragione, le dichiarazioni del comandante.

Bastimenti che non presentano il manifesto.

Art. 140.

I militari del Corpo debbono vigilare continuamente, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza, i bastimenti che, fermandosi nel porto non più di 24 ore senza compiervi operazioni nei riguardi delle merci, sono perciò esentati dalla dogana dalla visita sommaria a bordo, col solo obbligo di presentare alla dogana stessa prima di partire il manifesto di carico o il lasciapassare che ne tiene luogo, per la semplice vidimazione.

Se, però, ritirato il manifesto il capitano non dovesse più partire nelle 24 ore, valgono anche per tali bastimenti le prescrizioni che si osservano per gli arrivi ordinari.

Uguale sorveglianza i militari debbono esercitare sui bastimenti giunti senza manifesto, impedendo che essi eseguano operazioni non autorizzate espressamente dalla dogana.

Bastimenti carichi di sali e tabacchi.

Art. 141.

Qualora approdino bastimenti con carico di sale e tabacchi in un porto non compreso fra quelli autorizzati all'approdo, i militari del Corpo debbono impedire che essi compiano qualsiasi operazione di carico o scarico, sottoponendoli a speciale sorveglianza permanente a bordo, a spese dei rispettivi capitani.

Bastimenti provveduti di speciale lasciapassare.

Art. 142.

Previa vidimazione della dogana, vale come lasciapassare per manifesto, per tutta la sua durata, la licenza dell'autorità marittima rilasciata ai conduttori di barche o rimor-

chiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, che non trasportano merci o trasportano soltanto merci nazionali per cabotaggio non soggette a vincolo della bolletta di cauzione.

Ad ogni approdo, i militari del Corpo si fanno esibire tale licenza, ne controllano gli estremi, si accertano che il carico corrisponda alle condizioni richieste per l'uso dell'agevolezza e che il titolare non sia persona che abbia commesso contrabbandi o sia imputato di contrabbando.

Nel caso che la licenza sia scaduta o che venga rilevata qualche irregolarità, i militari trattengono la licenza, facendone immediata denunzia alla dogana.

Sbarco delle merci.

Art. 143.

I militari del Corpo debbono assicurarsi che le operazioni di sbarco, eccettuate quelle indicate nel secondo comma dell'art. 128, siano sempre autorizzate dalla dogana, la quale da di regola il permesso relativo sulla copia del manifesto o sulle dichiarazioni presentatele dai destinatari delle merci.

Le merci sbarcate vengono da essi sorvegliate fin quando non siano sdoganate o introdotte nei magazzini doganali, avvertendo che le merci debbono essere presentate alla dogana nella stessa condizione in cui vengono estratte dalla stiva del bastimento, escluso per i liquidi ogni detrazione o travaso, e che gli avanzi di merci rimasti a bordo dopo lo sbarco delle rispettive partite non possono essere raccolti in nuovi colli senza il permesso della dogana, e, ove questa non disponga altrimenti, senza l'assistenza dei militari del Corpo a bordo.

La stessa vigilanza i militari debbono esercitare sulle merci nazionali arrivate in cabotaggio, impedendo che vengano depositate insieme alle merci estere, fintantochè non vengano reintrodotte nello Stato o rispedite altrove, oppure riposte in appositi magazzini indicati dalla dogana.

Art. 144.

Spetta ai militari del Corpo di scortare le merci sbarcate, che si debbano eventualmente trasportare da una ad altra sezione doganale, sia per via di terra che per via di mare, quando la scorta venga ordinata dal Capo della dogana.

Parimenti, i militari scortano le merci che rimangono sui bastimenti i quali provengano da mare e debbano, per fiumi e canali, recarsi nell'interno del Regno, quando la visita delle merci stesse debba aver luogo, per autorizzazione del capo della dogana, nel luogo di destinazione dei bastimenti.

Trasbordo delle merci.

Art. 145.

Salvo che non sia disposto diversamente dal capo della dogana, i militari del Corpo debbono sempre presenziare le operazioni di trasbordo nei luoghi e nel tempo determinati dalla dogana che le autorizza, tanto se le operazioni stesse si fanno direttamente da bordo a bordo o per mezzo di barche d'alleggio, quanto se si fanno con breve sosta delle merci sulle banchine o nei magazzini doganali.

Scopo dell'assistenza è quello di stabilire la identità dei colli e delle merci alla rinfusa che si trasbordano, in confronto dei documenti consegnati ai militari col permesso di trasbordo.

Il riscontro deve essere fatto all'atto dell'imbarco sul bastimento che riceve le merci, man mano che queste vengano trasbordate dall'altro bastimento o dalle barche di alleggio; oppure sulle banchine, al momento dell'imbarco, se le merci furono sbarcate in attesa di trasbordo.

Imbarco delle merci.

Art. 146.

Rispetto all'imbarco delle merci, i militari del Corpo debbono vigilare perchè, salva l'eccezione di cui all'art. 128, le operazioni si compiano nelle ore permesse ed in conformità delle autorizzazioni date dalla dogana e dei documenti doganali relativi alle merci stesse.

Quando a bordo dei bastimenti si compiano contemporaneamente operazioni di imbarco, di sbarco e di trasbordo di merci, i militari debbono assicurarsi che ciascuna di dette operazioni si svolga distintamente dalle altre, ad evitare commistione di merci e possibili irregolarità o tentativi di frodi.

Art. 147.

Nel caso di imbarco di merci con « bolletta di lasciapassare per merci estere » o con « bolletta di esportazione per merci ammesse all'abbuono delle imposte di fabbricazione o alla restituzione dei diritti » o con « bolletta di riesportazione », spetta ai militari del Corpo di scortarle fino a bordo, a meno che, per disposizioni permanenti o date di volta in volta dal capo della dogana, non sia stabilito che si prescinda dalla scorta.

Art. 148.

Ove, per qualsiasi motivo, non possa effettuarsi l'imbarco già permesso dalla dogana di merci nazionali per le quali già sia stato pagato il dazio di esportazione, i militari del Corpo debbono tenere sotto vigilanza continua tali merci, fin quando la dogana non abbia provveduto pel compimento dell'operazione.

Disposizioni comuni all'imbarco, allo sbarco ed al trasbordo.

Art. 149.

I militari del Corpo destinati ad assistere alle operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco debbono assicurasi della corrispondenza delle merci coi documenti doganali ed attestare su questi l'avvenuta operazione, indicando le eventuali differenze riscontrate.

Nelle operazioni di sbarco dei bagagli dei passeggeri provenienti da scali esteri o nazionali, i militari eseguono una vigilanza analoga a quella prescritta per gli stessi arrivi coi treni.

Quando si tratti d'imbarco delle merci menzionate nell'articolo 147, l'attestazione deve comprovare non soltanto l'eseguito imbarco, ma anche l'esistenza delle merci sul bastimento in partenza. A tal uopo, se la bolletta doganale è munita di contro-bolletta e di riscontrini, l'attestazione deve essere apposta anche su di essi.

Art. 150.

Alle operazioni di sbarco o trasbordo di sale e tabacchi, i militari del Corpo debbono assistere continuamente. Ultimata l'operazione si recano poi a bordo del bastimento, per constatare se vi si trovino altri generi di privativa, e fanno di ciò speciale annotazione nel manifesto presentato alla dogana.

Art. 151.

Per le merci che si imbarcano a riprese con l'emissione di buoni in dipendenza della bolletta doganale, l'attestazione si appone anche sui singoli buoni.

Art. 152.

Quando lo sbarco, l'imbarco od il trasbordo delle merci avvengano soltanto per una parte delle merci indicate nei rispettivi documenti doganali, i militari del Corpo attestano su questi documenti la parziale operazione, consegnandoli poi alla dogana.

Se, per l'immediata partenza del bastimento, non potessero trattenersi i documenti relativi all'imbarco od al trasbordo, i militari appongono l'attestazione, e ne informano la dogana per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 153.

Per le operazioni di sbarco, trasbordo ed imbarco compiute, tanto di giorno quanto di notte, dalle navi da guerra nazionali, od anche estere per gli Stati coi quali siavi reciprocità di trattamento, i militari del Corpo si limitano a sorvegliare le merci da mare. Quando però le merci destinate all'imbarco od al trasbordo sulle dette navi siano estere, i militari del Corpo le scortano fin sotto la nave e ritirano, sui documenti doganali riferentisi alle merci, o ricevono su foglio a parte da consegnarsi alla dogana, una attestazione di ricevuta, scritta dal comandante o da chi per esso.

Allo stesso modo i militari del Corpo si regolano per i bastimenti da diporto (yachts), avvertendo che i soli yachts di bandiera estera possono imbarcare merci estere per provviste o dotazione di bordo, quando appartengono ad uno Stato che accordi eguale trattamento ai yachts italiani, che approdano nei suoi porti.

Disposizioni speciali per il cabotaggio.

Art. 154.

Nelle operazioni d'imbarco, sbarco e trasbordo di merci in cabotaggio, oltre all'adempimento degli incarichi già specificati negli articoli precedenti, spetta ai militari della Guardia di finanza:

a) accertare, col concorso degli impiegati doganali, od anche senza questo concorso, quando così sia disposto dal capo della dogana, l'esistenza a bordo delle merci giunte in cabotaggio ed altrove destinate nel caso di reintroduzione parziale;

b) vigilare l'imbarco e lo sbarco, anche fuori del circuito degli uffici doganali, delle merci che alla rinfusa possono spedirsi in cabotaggio e reintrodursi nello Stato, senza documenti doganali, perchè esenti da qualsiasi diritto di confine all'importazione ed alla esportazione e non soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali;

c) sorvegliare il movimento delle botti e dei barili vuoti spediti in cabotaggio e reintrodotti nello Stato senza lasciapassare, al fine di accertare che siano muniti del bollo che ne prova la nazionalità;

d) accertare il regolare stato delle stive e dei compartimenti dei piroscafi ammessi al trasporto delle merci in cabotaggio, nei modi stabiliti dall'art. 64 della legge doganale (1);

e) vigilare continuamente le merci che devono essere spedite con la procedura speciale della lista di carico, fintanto che non siano imbarcate e rinchiuse nelle stive, non abbandonando il piroscafo finchè non sia piombato il boccaporto o l'accesso al compartimento;

f) procedere allo spiombamento delle stive all'arrivo dei piroscafi, previo accertamento dell'integrità della chiusura e dei contrassegni apposti dalla dogana di partenza, fare il riscontro sommario dei colli, man mano che vengono estratti dalle stive, in confronto dei lasciapassare-lista di carico e scortarli a terra fino all'introduzione nei magazzini;

g) se debbono rimanere merci a bordo dopo le operazioni di sbarco ed imbarco, sorvegliare continuamente le stive dei piroscafi, fin quando rimangono aperte pel compimento delle operazioni suddette;

h) scortare da uno ad altro piroscafo le merci spedite coll'anzidetta procedura, nel caso che debbano essere trasbordate.

Bastimenti in partenza.

Art. 155.

Pei bastimenti in partenza i militari del Corpo debbono assicurarsi che non escano dal porto o dalla rada senza averne ricevuto permesso scritto dalla dogana. Debbono anche procurare di accertarsi che le merci portate dai bastimenti in partenza siano regolarmente coperte dai documenti doganali.

Debbono inoltre riscontrare la licenza dell'autorità marittima valevole come lasciapassare, di che al precedente articolo 142, e sorvegliare anche i galleggianti che partono carichi di merci per le quali è libero l'imbarco e lo sbarco senza recapiti doganali, di che alla lettera *b*) dell'art. 154.

Se da bastimenti già muniti del manifesto di partenza si intenda di sbarcare merci o provviste, i militari si assicurano che tale sbarco sia stato espressamente autorizzato dalla dogana.

Disposizioni comuni pel servizio di mare.

Art. 156.

Ogniqualvolta i militari del Corpo, nei luoghi di approdo, si mettano in contatto di bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, debbono prontamente renderne informata l'autorità sanitaria marittima, e porsi a disposizione di questa al pari dell'equipaggio dei bastimenti.

Analogamente, ogni volta che compiano nel mare territoriale visite a bordo di bastimenti provenienti dall'estero, i militari del Corpo debbono, all'approdo, darne pronta notizia all'autorità sanitaria marittima, indicando il nome e la provenienza dei bastimenti visitati.

I natanti di qualsiasi specie addetti al servizio della Guardia di finanza sono assimilati, anche nei rapporti della sanità marittima, a quelli della Regia marina.

CAPO III.

Vigilanza presso le dogane e nei depositi doganali.

Art. 157.

I militari della Guardia di finanza di servizio presso le dogane hanno attribuzioni di sorveglianza e di riscontro.

La sorveglianza si esercita ni locali e negli spazi doganali ed è diretta a far osservare le disposizioni date dalla dogana per la sicurezza e il buon ordine dei locali, per la disciplina del movimento delle merci e per la custodia di esse, impedendo che avvengano sottrazioni, manipolazioni, confusioni o sostituzioni di merci.

Il riscontro si esercita:

alle porte ed ai varchi di uscita delle dogane, per assicurare che non si asportino merci dai locali e dagli spazi

---

(1) Art. 64 della legge doganale. — Il trasporto delle merci nazionali da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o in parte di stiva dei piroscafi delle società di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane, è sottoposto al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.

doganali e dagli altri luoghi in cui furono verificate, se non sono accompagnate dalla rispettiva bolletta;

ai varchi doganali del confine di terra, per le attestazioni di entrata od uscita delle merci, quando occorrano, sulle bollette che le accompagnano.

Rientrano pure nella funzione di riscontro le attestazioni di imbarco, sbarco, trasbordo ed esistenza a bordo, ove siano richieste, sulle bollette che accompagnano le merci.

Art. 158.

E' compito dei militari del Corpo d'intervenire al compimento delle operazioni di visita doganale anche quando si eseguano fuori degli spazi e dei luoghi ordinariamente assegnati, per esercitare sulle merci la necessaria vigilanza fino al termine delle operazioni ed apporre sulle bollette i visti stabiliti.

Art. 159.

I militari del Corpo che prestano servizio di sorveglianza nelle dogane e nei luoghi in cui si compiono operazioni doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dal capo della dogana e, per esso, dai capi reparto degli uffici cui sono rispettivamente addetti, eseguendone gli ordini e le istruzioni.

I militari incaricati del servizio di riscontro, operano secondo gli ordini dati dai superiori del Corpo d'accordo col capo della dogana.

Riscontro delle merci con bolletta in uscita dalla dogana.

Art. 160.

Per le merci con bolletta di uscita dalla dogana compito principale dei militari del Corpo destinati al servizio di riscontro è quello di accertare sommariamente la corrispondenza dei colli o delle merci alla rinfusa, nonchè delle marche per merci visitate che fossero state applicate ai colli, con le indicazioni della relativa bolletta.

Se la bolletta è di data anteriore al giorno di uscita delle merci, i militari si assicurano che siano stati pagati i diritti di magazzinaggio anche per il tempo intercorso, promovendone altrimenti la riscossione.

Delle bollette prendono nota in apposito registro (registro di riscontro delle merci accompagnate da bollette doganali), nel quale descrivono anche le merci cui si riferiscono i documenti; dopo di che, appongono su questi l'attestazione di uscita per esaurirli e impedirne il doppio uso.

Quando le bollette siano munite di riscontrini, i militari osservano che siano autenticati con la firma dell'impiegato e col bollo di ufficio della dogana, e ripetono su di essi le attestazioni apposte sulle bollette, dalle quali li distaccano al momento dell'uscita delle merci dalla dogana.

Riscontro delle merci accompagnate da buoni di visita eseguita a riprese.

Art. 161.

Quando l'uscita di una partita di merci dalla dogana avvenga a riprese mediante buoni, i militari del Corpo in servizio di riscontro: si accertano della corrispondenza dei colli o delle merci che li accompagnano; prendono nota delle merci e dei documenti nel registro di riscontro delle merci accompagnate da buoni di visita eseguita a riprese; appongono sui buoni le attestazioni di uscita dalla dogana per esaurirli ed impedirne il doppio uso, e li riconsegnano poscia alla dogana.

Art. 162.

Nell'esportazione a riprese, per via di mare, di merci esenti da dazio, quando il capo della dogana abbia consentito che la spedizione si effettui senza rilascio di buoni, i militari del Corpo in servizio di riscontro sorvegliano l'imbarco della intera partita e pongono sulla bolletta l'attestazione relativa.

Esito dei registri di riscontro.

Art. 163.

I registri di riscontro di che il precedente art. 160, giornalmente, e quelli di cui all'art. 161, al termine dell'operazione, devono essere presentati alla dogana per accertarne la corrispondenza con quelli tenuti dall'ufficio stesso.

Quando siano esauriti, si consegnano alla dogana per la sostituzione.

Registri dei visti.

Art. 164.

I militari del Corpo in servizio di riscontro presso le dogane del confine di terra o di lago tengono il registro dei visti, per annotarvi: i *visti uscire dallo Stato* apposti:

sulle bollette di cauzione per merci estere in uscita per transito, e per riesportazione da deposito o da temporanea importazione;

sulle bollette di merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti o con abbuoni;

sulle bollette di temporanea esportazione, e su quelle di cauzione o di lasciapassare per circolazione;

e i *visti entrare nello Stato* apposti sulle bollette di cauzione o di lasciapassare per merci in circolazione al reingresso nel Regno.

Parimenti presso le dogane di mare i militari di riscontro tengono il registro dei visti per annotarvi i *visti imbarcare* apposti sulle bollette di lasciapassare e di cauzione, sulle bollette di esportazione temporanea o con restituzione di diritti o con abbuoni e sulle bollette di riesportazione a scarico di temporanea importazione; nonchè i *visti sbarcare* apposti sulle bollette di lasciapassare e di cauzione.

Le bollette di lasciapassare che hanno servito per la reintroduzione in cabotaggio di merci non soggette a dazio di esportazione si trattengono e si uniscono al registro dei visti ove sono annotate le attestazioni di sbarco.

I registri esauriti, con i documenti che vi fossero allegati, devono essere consegnati alla dogana.

Autenticazione dei visti sulle bollette.

Art. 165.

Qualunque attestazione fatta dai militari del Corpo sulle bollette o altri documenti deve essere sottoscritta in modo intelligibile e autenticata, quando sia prescritto, col bollo di ufficio.

Controvisite.

Art. 166.

In caso di fondato sospetto di irregolarità o di frode riguardo alle merci che escono dal recinto doganale, i militari del Corpo devono richiedere che esse vengano sottoposte a controvisita.

La richiesta deve farsi o all'ispettore capo di controllo incaricato del servizio di riscontro permanente delle merci,

o al capo del servizio visite, o, dove l'uno e l'altro manchino, al capo della dogana.

La controvisita si esegue da un impiegato della dogana all'uopo delegato o dal capo della dogana stessa, con la presenza del proprietario delle merci o di chi per lui, e con la presenza altresì del militare richiedente. Il quale prende nota degli elementi distintivi della bolletta relativa alle merci verificate e li trascrive nel registro di riscontro, aggiungendo un breve cenno dei motivi che determinarono la richiesta della controvisita e del risultato di questa.

Art. 167.

Nelle operazioni di sdoganamento compiute fuori del recinto doganale, la controvisita può essere richiesta anche prima che le merci vengano rimosse dai locali in cui l'operazione ha avuto luogo, purchè la relativa bolletta sia già stata registrata dalla dogana e consegnata alla parte.

Art. 168.

Negli uffici doganali presso le stazioni di confine, dove una seconda visita potrebbe ostacolare il movimento dei treni, non si debbono di regola richiedere controvisite; salvo il caso di assoluta certezza di frode.

Nei predetti uffici, però, i militari del Corpo che concorrono alla visita, diretta dagli impiegati doganali, possono sottoporre a questi i rilievi che reputano opportuni, durante l'operazione.

Assistenza alla distruzione di merci abbandonate o avariate

Art. 169.

Quando per disposizione della dogana, si debba far luogo alla distruzione di merci abbandonate o avariate, i militari del Corpo vi intervengono coi funzionari di dogana e con le altre persone che vi fossero interessate, concorrendo con essi alla redazione del verbale, destinato a far fede dell'operazione effettuata.

Ove la partita di merci sia di qualche importanza, deve sempre intervenire un ufficiale.

Vigilanza presso i depositi doganali di proprietà privata.

Art. 170.

Nelle operazioni che si compiano presso i depositi doganali di proprietà privata spetta ai militari del Corpo:

a) assistere all'introduzione delle merci ed apporre corrispondente attestazione sulle dichiarazioni, ad operazione compiuta, avvertendo che se la visita doganale si deve compiere presso i magazzini, le merci debbono essere scortate fino ai magazzini stessi e tenute poi sotto continua vigilanza, fino al momento dell'immissione nel deposito;

b) presenziare l'estrazione delle merci dal deposito ed apporre il visto sui documenti doganali relativi, tenendo sotto continua sorveglianza le merci stesse fino al compimento dell'operazione doganale se, per concessione del capo della dogana, la visita non dovesse eseguirsi nell'interno dei magazzini;

c) sorvegliare e scortare fino all'imbarco le merci che si estraggono dai depositi per essere spedite all'estero o ad altra dogana per via di mare, quando l'operazione non sia fatta con bolletta di cauzione;

d) presenziare ogni operazione di travaso, di scomposizione o ricomposizione di colli o di mutamento dei recipienti, accertandosi che le operazioni stesse abbiano luogo nei modi permessi dalla dogana;

e) intervenire alle verificazioni ordinarie e straordinarie eseguite dalla dogana;

f) scortare le merci che vengono eventualmente trasportate dai depositi alla dogana, o da uno ad altro magazzino di deposito, tranne quando si tratti di magazzini privati esenti dall'obbligo della seconda chiave, nel quale caso i militari del Corpo si limitano a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci, ove ciò sia disposto dalla dogana.

Vigilanza nei magazzini generali.

Art. 171.

Il servizio di vigilanza presso i magazzini generali è eseguito dai militari della Regia guardia di finanza in conformità delle disposizioni speciali che per ciascun magazzino generale sono stabilite dai direttori delle circoscrizioni doganali.

Di regola, essi sorvegliano tutti gli accessi ai magazzini, nelle ore di servizio, a garanzia dei diritti doganali, e provvedono allo stesso effetto, per la vigilanza esterna, saltuaria, nelle ore in cui i magazzini sono chiusi.

Vigilanza presso i depositi franchi.

Art. 172.

I militari del Corpo devono permanentemente vigilare intorno al recinto esterno ed ai varchi dei depositi franchi, per impedire che vi si introducano merci senza il permesso della dogana, che se ne estraggano irregolarmente od in frode, che accedano nel recinto persone non ammesse ad entrarvi e che non sia esattamente osservata ogni prescrizione all'uopo stabilita dai regolamenti o emanata nella propria competenza dalla dogana.

Le merci che si introducono nel deposito o ne vengono estratte devono essere riscontrate in confronto coi relativi documenti doganali, sui quali i militari appongono analogo visto.

I militari non s'ingeriscono nelle operazioni che si compiono nell'interno dei depositi franchi; ma vigilano tuttavia per impedire che vi si detengano merci non ammesse all'introduzione nei depositi stessi, e per assicurarsi che non vi si preparino frodi e vi si osservino le speciali discipline prescritte.

Su richiesta o con l'assenso del capo della dogana, possono però i militari del Corpo eseguire nell'interno dei depositi ricognizioni e perquisizioni, con l'assistenza di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia, od anche senza, se il delegato non interviene nel termine fissato per l'operazione.

CAPO IV.

SERVIZIO NELLE ZONE DI VIGILANZA DOGANALE.

Art. 173.

Nelle zone doganali di vigilanza, i militari del Corpo esercitano una speciale sorveglianza su le merci estere soggette a diritti di confine, le quali circolino o siano custodite nelle zone stesse, all'intento di reprimere il contrabbando che fosse sfuggito alla vigilanza dei reparti di confine.

Salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni, possono perciò i militari del Corpo visitare le merci anzidette, per accertarne la legittima provenienza, e sequestrarle quando vi siano indizi che procedano dall'estero e siano entrate in contrabbando nello Stato.

I detentori di merci sequestrate devono dimostrarne la provenienza con documenti e precise indicazioni: quando ri-

fiutino le indicazioni oppure manchino le prove della legittima provenienza, i militari li denunciano come responsabili di contrabbando.

Art. 174.

Quando con decreto Reale, vengano sottoposti a particolare sorveglianza ed a speciale permesso i depositi, in prossimità del confine di terra, delle merci che presentano maggiori pericoli di contrabbando, i militari del Corpo esercitano la vigilanza ed il controllo di tali depositi, alle condizioni e nei modi stabiliti dal decreto relativo.

CAPO V.

Vigilanza nell'interno del territorio. Vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie interne.

Art. 175.

In tutto il territorio del Regno i militari del Corpo debbono impedire la circolazione, la detenzione e il consumo di merci estere introdotte in frode ai diritti di confine. Vigilano, perciò, e sequestrano le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente, ed anche quelle non perseguitate continuamente quando risulti che il contrabbando fu consumato; vigilano per prevenire e reprimere ogni eventuale frode od abuso riguardo a merci che godano di esenzione o riduzione di imposta subordinatamente all'uso cui sono destinate; ed esercitano ogni altra sorveglianza e controllo, richiesti dalle leggi e dai regolamenti di dogana.

Art. 176.

Per l'adempimento dei còmpiti di cui all'articolo precedente, i militari del Corpo hanno facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie, verificare le merci in arrivo, in transito ed in partenza, e richiedere al capo stazione tutte le indicazioni che ritengano opportune, relativamente ai colli che sospettino contenere merci in contrabbando o generi di privativa. Quando siano richiesti dai capi delle stazioni ferroviarie, debbono anche prestarsi ad assistere all'apertura dei colli che quelli ritengano sospetti nei riguardi finanziari.

In tali casi, le merci ed i bagagli riconosciuti di contrabbando debbono essere trattenuti nella stazione di partenza od in altra successiva se fossero già stati spediti, e i militari li identificano ed assicurano, dandoli in consegna al capo della stazione, pel tempo occorrente alla compilazione del processo verbale, cui devesi — di regola — provvedere immediatamente.

Poscia rilasciano al capo stazione copia autentica del verbale e ritirano le merci sequestrate, per consegnarle all'ufficio presso il quale debbono essere concentrate.

Qualora i capi stazione si rifiutino di presenziare l'apertura di colli che si sospettino di contrabbando, i militari, per eseguire le verifiche, debbono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 177.

Agli ufficiali della Guardia di finanza, ed ai sottufficiali che essi eventualmente ritengano di delegare con apposito ordine scritto, è inoltre consentito, per vigilare sul movimento delle merci, di esaminare i registri delle spedizioni in arrivo e in partenza, presso le stazioni ferroviarie.

Per tali verifiche essi si rivolgono al capo della stazione, e le eseguiscono poi con riguardo alle esigenze del servizio ferroviario, in guisa che questo non abbia ad esserne perturbato. In caso di rifiuto, gli ufficiali ricorrono all'autorità giudiziaria, per ottenere l'ordinanza di consegna dei registri per le necessarie operazioni.

Art. 178.

Nel caso di sospetto che fra le merci spedite in vagoni chiusi e piombati dalle ferrovie si nascondano colli di contrabbando, i militari del Corpo possono chiedere che siano rimossi i piombi dei vagoni per le opportune verifiche, anche presso una stazione che non sia quella di destinazione delle merci.

Per non incagliare il movimento dei treni, tale operazione deve essere fatta, di regola, in una delle stazioni in cui la fermata stabilita dall'orario sia tale da permettere la verificazione delle merci ed il successivo ripiombamento dei carri. A tale effetto i militari del Corpo possono prendere posto sul treno, senza pagamento del biglietto, per scortarlo fino ad una delle anzidette stazioni.

L'apertura dei vagoni ed il riscontro delle merci deve sempre aver luogo col concorso del capo convoglio e di un impiegato della stazione, e devesi far risultare da un processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Se ai carri vengono applicati nuovi piombi, ciò deve farsi constare nel processo verbale.

Spiombamento e ripiombamento dei vagoni.

Art. 179.

I militari del Corpo debbono aderire alle richieste delle Amministrazioni ferroviarie per presenziare lo spiombamento ed il ripiombamento dei vagoni piombati dalle dogane, quando debbasi eventualmente provvedere, durante il viaggio, al cambiamento del mezzo di trasporto delle merci spedite con bolletta di cauzione in vagoni piombati, e non siavi una dogana od altro ufficio finanziario vicino alla stazione in cui l'operazione deve eseguirsi.

In tal caso i militari, verificata la incolumità delle chiusure doganali, assistono allo scarico, provvedono all'assicurazione dei nuovi mezzi di trasporto mediante l'apposizione di altri contrassegni, e fanno di tutto ciò speciale menzione nella bolletta di cauzione che accompagna le merci.

Parimenti a richiesta degli agenti delle ferrovie, i militari debbono prestarsi ad apporre ai vagoni nuovi contrassegni in sostituzione di quelli eventualmente perduti durante il viaggio, avvertendo che l'aggiunta dei contrassegni può essere fatta senza formalità alcuna, quando quelli rimasti siano sufficienti a garantire che non siano state alterate le chiusure doganali; altrimenti si deve provvedere al riscontro del carico in confronto della bolletta doganale e col concorso degli agenti ferroviari. Nel primo caso, basta far annotazione dell'operazione compiuta sulla bolletta; nel secondo occorre compilare apposito processo verbale, indicando lo stato dei carri, il risultato del riscontro fatto alle merci ed il numero e la qualità dei nuovi contrassegni apposti. Il verbale viene poi trasmesso alla dogana cui le merci sono destinate.

Copia del verbale deve essere unita alla bolletta di cauzione, facendone menzione su di questa.

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Art. 180.

In tutto il territorio del Regno, i militari della Regia guardia di finanza concorrono all'esercizio della vigilanza speciale sui condannati per contrabbando, a' termini dell'articolo 101 della legge doganale e secondo le determinazioni ad essi comunicate dall'autorità giudiziaria o da quella di pubblica sicurezza.

L'azione dei militari del Corpo deve mirare più specialmente ad impedire che il condannato possa consumare nuo-

vi reati di contrabbando, ed a fare osservare le prescrizioni imposte dalle predette autorità ai condannati.

A tale effetto, i militari procurano di conoscere personalmente gli individui soggetti alla vigilanza speciale, ne seguono quanto più è possibile l'azione, e, quando li sorprendano in contravvenzione alle ricevute prescrizioni, li arrestano e li consegnano all'autorità giudiziaria, oppure ai reali carabinieri od all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

Dell'arresto fanno constare mediante processo verbale in due esemplari, dei quali uno si fa tenere all'autorità cui viene consegnato l'arrestato, e l'altro viene trasmesso gerarchicamente al comandante del circolo.

Nel verbale debbono indicarsi in modo preciso i fatti che stabiliscono la trasgressione delle prescrizioni imposte al condannato; e perchè queste risultino con esattezza, quando il verbale non debba essere trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, vi si unisce una copia della carta di permanenza del sorvegliato.

Art. 181.

Le notificazioni riguardanti i condannati per contrabbando sottoposti a vigilanza speciale vengono fatte dall'autorità di pubblica sicurezza ai comandanti di circolo, e questi ne prendono nota in apposito registro.

Di tale registro comunicano poi un estratto rispettivamente ai comandanti di compagnia, di tenenza o sezione e di brigata, con le opportune disposizioni di vigilanza.

Indipendentemente dalle notificazioni che ricevono, i comandanti di circolo possono richiedere direttamente all'autorità di pubblica sicurezza le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognano, e possono proporle anche i provvedimenti che reputino opportuni per la efficacia della vigilanza, specialmente per ciò che riguarda le prescrizioni da farsi ai condannati.

I predetti comandanti inoltre prendono nota in altro registro, a scopo di polizia finanziaria, di tutti gli individui nati e domiciliati nella circoscrzione del proprio circolo, i quali, pur non essendo sottoposti a vigilanza speciale, abbiano riportato condanne per fatti notevoli di contrabbando o vi siano stati implicati quali complici, ricettatori, assicuratori e simili.

Le comunicazioni necessarie per la tenuta di tale registro vengono fatte a cura dei comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli individui anzidetti vengono scoperti e puniti in via giudiziaria od amministrativa.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA VIGILANZA SUI PUNTI FRANCHI, SUI PORTI FRANCHI E PER LA NAVIGAZIONE AEREA.

Punti franchi di Trieste e di Fiume.

Art. 182.

Il servizio di vigilanza nei punti franchi di Trieste e di Fiume viene eseguito dai militari della Regia guardia di finanza in conformità delle speciali norme in vigore per tali istituti.

Porti franchi.

Art. 183.

Per la vigilanza relativa ai porti franchi, i militari del Corpo si attengono alle norme a tale effetto stabilite nonchè alle istruzioni emanate nella rispettiva competenza dall'autorità doganale e dai comandi del Corpo.

Navigazione aerea.

Art. 184.

I militari della Regia guardia di Finanza vigilano:

che ogni aeromobile, straniero o italiano, proveniente dall'estero o all'estero diretto, salve le eccezioni legalmente consentite, discenda e parta dall'aeroporto doganale più vicino al punto di transito del confine;

che detto passaggio del confine si effettui alla frontiera di terra in corrispondenza delle rotte obbligatorie stabilite e sul litorale marittimo per tutti i punti che non siano compresi nei limiti di una zona vietata al volo;

che tutti gli aeromobili provenienti dall'estero o diretti all'estero siano muniti del manifesto di carico;

che parimenti ne siano muniti gli aeromobili che viaggiano da un punto all'altro dello Stato, ove non ne siano esentati ai termini del successivo articolo 188.

che ogni aeromobile impiegato nell'aeronavigazione nazionale od internazionale sia munito del prescritto giornale di rotta e, se trasporta passeggeri, di un elenco da cui risultino il nome, il cognome e il domicilio di ciascuno di essi.

Art. 185.

Nel caso di aeromobili che navighino su zone vietate o senza attenersi alle speciali prescrizioni relative alla rotta ed alla quota, i posti di servizio incaricati di tale vigilanza provvedono a fare all'aeromobile — se vi siano stati autorizzati — le segnalazioni all'uopo stabilite dal Regolamento per la navigazione aerea, e danno immediato avviso del passaggio, per telefono o, in mancanza, per telegrafo, con assoluta precedenza su qualsiasi altro fonogramma o telegramma, al comando dell'aeroporto, dove l'aeromobile, ai termini del precedente articolo, dovrebbe approdare.

L'avviso, redatto in forma chiara e concisa, deve essere preceduto dalla formula « rotta aerea » e contenere l'indicazione dei contrassegni dell'aeromobile.

Art. 186.

Il manifesto di cui devono essere muniti i comandanti di aeromobili provenienti dall'estero al passaggio sulla linea di confine è quello autenticato dalle autorità estere del luogo di provenienza, se ivi il manifesto sia prescritto, o quello vidimato dall'autorità consolare italiana, quando per determinate provenienze ciò sia stabilito.

Il manifesto degli aeromobili che viaggiano da un punto all'altro dello Stato o dallo Stato si recano all'estero, è quello vidimato dall'autorità doganale dell'aeroporto di partenza.

Art. 187.

Il manifesto deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante ed il numero del suo brevetto;

c) il luogo di provenienza;

d) la indicazione sommaria del carico, e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli, e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compreso il combustibile;

f) numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni, e deve essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'inscrizione sul manifesto dei bagagli che portano seco i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta la inscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione dell'aeromobile che devono tenersi a bordo per la navigazione: tali oggetti devono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni, il manifesto si considera come non esistente.

Art. 188.

Gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale dello Stato possono, con disposizione ministeriale, essere esentati dall'obbligo del manifesto ed hanno in tal caso facoltà di approdare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

Art. 189.

In ordine ai trasporti vietati, i militari della Regia guardia di finanza sorvegliano che non si portino a bordo degli aeromobili:

a) apparati radiotelegrafici o radiotelefonici, senza speciale licenza rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità;

b) apparecchi fotografici o cinematografici di presa, senza speciale permesso, strettamente personale, rilasciato dal Ministero per l'aeronautica, o senza che gli apparecchi stessi siano portati a bordo come bagaglio, imballati e piombati in modo da non potersene fare uso durante il volo, e la loro esistenza a bordo risulti da apposita dichiarazione apposta dal comandante dell'aeroporto di partenza sulla prescritta lista dei passeggeri;

c) esplosivi, armi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale, sia da aeromobili esteri, sia da aeromobili nazionali privati.

I militari di finanza curano pure di sorvegliare l'osservanza di ogni altra restrizione cui fosse sottoposto dalle competenti autorità il trasporto di oggetti diversi da quelli su indicati, nei riguardi degli aeromobili esteri e nazionali.

Art. 190.

All'approdo degli aeromobili negli aeroporti doganali, è compito precipuo dei militari del Corpo di assicurare che nè persone, nè bagagli, nè merci qualsiansi sbarchino prima dell'intervento della dogana; di vigilare le merci altrove destinate e le provviste di bordo, che, col permesso della dogana, rimangono sull'aeromobile; e di apporre le attestazioni di visto arrivare e visto partire sulle dichiarazioni degli speditori, rese valide dalla dogana come bollette di lasciapassare, per il trasporto di merci da un punto all'altro dello Stato.

Art. 191.

Alla partenza dagli aeroporti doganali, i militari del Corpo ivi assegnati devono tenere sotto vigilanza gli aeromobili durante i preparativi e curare che non vengano caricati colli i quali non siano stati presentati alla visita doganale e, se del caso, piombati.

Art. 192.

Oltre a quanto è prescritto dai precedenti articoli 190 e 191, i militari del Corpo di servizio negli aeroporti doganali osservano, in quanto siano applicabili ai trasporti di merci per via aerea, le disposizioni di vigilanza e di riscontro in vigore per le ordinarie spedizioni doganali ed ottemperano alle speciali consegne ed istruzioni che fossero all'uopo stabilite d'intesa tra la dogana e i comandi del Corpo interessati.

Art. 193.

Nel caso di approdo forzato di aeromobili fuori dei luoghi prescritti, il comando di reparto del Corpo che ne abbia notizia, quando non sia in prossimità un ufficio di dogana, provvede agli opportuni riscontri, e, ove nulla trovi da opporre alla prosecuzione del viaggio, vidima il manifesto ed il giornale di rotta, indicando, se del caso, l'aeroporto doganale al quale l'aeromobile dovrà approdare per il compimento delle operazioni di sdoganamento.

Quando invece sia prossimo un ufficio di dogana, i militari del Corpo provvedono ad avvertirlo dell'avvenuto approdo e vigilano che nulla venga sottratto dall'aeromobile sino all'intervento dei funzionari dell'ufficio stesso.

Se, rimossa la causa del forzato approdo, l'aeromobile, senza aver compiuto alcuna operazione che apporti mutamento al carico, sia pronto a partire prima dell'intervento dell'autorità doganale, i militari del Corpo intervenuti, dopo i riscontri e le vidimazioni sopra specificate al primo comma, possono consentire alla partenza, dandone avviso all'ufficio doganale dell'aeroporto di destinazione.

Trattandosi di aeromobili stranieri, tale disposizione è applicabile solo se appartengano a Stati presso i quali vigono condizioni di reciprocità.

Art. 194.

Gli aeromobili con il loro carico provenienti dall'estero ed approdati, a causa di forza maggiore, fuori degli aeroporti doganali stabiliti, si considerano in contrabbando e devono essere dai militari del Corpo sequestrati, se, avvenuto l'atterramento, il comandante di essi, non abbia al più presto provveduto a farne denuncia alla più vicina autorità governativa o, in mancanza, al podestà del comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire.

Art. 195.

Agli effetti doganali e della polizia della circolazione aerea, il personale della Guardia di Finanza non si ingerisce dei viaggi e dei trasporti degli aeromobili nazionali militari, di polizia e di dogana.

Per gli aeromobili stranieri militari, procura di sorvegliare che non navighino sul territorio del Regno nè vi atterrino senza averne avuto speciale autorizzazione, e per quelli di polizia e di dogana, eventualmente autorizzati da patti internazionali a passare la frontiera, che si attengano alle condizioni dai patti stessi stabilite.

TITOLO IV.

Imposte di produzione.

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 196.

Il servizio della Guardia di finanza in materia di imposte di produzione si esplica:

con la vigilanza permanente o saltuaria presso le fabbriche o gli opifici, dove si producono, si rettificano, si

trasformano o si manipolano i generi soggetti ad imposta di produzione;

colla scorta delle merci in cauzione in entrata o in uscita presso le fabbriche e gli opifici ed i magazzini relativi;

col riscontro delle merci all'uscita dei magazzini ed ai varchi di uscita delle fabbriche ed opifici;

colla vigilanza su il trasporto, la detenzione, il deposito e la vendita dei prodotti di fabbrica;

colla vigilanza, all'esterno degli stabilimenti, in tutto il territorio del Regno, per la scoperta ed il sequestro degli apparecchi e dei generi di fabbricazione clandestina.

Art. 197.

E' permanente la vigilanza che si effettua nell'interno delle fabbriche, in modo continuativo, durante i periodi di lavorazione, secondo l'orario stabilito dall'ufficio tecnico di finanza. E' saltuaria, invece, quella che, durante la lavorazione, si esercita con sopraluoghi e accertamenti all'inizio e alla fine, e con verificazioni ad intervalli secondo l'interesse della vigilanza.

Art. 198.

L'assegnazione dei militari del Corpo occorrenti ai servizi di vigilanza presso le fabbriche ed opifici è fatta dai Comandi di Circolo, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

E' riservata al comando generale la facoltà di consentire, in via eccezionale e temporanea, su richiesta della direzione generale interessata, determinandone i compiti e la durata, l'assegnazione dei militari del Corpo presso le fabbriche, in sostituzione del personale civile dell'ufficio tecnico di finanza, nelle funzioni tecniche, contabili ed amministrative di competenza del ridetto personale.

Art. 199.

Quando ne ricorra il bisogno, per la semplificazione e l'economia dei servizi, i militari del Corpo in servizio di vigilanza nell'interno delle fabbriche potranno anche essere incaricati, in via sussidiaria, d'intesa tra l'ufficio tecnico di finanza e il Comando di circolo interessati, di alcune delle mansioni più semplici spettanti ai funzionari tecnici, sempre però che non ne derivi un impiego di militari in numero maggiore di quello normalmente occorrente e non ne risulti pregiudizio per la vigilanza.

Art. 200.

Non possono essere compresi fra gli incarichi sussidiari di cui all'art. 199:

1) l'apposizione e la rimozione dei suggelli agli apparecchi e parti di apparecchi di produzione, salvo quanto è prescritto dai successivi articoli 214 e 215;

2) la sorveglianza del regolare funzionamento tecnico dei congegni di misurazione e di controllo applicati agli apparecchi medesimi dall'Amministrazione;

3) l'accertamento e la registrazione dei prodotti di fabbrica, salvo quanto è disposto dal successivo art. 219;

4) le operazioni relative al movimento dei prodotti e le verificazioni, gli inventari e i riscontri nei magazzini di fabbrica e negli altri assimilati ai depositi doganali di proprietà privata;

5) la custodia delle seconde chiavi dei magazzini di materie e prodotti soggetti a vincolo della finanza, salvi i casi di necessità riconosciute dall'ufficio tecnico d'intesa col comando di circolo;

6) il rilascio delle occorrenti bollette di legittimazione e il rilascio e lo scarico delle bollette a cauzione;

7) l'accertamento e la registrazione delle materie prime che passano in fabbrica o in lavorazione, e la tenuta delle scritture contabili ed amministrative inerenti al funzionamento dell'ufficio finanziario di fabbrica, sempre che non vi sia l'assistenza, anche saltuaria, del funzionario tecnico responsabile;

8) le operazioni di denaturazione e altre che comunque importino l'abbuono o restituzione di imposta;

9) le verificazioni nei magazzini liberi di spirito e di bevande alcooliche.

Art. 201.

A richiesta dell'ufficio tecnico di finanza, un ufficiale o sottufficiale del Corpo, esclusi sempre i militari di servizio presso le fabbriche, interviene alle operazioni di che il n. 8 del precedente articolo, per presenziarne il compimento e firmare il verbale, in concorso dei funzionari dall'ufficio stesso incaricati.

Quando, per assenza o altro impedimento, la richiesta non possa essere assecondata, ne deve essere data pronta notizia all'ufficio tecnico di Finanza, perchè l'operazione possa eventualmente essere compiuta anche senza l'intervento dei militari del Corpo.

Art. 202.

I militari del Corpo, che non siano di servizio presso le fabbriche, possono compiere le verificazioni di che il n. 9 dell'art. 200, previa intesa col competente ufficio tecnico di finanza; a meno che non si tratti di ispezioni, per indagini, dei registri, delle bollette e delle materie esistenti, nel qual caso hanno facolà di procedere anche di propria iniziativa.

Art. 203.

Nell'interno delle fabbriche, i militari del Corpo comandati di vigilanza, o in sostituzione o in aiuto dei funzionari tecnici, dipendono per il servizio dall'ufficio tecnico di finanza interessato, nonchè dal capo dell'ufficio finanziario di fabbrica, rimanendo, invece, per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione del Corpo, alla dipendenza dei propri superiori gerarchici.

Art. 204.

Il servizio dei militari del Corpo nell'interno delle fabbriche è regolato da uno speciale ordine di servizio, compilato dall'ufficio tecnico di finanza e da questo comunicato in copia al comando di circolo interessato.

Art. 205.

Quando i militari del Corpo siano da soli destinati alla vigilanza nell'interno di una fabbrica , la direzione e la responsabilità di tale servizio spetta al più elevato in grado; se poi sono di sussidio a funzionari tecnici la direzione e la responsabilità spettano a questi ultimi.

Art. 206.

I comandanti di compagnia e di tenenza che abbiano personale di servizio nell'interno delle fabbriche possono effettuare saltuari ed improvvisi sopraluoghi per assicurarsi della regolare esecuzione del servizio medesimo e ove ravvisino un'inesatta osservanza delle disposizioni relative ne informano l'ufficio tecnico di finanza interessato per il tramite del comando di circolo.

Art. 207.

I servizi di scorta di merci in cauzione possono essere affidati dagli uffici tecnici di finanza in tutto o in parte ai militari di vigilanza nelle fabbriche o, quando abbiano la necessaria disponibilità di personale, anche ai reparti del Corpo della stessa sede.

Art. 208.

I servizi di riscontro alle porte ed ai varchi esterni degli stabilimenti e dei magazzini sono disposti e regolati dai comandi di circolo, con ordini di servizio, compilati d'intesa con l'ufficio tecnico di finanza e sono eseguiti dai militari del Corpo sotto la dipendenza esclusiva e responsabilità dei propri superiori gerarchici.

Art. 209.

Fuori dei casi di diretto accertamento da parte dei militari del Corpo che vi prestano servizio a norma degli ordini impartiti dall'ufficio tecnico di finanza, ogni altra operazione d'indagine per la ricerca e la scoperta di eventuali frodi od irregolarità nell'interno delle fabbriche dovrà essere dal personale del Corpo eseguita previa intesa con l'ufficio tecnico, salvo eccezionali circostanze di assoluta ed indeclinabile urgenza, da giustificarsi all'intendente di finanza oltre ad informarne insieme per norma il capo dell'ufficio tecnico medesimo.

CAPO II.

Vigilanza rispetto alla produzione.

Vigilanza sulle fabbriche di generi soggetti a imposta di produzione e sugli opifici di rettificazione e di trasformazione.

Art. 210.

Rispetto alla produzione è compito precipuo dei militari della Guardia di finanza di vigilare:

che non si istituiscano fabbriche ed opifici, dove si producano, si rettifichino, si trasformino o si manipolino generi soggetti ad imposta, senza la preventiva denuncia alla finanza;

che non si portino abusive variazioni agli apparecchi ed ai locali delle fabbriche e degli opifici, dopo la verificazione fattane dai rispettivi uffici tecnici di finanza;

che non si effettuino lavorazioni senza la preventiva dichiarazione o fuori dei termini della dichiarazione stessa e, quando sia il caso, senza il preventivo pagamento della imposta, ai termini delle rispettive leggi e dei regolamenti speciali;

che non si alterino o falsifichino i misuratori applicati dalla finanza per l'accertamento del prodotto, nonchè i contrassegni, bolli, sigilli, punzoni e marche di qualsiasi specie, che servono ad assicurare o ad identificare gli apparecchi od il prodotto.

Art. 211.

Per i riscontri di cui all'articolo precedente, i militari del Corpo hanno sempre facoltà di richiedere, nelle fabbriche e negli opifici, la prescritta denuncia di fabbrica, il verbale di verificazione redatto dall'ufficio tecnico di finanza, la licenza di esercizio e, quando le fabbriche o gli opifici siano in lavorazione, anche la dichiarazione di lavoro, nonchè il documento comprovante il pagamento della imposta nei casi in cui la lavorazione è subordinata al preventivo pagamento anzidetto.

Nelle fabbriche di polveri piriche e altri prodotti esplodenti, richiedono, inoltre, la licenza rilasciata dall'autorità politica per l'apertura della fabbrica.

Nelle fabbriche, negli opifici, nei magazzini di fabbrica e in quelli assimilati ai depositi doganali di proprietà privata pei quali sia prescritta la tenuta di registri di carico e scarico, i militari del Corpo esaminano anche tali registri, per constatarne la regolarità o per rilevarne dei dati.

Ove però di tratti di magazzini soggetti a vincolo di imposta, il riscontro delle materie e dei prodotti, eventualmente necessario per scopo d'indagini, non potrà essere compiuto dai predetti militari senza l'intervento dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 212.

Durante la lavorazione, i militari del Corpo debbono assicurarsi che si adoperino soltanto gli apparecchi e le materie dichiarate; che il prodotto non si faccia deviare nel passaggio dagli apparecchi di produzione a quelli di misurazione e che non si ecceda la quantità di prodotto dichiarata all'ufficio tecnico di finanza, o, comunque, con esso ufcio convenuta.

I militari debbono altresì assicurarsi che, fuori dei termini della lavorazione dichiarata, siano posti fuori d'uso, mediante suggellazione, tutti gli apparecchi di produzione, e, quando la lavorazione sia avvenuta senza il previo pagamento della imposta, debbono assicurarsi che tutto il prodotto sia depositato negli appositi magazzini di fabbrica assimilati a quelli doganali di proprietà privata, dai quali il prodotto stesso non può essere estratto che con pagamento d'imposta o, nei casi prescritti, in cauzione.

Art. 213.

Nelle fabbriche che pagano la tassa in abbonamento o in base alla produttività giornaliera ed in quelle di fuochi artificiali, i militari del Corpo debbono accedere saltuariamente per constatare che la lavorazione proceda in conformità delle condizioni prescritte, con gli apparecchi di produzione descritti nel verbale di verificazione e con le materie prime indicate nella dichiarazione di lavoro.

Art. 214.

Nelle fabbriche in cui l'accertamento del prodotto è delegato ai militari del Corpo, ed in quelle tassate in base alla produttività giornaliera, spetta ai militari medesimi di rimuovere i sigilli dagli apparecchi quando deve essere iniziata la lavorazione, e di riapporveli a lavorazione compiuta; facendo ciò risultare, a seconda dei casi, nelle dichiarazioni di lavoro o negli avvisi di vigilanza, oppure mediante apposito verbale.

Eguale compito spetta ad essi nelle fabbriche convenzionate, all'inizio ed al termine del periodo d'abbonamento.

Art. 215.

Nei casi di sospensione di lavoro presso le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, dipendenti da cause di forza maggiore e constatati dai militari del Corpo o ad essi denunciati dai fabbricanti, debbono i militari stessi apporre i suggelli agli apparecchi di produzione e far risultare le constatazioni fatte nelle fabbriche, mediante processo verbale, di cui rilasciano un esemplare al fabbricante, trasmettendone un altro al rispettivo ufficio tecnico di finanza.

Art. 216.

Quando le fabbriche sono inattive, la vigilanza dei militari del Corpo deve mirare a garantire che non vengano rimossi o in qualsiasi modo alterati i suggelli o gli altri contrassegni apposti agli apparecchi per assicurarne l'inattività.

Disposizioni speciali per l'imposta di produzione sugli spiriti.

Art. 217.

Agli effetti della imposta di produzione sugli spiriti, i militari del Corpo sorvegliano, oltre le fabbriche e gli opifici di rettificazione e trasformazione coi locali annessi, anche:

a) i locali nei quali si custodiscono apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione, o parte dei medesimi, qualunque sia il loro uso ed anche se non siano destinati ad alcuna di tali operazioni; avvertendo che i detentori, costruttori o rivenditori di detti apparecchi o di parte dei medesimi devono darne avviso all'ufficio tecnico di finanza, cui compete poi informarne i comandi di circolo per il servizio di sorveglianza;

b) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

c) i depositi di spirito liberi da tassa;

d) le fabbriche di aceto, nelle quali s'impiega spirito a tassa ridotta;

e) i locali annessi alle predette fabbriche di aceto;

f) i locali ove si compiano operazioni di adulterazione e quelli per il deposito dello spirito denaturato;

g) i locali nei quali si esercitano industrie con impiego di spirito denaturato;

h) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare.

Quando la concia non avvenga in questi ultimi stabilimenti, e lo spirito da estrarsi dai medesimi debba trasportarsi altrove senza bolletta di cauzione, spetta ai militari del Corpo di scortarlo fino al luogo della concia.

Parimenti, spetta ai militari del Corpo l'obbligo di scortare lo spirito che si trovi in dogana e sia destinato alla concia dei vini, quando l'operazione debba aver luogo fuori degli spazi doganali, a meno che il trasporto non avvenga con bolletta di cauzione.

Art. 218.

Per l'esatta osservanza delle prescrizioni e cautele, relative alle operazioni di denaturazione degli spiriti, l'ufficiale o sottufficiale del Corpo, che v'interviene a norma del precedente articolo 201, deve particolarmente tener presente:

che le operazioni si debbono compiere senza interruzione e non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole;

che gli agenti delegati dell'amministrazione devono assistere alle operazioni per tutta la loro durata;

che deve effettuarsi in presenza degli agenti stessi il trasporto del denaturante e dello spirito dai rispettivi magazzini di deposito al locale destinato per le operazioni di denaturazione e nel quale non deve trovarsi mai altro spirito nè puro nè denaturato

che il recipiente contenente il denaturante non presenti tracce di manomissione, conservi i suggelli originali della finanza quali risultano dal verbale redatto al momento della consegna e del quale una copia deve trovarsi presso l'esercente;

che allo spirito da denaturare non deve essere stata aggiunta alcuna sostanza estranea;

che i locali e i recipienti in cui sarà compiuta la denaturazione siano nelle condizioni risultanti dai verbali di verificazione all'uopo compilati dall'ufficio tecnico di finanza e non abbiano subito alcuna modificazione o alterazione;

che il denaturante deve essere aggiunto, nella proporzione prescritta, allo spirito dopo che questo sia passato nei recipienti destinati per la denaturazione, e, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e nel tempo necessari ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato;

che della eseguita denaturazione va compilato verbale, sottoscritto dall'ufficiale o sottufficiale insieme con gli altri agenti intervenuti;

che, infine, compiuta la denaturazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente introdotto nel locale all'uopo destinato, con annotazione nel relativo registro di carico e scarico.

Disposizioni relative alla imposta sulla birra.

Art. 219.

Nelle fabbriche di birra, in cui la imposta si riscuota mediante accertamento diretto del prodotto, i militari del Corpo ivi di vigilanza possono essere permanentemente incaricati di accertare il grado saccarometrico e il volume della birra prodotta.

Ai militari medesimi spetta inoltre di impedire che, dopo tale accertamento, la birra prodotta venga dal fabbricante diluita o vi siano aggiunte sostanze zuccherine.

CAPO III.

Vigilanza sul trasporto e sulla detenzione dei prodotti.

Art. 220.

Ai militari della R. guardia di finanza spetta inoltre il compito di vigilare che vengano osservate le discipline stabilite pel trasporto e la detenzione dei generi soggetti a imposta di produzione, anche dopo che sia stata per essi pagata la imposta.

Curano a tal uopo:

a) per gli spiriti:

che non si trasportino senza bolletta di legittimazione spiriti non denaturati in quantità superiore a 5 litri e spiriti denaturati in quantità superiore a 20 litri, avvertendo che per gli spiriti provenienti dall'estero la bolletta di legittimazione può essere sostituita da quella di pagamento dei diritti doganali;

che parimenti non si trasportino senza bolletta di legittimazione o di pagamento, come per gli spiriti non denaturati, i liquori e le bevande alcooliche, rimanendo essi esenti da tale vincolo solo quando siano contenuti in bottiglie di capacità non superiore ad un litro, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del comune ove esiste la fabbrica;

che non si trasportino senza bolletta di legittimazione alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, greggio o raffinato, anche se mescolati ad altre sostanze;

che la bolletta di legittimazione, o quella di pagamento resa valida dalla dogana come bolletta di legittimazione, non siano scadute di validità rispetto al termine fissato, perchè il genere giunga a destinazione.

Dell'emissione delle bollette di legittimazione possono essere incaricate le brigate del Corpo, d'intesa tra le intendenze di finanza e i comandi di circolo interessati;

b) per le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti, che non si trasportino senza la licenza rilasciata dalla competente autorità politica, in base alla prova della legittima provenienza di essi nei riguardi finanziari, prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo;

c) pei fiammiferi e per le cartine e tubetti per sigarette, che non se ne trasportino o non se ne detengano negli esercizi se non in involucri chiusi e muniti della marca di imposta pagata;

d) per la cicoria preparata, che non si detengano e non si trasportino in genere, succedanei di caffè non contenuti in pacchi di peso regolamentare chiusi ed identificati con le apposite fascette, fatta eccezione per gli esercizi di vendita, nei quali si possono tenere pacchi aperti fino al numero di tre, ciascuno di capacità non superiore a 100 grammi.

Disposizioni speciali per la vigilanza sulla produzione dei fiammiferi e delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 221.

I militari della Regia guardia di finanza in servizio permanente presso le fabbriche di fiammiferi debbono:

a) accertare che l'introduzione del fosforo negli opifici si effettui sotto l'osservanza delle norme di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 226;

b) assistere alla pesatura del fosforo destinato alla lavorazione dei fiammiferi, e al suo impiego nelle paste d'accensione, annotandone i dati in apposito registro. Debbono altresì accertarsi della chiusura dello speciale magazzino o ripostiglio, in cui il fosforo va custodito e del quale essi tengono una chiave;

c) seguire e annotare il movimento delle marche contrassegno, affidate in custodia alla finanza, custodire la seconda chiave dell'armadio ove sono conservate le rimanenze di esse, assistere all'applicazione delle marche stesse sui singoli condizionamenti, accertare saltuariamente la consistenza di quelle in corso di lavorazione, annotare in apposito verbale le deteriorate, addebitare al fabbricante le disperse;

d) tenere in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi separatamente per quelli destinati al consumo nel Regno e nelle Colonie o per l'esportazione, accertarsi dell'introduzione del genere nei rispettivi magazzini, custodire la seconda chiave dei medesimi;

e) vidimare e annotare gli estremi dei documenti di uscita per le spedizioni dei fiammiferi destinati al consumo interno e Colonie e gli estremi delle bollette a cauzione per le spedizioni destinate all'estero;

f) redigere mensilmente i rendiconti del movimento delle marche e dei fiammiferi e far apporre su di essi la firma del fabbricante;

g) vigilare a che non vengano sottratti fiammiferi al pagamento dell'imposta.

Art. 222.

I militari della Regia guardia di finanza nell'esecuzione del servizio di permanente vigilanza presso le fabbriche di cartine e tubetti per sigarette, debbono:

a) seguire il movimento delle marche per imposta annotandone i quantitativi per taglio su apposito registro di carisco e scarico, e vidimando, previo controllo, l'analogo registro tenuto dal fabbricante;

b) accertare le rimanenze mensili di marche in possesso del fabbricante confrontando le risultanze con le relative scritture e verbalizzando le eventuali differenze;

c) verificare giornalmente i prodotti ultimati iscrivendone i quantitativi nel registro di carico e scarico distintamente pel valore delle marche di cui debbono essere muniti, se destinati al consumo interno, oppure del contenuto dei singoli condizionamenti, se destinati all'estero;

d) controllare saltuariamente se ai condizionamenti ultimati sia stata applicata la marca-valore, corrispondente al contenuto in foglietti o tubetti.

Art. 223.

Per il disimpegno dei compiti di cui alle lettere *c*) ed *f*) del precedente articolo 221 e alla lettera *b*) dell'art. 222, i militari del Corpo assegnati alle fabbriche e posti alla normale dipendenza degli uffici tecnici di finanza ricevono disposizioni, oltre che da questi, dagli uffici compartimentali per i monopoli di Stato.

CAPO IV.

VIGILANZA SUI DEPOSITI.

Art. 224.

Rispetto al deposito dei generi soggetti a imposta di produzione, i militari del Corpo vigilano perchè non si istituiscano senza la prescritta autorizzazione, depositi di spiriti, di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti e di cicoria preparata od altri succedanei al caffè.

A tale effetto essi debbono tener presente:

a) per gli spiriti, che costituisce deposito il detenere una quantità superiore a 20 litri di spiriti non denaturati e a 50 litri di quelli denaturati. Occorre in tal caso che il depositario ne abbia fatta preventiva denunzia all'ufficio tecnico di finanza, e siasi sottoposto alla tenuta di un registro di carico e scarico, avvertendo che sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro, ma non dall'obbligo della denuncia, i venditori di spirito e di bevande alcooliche, purchè la quantità che detengono in deposito non superi complessivamente 100 litri e sia giustificata da regolare bolletta di legittimazione, e purchè inoltre ne facciano la vendita in quantità non eccedente 2 litri per volta;

b) pei prodotti esplodenti, che il deposito deve essere legittimato dalla licenza dell'autorità politica e dalla licenza rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza. Per gli esplodenti diversi dalle polveri piriche o dalle polveri senza fumo è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico;

c) per i fiammiferi, che non se ne detengano negli esercizi di vendita se non in involucri chiusi e muniti della marca-valore. La stessa disposizione vale anche per le cartine e i tubetti per sigarette, i quali generi non possono essere detenuti che da esercenti muniti di speciale licenza;

d) per la cicoria preparata, che costituisce deposito il detenere succedanei al caffè allo scopo di fornirli agli esercizi di vendita, e che il depositario deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza e deve tenere un apposito registro di entrata e di uscita.

CAPO V.

VIGILANZA SULLA VENDITA.

Art. 225.

Relativamente alla vendita dei generi soggetti ad imposta di produzione, è compito dei militari del Corpo di vigilare:

che non si vendano fiammiferi, nè cartine e tubetti per sigarette in condizione diversa da quella indicata alla lettera *c*) del precedente art. 220;

che non si espongano in vendita succedanei al caffè non condizionati secondo il disposto della lettera *d*) dello stesso articolo;

che non si eserciti lo smercio dei prodotti esplodenti senza la licenza dell'autorità politica.

CAPO VI.

VIGILANZA PREVENTIVA A TUTELA DELLE IMPOSTE DI PRODUZIONE.

Art. 226.

La Guardia di finanza deve anche vigilare sugli apparecchi di produzione e sulle materie prime occorrenti per la fabbricazione dei prodotti soggetti a tassa, ed a tale effetto si assicura:

a) che i detentori, costruttori e venditori di apparecchi ed oggetti in genere, atti alla fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti od a quella dei fiammiferi, ne facciano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, avvertendo che, per tenere in deposito materie che siano atte od appariscano destinate alla fabbricazione di prodotti esplosivi occorre la licenza dell'autorità politica;

b) che il fosforo, e qualunque altra sostanza che possa a questo sostituirsi per la fabbricazione dei fiammiferi non venga trasportato senza la bolletta di cauzione, se proviene dall'estero ed è destinato ad una fabbrica o deposito già denunciati all'ufficio tecnico di finanza; oppure senza la fattura del negoziante munita della data del nulla osta dell'ufficio tecnico, se proviene da un deposito autorizzato alla vendita con la prescritta licenza dell'intendenza. Spetta inoltre ai militari del Corpo di aderire alle richieste degli importatori di fosforo, per le prescritte verificazioni, quando questo è giunto a destinazione, e di assicurarsi che il movimento del fosforo sia tenuto in evidenza giorno per giorno, in appositi registri, presso gli importatori ed i negozianti o presso coloro che lo impiegano in quantità superiore a 200 grammi l'anno;

c) che le radici di cicoria e le barbabietole disseccate importate dall'estero siano scortate da bolletta di cauzione fino alle fabbriche di cicoria cui sono destinate;

d) che del pari sia scortato il malto torreffatto estero destinato alle fabbriche di birra;

e) che non si rigenerino spiriti;

f) che i melazzi non si impieghino, per l'estrazione dello zucchero, fuori delle fabbriche autorizzate e dei periodi di tempo indicati nella dichiarazione di lavoro, e siano fuori delle fabbriche accompagnati da bolletta di cauzione e, quando abbiano meno di 63 di quoziente di purezza, da certificato di legittima provenienza;

g) che siano state denunciate all'ufficio tecnico le officine e i congegni producenti gas-luce ed energia elettrica anche per scopi non soggetti a tassa.

Vigilanza ai fini della tassa di vendita sugli oli minerali.

Art. 227.

Ai fini della tassa sugli oli minerali, la guardia di finanza vigila che non si estraggano oli minerali di resina o di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, nè si trasformino o rettifichino oli minerali o residui di oli minerali, senza il pagamento della prescritta tassa di licenza e fuori della vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

TITOLO V.

Monopoli.

CAPO I.

VIGILANZA PEL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI.

Vigilanza sulla produzione del sale.

Art. 228.

Per impedire l'abusiva produzione del sale, è compito dei militari della Regia guardia di finanza di vigilare che non si operi, senza permesso dell'Amministrazione dei monopoli, l'attingimento di acqua dalle sorgenti o polle salse, o l'asportazione di sabbie marine e terre salifere; nè si asporti acqua dal mare senza osservare le prescrizioni all'uopo stabilite; nè si produca sale servendosi delle acque del mare, o di sostanze vegetali o minerali.

Discoprendo nuove sorgenti o miniere salifere, oppure fosse o conche contenenti concrezioni saline, i militari del Corpo debbono provvedere ad impedire l'uso del sale o delle acque salse, riferendone subito ai rispettivi comandanti, che ne informeranno l'Amministrazione dei monopoli.

Lungo le rive del mare impediscono che si stabiliscano stagni o fosse senza permesso dell'Amministrazione e senza le cautele da questa prescritte.

Art. 229.

Vigilano, inoltre, perchè non si compiano senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione e senza l'osservanza delle norme e prescrizioni all'uopo stabilite:

l'estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, per l'esportazione o per l'impiego nelle industrie cui il sale è ceduto in esenzione da imposta;

l'estrazione, dalle acque e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele a scopo igienico e curativo;

la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare destinato al consumo nel territorio soggetto a monopolio e la cui vendita è riservata esclusivamente all'Amministrazione; la preparazione, per l'esportazione, di sali speciali da tavola;

la produzione del cloruro di sodio chimicamente puro, per scopi scientifici e terapeutici.

Sorvegliano gli stabilimenti e le fabbriche in cui si ottengano, come prodotto secondario, miscele contenenti sale in proporzione maggiore del 25 per cento.

Sorvegliano che la coltivazione dei fondi o giacimenti saliferi affidata a privati sia esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei monopoli.

Sorvegliano, infine, e denunciano:

a) i salnitrai che manchino di consegnare all'Amministrazione i sali ricavati dalla produzione del nitro, nonchè gli industriali che estraggano glicerina con procedimento dal quale si ottiene cloruro di sodio, quando essi non distruggano la parte di questo sale che non viene impiegata nella propria industria per la fabbricazione del sapone;

b) i gelatieri che estraggano sale dalle acque madri dei sorbetti;

c) coloro che macinino, trasformino, adulterino o in qualsiasi altra guisa manipolino sale per farne oggetto di vendita.

Vigilanza sulle saline.

Art. 230.

Agli ingressi delle saline e lungo la loro cinta o linea di delimitazione sono stabiliti posti di guardia con l'incarico

di impedire ad estranei di entrare nella salina senza il permesso scritto del direttore e di vigilare affinchè nessuna quantità di sale e nessun oggetto sia asportato dall'opificio senza permesso scritto o senza i documenti prescritti.

A richiesta della competente autorità del monopolio e d'intesa coi comandi di circolo interessati, la vigilanza dei militari del Corpo può essere stabilita anche nell'interno delle saline e all'ingresso e nell'interno degli stabilimenti saliferi.

In tutti i servizi anzidetti, i militari che vi sono comandati dipendono agli effetti dei servizi medesimi dal capo della salina o stabilimento.

Vigilanza sull'importazione del sale.

Art. 231.

Riguardo alle importazioni di sale consentite dalla legge in deroga al diritto di monopolio, i militari del Corpo devono particolarmente vigilare che le importazioni medesime non si effettuino in contrabbando e siano osservate le condizioni e cautele all'uopo stabilite.

Art. 232.

E' compito altresì dei militari del Corpo di vigilare che siano osservate tutte le norme prescritte per l'introduzione, direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie italiane, del sale sofisticato od allo stato puro, destinato alle industrie:

a) della preparazione dei concimi per l'agricoltura;

b) della preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato) e del cloruro di ammonio;

c) della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio;

d) dei colori e delle materie intermedie necessarie alla loro produzione;

e) della depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

e ad altre industrie nel territorio soggetto a monopolio che venissero ammesse alla cessione del sale in esenzione da imposta.

Parimenti i militari debbono vigilare sul sale sofisticato o puro destinato agli stabilimenti industriali eretti in regime di deposito franco nella zona aperta del Comune di Napoli e degli altri comuni cui sia concesso uguale regime, nonchè agli stabilimenti industriali nei porti franchi.

Vigilanza sui sali concessi in esenzione da imposta o a prezzo speciale.

Art. 233.

I militari del Corpo vigilano che il sale concesso in esenzione d'imposta o a prezzo speciale non venga ceduto, nè sia adoperato per uso diverso da quello per il quale fu concesso.

A tale uopo riscontrano le bollette relative e si fanno rendere conto delle quantità consumate.

Nei casi in cui sia ammesso l'impiego del sale senza preventiva sofistificazione, si assicurano che vengano osservate tutte le disposizioni e cautele all'uopo stabilite.

Vigilanza sulla macinazione del sale.

Art. 234.

Nei riguardi degli stabilimenti industriali autorizzati alla macinazione del sale, i militari del Corpo vigilano a che la macinazione stessa si compia sotto l'osservanza delle norme e cautele stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato di concerto con i comandi del Corpo.

Vigilanza sulla coltivazione del tabacco.

Art. 235.

I militari della Guardia di finanza vigilano per impedire che la seminagione, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco vengano effettuati senza licenza. Ove ne constatino l'esistenza, provvedono alla contazione delle piante trapiantate e coltivate, all'accertamento della loro provenienza da semenzaio autorizzato o non e alla distruzione, dopo averne repertato un campione, delle piantine e delle piante adulte.

Art. 236.

I militari del Corpo possono essere chiamati in servizio delle coltivazioni autorizzate ed in tal caso dipendono, limitatamente all'esecuzione del servizio stesso, escluso qualsiasi compito di carattere tecnico od amministrativo, dal direttore compartimentale delle coltivazioni e, per esso, dal funzionario delle coltivazioni preposto al servizio cui vengono addetti, che loro impartisce gli ordini e le istruzioni relativi, dandone comunicazione al comando del circolo.

Art. 237.

Fuori delle coltivazioni autorizzate e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari del Corpo esercitano attiva vigilanza al fine di scoprire e reprimere qualsiasi tentativo di contrabbando. Per questi servizi ricevono ordini direttamente dai superiori del Corpo.

I comandi di circolo, di nucleo e di compagnia devono per altro tenersi in continuo contatto con il direttore compartimentale per tutto quanto possa interessare la repressione del contrabbando.

Art. 238.

I militari del Corpo hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle coltivazioni, nei locali di cura e custodia e nei magazzini generali per eseguirvi, ai fini della vigilanza, le ispezioni che credono opportune.

Tale facoltà, che ha principio colla formazione dei semenzai, cessa quindici giorni dopo l'uscita del tabacco dai locali suddetti, se il concessionario od il suo coltivatore o qualsiasi altra persona addetta al suo servizio non sia incorsa in verun caso di contrabbando, e due mesi dopo se sia stata pronunciata condanna o sia in corso procedimento per contrabbando.

Le ispezioni possono essere estese ai terreni finitimi alle coltivazioni autorizzate, per il contrabbando che da queste abbia eventualmente a derivare.

Art. 239.

Nell'esercizio delle facoltà e dei compiti di cui agli articoli 235 a 238, i militari della Regia guardia di finanza debbono astenersi da qualsiasi atto che rifletta le operazioni di accertamenti, addebiti e riscontri di competenza del personale delle coltivazioni, a meno che non operino, in sostituzione di questo, per disposizione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, o, in concorso di esso, per incarico ricevuto, in via eccezionale e previa intesa col comando di circolo, dal direttore compartimentale.

Nel caso però di fondati sospetti, di abusi o di frode, che rendano necessari riscontri su verificazioni già eseguite,

i riscontri stessi non potranno compiersi senza il preventivo assenso del direttore compartimentale o, in caso di assoluta urgenza, del capo gruppo delle coltivazioni, cui è demandato di stabilire, d'intesa con gli organi della Guardia di finanza, le modalità di tali operazioni.

Art. 240.

Quando i militari del Corpo accertino infrazioni, sia alla legge sui monopoli che al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, a carico di persone addette alla coltivazione o manipolazione del tabacco, debbono trasmettere immediatamente alla direzione compartimentale copia del verbale, se si tratta di infrazione alla legge sui monopoli, ed il verbale originale, se si tratta di infrazione al regolamento per la coltivazione del tabacco, punibile ai sensi ed agli effetti del regolamento medesimo.

Dei verbali compilati per infrazioni al regolamento sulla coltivazione del tabacco, i militari devono far constare nella nota di licenza, relativa alla coltivazione o alla partita cui l'infrazione si riferisce.

I reperti di materie appartenenti alla coltivazione, prima di essere inviati all'ufficio competente, debbono dagli scopritori essere fatti esaminare dal funzionario incaricato della vigilanza, che, ove trovi da eccepire sulla regolarità dell'operato, ne riferisce al direttore del compartimento.

Art. 241.

A richiesta della direzione compartimentale, i militari del Corpo prestano assistenza per la sorveglianza presso i magazzini di ricevimento all'epoca della consegna dei tabacchi, e vigilano all'esterno, quando occorra, i magazzini e laboratori dell'amministrazione per le coltivazioni, osservando in ambo i casi le consegne di servizio dalla Direzione stessa stabilite di concerto con i comandi di Circolo interessati.

Vigilanza sulla fabbricazione dei tabacchi.

Art. 242.

A tutela del diritto di monopolio nei riguardi della fabbricazione, i militari del Corpo devono ricercare e perseguire:

la costruzione e detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

la fabbricazione o preparazione del tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco (salvo che per questi non si sia ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione), e di ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo;

la preparazione di sigarette, fatta a scopo di commercio, con tabacchi provenienti dal monopolio.

Art. 243.

Nei territori non soggetti a monopolio, i militari del Corpo vigilano che non si fabbrichino tabacchi lavorati senza speciale licenza dell'Amministrazione, e possono a tale effetto sempre accedere negli stabilimenti, depositi e magazzini e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti. Nella provincia di Zara, detta vigilanza è anche intesa particolarmente ad impedire la fabbricazione di tabacchi lavorati, similari, per nome o per caratteristiche intrinseche o estrinseche, a quelle di produzione del Regio monopolio.

Ai fini di tale controllo, nelle verifiche suaccennate i militari del Corpo possono prelevare gratuitamente un campione per ogni tipo di tabacco lavorato, non superiore all'unità minima di condizionamento, rilasciandone ai fabbricanti regolare ricevuta. Essi, inoltre, devono far risultare da apposito verbale, redatto in confronto del fabbricante, i risultati delle verifiche fatte, avendo cura di trasmettere sempre ed immediatamente una copia del verbale all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'originale all'Intendenza di finanza.

Qualora dai fabbricanti venga loro impedito l'accesso alle fabbriche o, comunque, l'esplicazione delle verifiche, i militari ne fanno denunzia all'intendenza per i provvedimenti di sua competenza.

Vigilanza presso gli opifici, gli stabilimenti, depositi e magazzini dell'Amministrazione.

Art. 244.

I militari del Corpo possono essere incaricati della vigilanza sia interna chè esterna degli opifici, degli stabilimenti, e dei depositi di tabacchi grèggi esteri, su richiesta del funzionario che li dirige e con consegne di servizio stabilite dal direttore medesimo di concerto con i comandi di circolo interessati.

La stessa disposizione vale, in quanto applicabile, per i depositi dei generi di monopolio.

I militari che prestano servizio all'interno ed alla porta dipendono per tale servizio dal capo dell'opificio, stabilimento o deposito.

Previa intesa tra il direttore e il comando di circolo o di nucleo o altro comando locale del Corpo, il personale delle volanti e dei nuclei può essere incaricato di azioni saltuarie di visite ed altre forme di controllo nell'interno del l'opificio e nelle sue adiacenze.

Presso i depositi dei sali i militari del Corpo esercitano, durante le operazioni, vigilanza permanente alle porte di entrata e di uscita, per accertare le quantità dei sali che vi si immettono e quelle che se ne estraggono per la somministrazione agli uffici-vendita o per qualsiasi altro motivo.

Vigilanza sugli uffici-vendita e magazzini di vendita.

Art. 245.

Secondo gli accordi presi di anno in anno dagli ispettori compartimentali del monopolio coi comandi di circolo, gli ufficiali del Corpo eseguono verifiche e ispezioni periodiche presso i magazzini di vendita ed ove occorra presso gli uffici-vendita.

Le verifiche riflettono il modo e lo stato di conservazione dei generi, la integrità delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio.

Nell'adempimento delle verifiche ed ispezioni, gli ufficiali si attengono alle prescrizioni relative, nonchè alle istruzioni che venissero date dall'ispettore compartimentale.

Art. 246.

Presso gli uffici-vendita e magazzini di vendita va pure esercitata dai militari della Regia guardia di finanza una vigilanza saltuaria, per constatare la corrispondenza dei generi che ne vengono estratti con la bolletta relativa, e la regolarità degli strumenti di pesi e misure.

Con ripesatura a scandaglio i militari anzidetti accertano specialmente l'esattezza delle quantità di sali uscenti dal

predetti uffici e magazzini, in confronto con le indicazioni delle bollette, richiedendo l'intervento del ricevitore o magazziniere. Se questi si rifiutasse di intervenire all'operazione, i militari compilano il verbale della verifica eseguita, e in esso fanno menzione del rifiuto.

I militari del Corpo esercitano altresì vigilanza saltuaria per accertare che i generi di monopolio prelevati presso gli uffici-vendita o magazzini di vendita siano introdotti nella rivendita per la quale fu fatta la richiesta.

Gestione provvisoria degli uffici-vendita e dei magazzini di vendita.

Art. 247.

Nei casi di temporanea vacanza degli uffici-vendita e dei magazzini di vendita, la gestione provvisoria di essi può essere tenuta, eccezionalmente e per breve periodo di durata determinata, da sottufficiali del servizio attivo del Corpo, previo assenso del Comando generale.

Nei casi di urgenza, la concessione può essere disposta dal comando di circolo, salva la successiva ratifica del Comando generale.

Vigilanza sulle rivendite ordinarie di generi di monopolio.

Art. 248.

La vigilanza sul servizio delle rivendite ordinarie dei generi di monopolio è esercitata dai militari della Regia guardia di finanza secondo le istruzioni emanate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di concerto col Comando generale del Corpo.

In tali verifiche i militari predetti devono particolarmente accertare:

a) che i rivenditori siano muniti della prescritta licenza; la tengano, insieme con un esemplare della tariffa dei prezzi di vendita al pubblico, esposta in maniera visibile al pubblico e siano sempre provvisti secondo le prescrizioni dell'amministrazione di quantità di generi di monopolio sufficienti al consumo, in conformità del prospetto di scorta;

b) che le rivendite siano esercitate personalmente dai titolari, ai quali è solo consentito senza bisogno di autorizzazione, di assentarsi momentaneamente durante l'orario giornaliero, per ragioni inerenti al servizio delle rivendite o per interessi privati;

c) che i commessi, i coadiutori, gli assistenti ed i rappresentanti temporanei siano stati in tale funzione debitamente autorizzati dall'amministrazione;

d) che la rivendita sia esercita nel locale fissato;

e) che non si smercino tabacchi esteri, senza speciale autorizzazione;

f) che per lo smercio di sale pastorizio sia stato rilasciato apposito permesso;

g) che non si smercino prodotti od articoli che possano danneggiare i proventi del monopolio;

h) che i generi siano venduti al prezzo e alle condizioni risultanti dalla tariffa, senza alcuna alterazione o mescolanza tra le diverse qualità e siano pesati al netto e cioè senza carta od altro per involgerli;

i) che le bilance e i pesi siano campionati e tenuti in buono stato e non alterati;

l) che non si adulteri il sale con la bagnatura e parimenti il tabacco che si vende a peso;

m) che non si acquistino generi altrove che all'ufficio-vendita o magazzino di vendita assegnato e non siano fatte cessioni di generi da una ad altra rivendita;

n) che fuori del locale sia esposta la leggenda: Sali e tabacchi, col numero d'ordine della rivendita;

o) che i rivenditori incaricati dello spaccio di marche da bollo, di carta bollata, di cartoline postali e francobolli, ne siano provvisti in adeguata misura.

Delle verifiche eseguite i militari del Corpo fanno constare mediante appositi processi verbali.

Art. 249.

Nelle loro visite alle rivendite i militari del Corpo devono sempre farsi esibire i generi e le bollette relative, ritirando, per unirle al verbale, quelle che hanno servito a legittimare le quantità esaurite, e indicando nelle altre le residue quantità esistenti.

Sia nell'esecuzione delle visite sia in ogni altra occasione, i militari del Corpo devono assicurarsi che le rivendite rimangono aperte per tutto l'orario giornaliero determinato dall'ispettore compartimentale, compresi i giorni festivi, salvo, per questi ultimi, gli speciali turni di chiusura facoltativa eventualmente consentiti dall'amministrazione del monopolio, e, per tutti i giorni, i brevi turni che l'amministrazione stessa avesse autorizzato per la colazione.

I militari debbono inoltre tenersi informati delle variazioni che avvengono nelle condizioni di viabilità fra le rivendite e gli uffici-vendita o magazzini di vendita presso i quali queste si provvedono, per segnalarle ai superiori.

Art. 250.

Spetta pure ai militari del Corpo di vigilare:

che non si compiano cessioni di rivendite a titolo gratuito od oneroso nè si stipulino convenzioni tendenti a costituire una società per la loro gestione;

che non si vendano generi di monopolio senza licenza;

che non si comprino sale e tabacchi da persona non autorizzata alla vendita.

Art. 251.

Vigilanza analoga a quella prescritta nei precedenti articoli viene esercitata anche sulle rivendite dei tabacchi delle stazioni ferroviarie.

Presso gli alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, caffè ed altri luoghi di pubblico ritrovo, nonchè presso circoli, negozi ed altri esercizi autorizzati alla vendita di tabacchi al pubblico, i militari del Corpo si assicurano saltuariamente che il proprietario o direttore o gestore dell'esercizio sia tuttora il titolare della licenza e questa non sia scaduta di validità, che i generi siano stati prelevati dalle rivendite vicine e lo smercio si effettui nelle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'amministrazione, riscontrando, ove venga aggiunto un sopraprezzo in confronto della tariffa, che esso sia nella misura eventualmente consentita per il caso dall'amministrazione.

La vigilanza dei militari si estende, inoltre, alle rivendite presso le esposizioni, mostre e fiere periodiche, nonchè alle vendite che si eseguono nei vagoni ristoranti ed ai depositi relativi costituiti presso le principali stazioni ferroviarie.

Art. 252.

Quando per ragioni di vigilanza debbano eseguirsi verifiche presso spacci cooperativi militari o presso stabilimenti penali, autorizzati allo smercio dei tabacchi, esse vanno compiute sempre da ufficiali in uniforme e previo l'assenso del comandante o direttore dello stabilimento ove funziona lo spaccio o di chi ne fa le veci.

Vigilanza sulla circolazione e il deposito dei sali e dei tabacchi.

Art. 253.

Riguardo alla circolazione, alla detenzione e al deposito, i militari del Corpo debbono vigilare che siano coperte da regolare bolletta:

i sali in quantità superiore a 5 chilogrammi, entro la zona di vigilanza doganale e nella zona di vigilanza costituita intorno a tutte le saline del continente, o in quantità superiore a 50 chilogrammi, fuori delle zone anzidette;

i tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal monopolio, in quantità superiore a 2 chilogrammi entro la zona di vigilanza doganale o superiore a 10 chilogrammi fuori della zona stessa;

i tabacchi lavorati esteri importati per uso personale.

Nell'esercizio di tale vigilanza i militari del Corpo si accertano:

a) che i tabacchi e sali nazionali trasportati fra i diversi stabilimenti, uffici ed esercizi del monopolio siano accompagnati dalla bolletta di spedizione o di vendita, la quale è valida a coprire il genere nel luogo di deposito o di vendita senza limite di prescrizione;

b) che i tabacchi lavorati e sali nazionali acquistati per proprio uso dai privati siano coperti dalla bolletta di vendita o di circolazione o di deposito;

c) che i tabacchi esteri importati per uso personale siano coperti dalla bolletta doganale comprovante l'eseguito pagamento del diritto di monopolio all'importazione;

d) che nel caso di cui alla precedente lettera *b*) non sia scaduto il termine indicato nella bolletta per il compimento del trasporto nè quello di validità per la detenzione ed il deposito;

e) che nel caso di cui alla precedente lettera *c*), il trasporto a destino di quantità superiore ad un chilo, si effettui in cassetta o pacco, sigillato o piombato dalla dogana e che non sia scorso il periodo di validità della bolletta, stabilito in un mese dalla data per le quantità non superiori a mezzo chilo e in sei mesi dalla data per quantità maggiori.

Art. 254.

I comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, residenti in località ove non abbiano sede uffici-vendita o magazzini di vendita oppure dogane, possono autorizzare il trasporto dei sali e dei tabacchi dal luogo in cui sono depositati ad un altro, facendone annotazione sulla bolletta che copre i generi e che deve essere loro presentata.

Art. 255.

Nelle zone di vigilanza doganale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, i militari del Corpo debbono vigilare che non si tengano depositi di sale senza permesso dell'Amministrazione e senza l'osservanza delle condizioni nel permesso medesimo stabilite, avvertendo che sono esclusi dal divieto i depositi delle saline in regolare coltivazione, nonchè l'abitato principale delle città le quali abbiano una popolazione agglomerata non inferiore a 10,000 abitanti, e che non costituiscono deposito le quantità di sale detenute dai mercanti al minuto quando non superino la quantità ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.

Nelle zone anzidette, ove non esistano dogane, spetta ai comandanti di brigata di tenere un registro dei permessi e delle quantità di sali accordate per il deposito, annotandovi tutte le entrate e le uscite notificate dai proprietari.

I militari del Corpo devono presenziare tutte le immissioni dei generi nei depositi ed hanno sempre diritto di verificare, quando ne ricevano ordine dei propri superiori, lo stato dei depositi.

Collegamenti con gli ispettori compartimentali del monopolio.

Art. 256.

Fermo il disposto del precedente articolo 237 riguardo alle intese col direttore compartimentale per la repressione del contrabbando di coltivazione dei tabacchi, i comandi di legione e di circolo, per ogni altro interesse della difesa del monopolio dalle frodi e per le provvidenze da adottare o promuovere in rapporto ad ogni fenomeno che tenda ad insidiarne il gettito, si tengono in continuo contatto con gli ispettori compartimentali, concretando con essi in pieno accordo gli ordini e le istruzioni che ai comandi medesimi spetta di impartire per l'azione di vigilanza dei dipendenti reparti.

Nel caso poi che l'ispettore compartimentale, per concrete ed immediate circostanze e necessità dei locali servizi di vigilanza e di indagine, dia dirette disposizioni ai reparti del Corpo, è compito dell'ispettore stesso di informarne al più presto i comandi di circolo o di legione, che cureranno ogni interesse dei servizi medesimi.

Ispezioni ai militari dipendenti per il servizio da funzionari del monopolio.

Art. 257.

I comandanti di compagnia e di tenenza che abbiano personale in servizio alla diretta dipendenza di funzionari del monopolio possono eseguire saltuari ed improvvisi sopraluoghi per assicurarsi del regolare adempimento del servizio medesimo e ove ravvisino un'inesatta osservanza delle disposizioni relative ne informano gli uffici interessati per il tramite del comando di circolo.

Quando però i servizi si svolgano nell'interno di opifici, stabilimenti o depositi, dovranno prendersi gli opportuni accordi col funzionario direttore per il compimento dei sopraluoghi anzidetti.

CAPO II.

VIGILANZA PEL LOTTO PUBBLICO.

Art. 258.

Per la tutela del lotto pubblico, i militari del Corpo vigilano per impedire, ed all'occorrenza per accertare e denunciare, l'esercizio del giuoco clandestino del lotto sotto qualsiasi forma si eserciti, le lotterie e tombole per le quali non sia intervenuta la prescritta autorizzazione, la vendita, fuori del territorio consentito, dei biglietti delle estrazioni a premio e delle tombole autorizzate dal Prefetto, la vendita o distribuzione od acquisto nel Regno di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi nonchè la pubblicazione su giornali o su fogli volanti dei relativi programmi ed avvisi ed in genere tutte le infrazioni alla legge ed al regolamento del lotto.

La vigilanza sulle lotterie e tombole deve esplicarsi anche sui biglietti emessi per le piccole lotterie esenti da tassa, per accertare: che la pubblica vendita dei biglietti si effettui esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi; che il prezzo unitario dei bilietti non superi le lire 2.50, ed il loro complessivo ammontare non ecceda le lire 5000.

Art. 259.

I militari del Corpo esercitano inoltre attiva e diretta sorveglianza sui banchi del lotto, ed accertano mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, queste ultime anche su richiesta della competente autorità finanziaria, che il servizio vi proceda con la regolarità e con le norme prescritte.

Di ogni ispezione si fa constare mediante processo verbale, da inviarsi all'intendenza di finanza sede di compartimento del lotto o, nel caso, all'altra autorità finanziaria che abbia ordinato l'ispezione.

Le verifiche ordinarie, specialmente rivolte al riscontro della gestione, si eseguono di regola nei primi giorni della settimana; quelle particolarmente tendenti ad accertare la presenza del titolare nel banco, nei giorni di maggior lavoro.

Art. 260.

Scopo precipuo delle ispezioni è quello di verificare:

a) se il locale del banco sia decente e precisamente quello riconosciuto idoneo dall'amministrazione e se vi si trovino a disposizione del pubblico le leggi, i regolamenti, il prontuario delle vincite ed i bollettini ufficiali delle estrazioni;

b) se il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, e se il commesso che lo rappresenta sia legalmente autorizzato;

c) se per i commessi avventizi il ricevitore conservi i documenti prescritti (atto di nascita da cui risulti un'età non inferiore ai 18 anni certificato di cittadinanza italiana, certificato di buona condotta rilasciato dal podestà e certificato di non incorsa penalità); e se i ridetti avventizi come i commessi stabili addetti al banco posseggano le qualità necessarie al loro compito, mantengano urbanità di modi col pubblico e non abbiano rapporti con esercenti di lotto clandestino;

d) se il ricevitore sia sempre fornito di una quantità di bollettari tale, per ognuno dei diversi tipi, da fronteggiare tutte le richieste del pubblico;

e) se le giuocate siano scritte con la massima diligenza e chiarezza sulle bollette e sulle matrici, e se i giuochi contenuti in ciascun bollettario vengano regolarmente trascritti nel copia-giuochi da rimanere presso il banco;

f) se le vincite siano pagate puntualmente e prontamente, senza pretese di compensi e sempre con preferenza quelle di minore importo;

g) se siano ben custoditi i bollettari del giuoco e ben tenuti i registri delle ricevute delle bollette vincenti, segnalando nel verbale gli estremi della matrice cui si riferisce l'ultima ricevuta rilasciata;

h) se le collettorie aggregate al banco siano ben condotte e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali;

i) quali siano le cause più attendibili dell'aumento o della diminuzione degli introiti, investigando e riferendo sugli eventuali spostamenti di giuoco da uno ad altro banco;

l) se dal banco si raccolga giuoco fuori del locale del banco stesso;

m) che il banco sia costantemente aperto durante l'orario giornaliero stabilito dall'intendenza sede di compartimento.

Delle irregolarità riscontrate in ogni banco, oltre a farne constare nel verbale, si tiene nota per accertare, nelle ispezioni successive, se siano state rimosse.

Il ricevitore dovrà dar conto in qualsiasi momento della dotazione di bollettari ricevuta, con l'esibizione dei bollettari non adoperati od impiegati solo in parte, con l'esibizione delle bollette vincenti pagate ed infine col denaro ricavato dalle riscossioni, dedotto l'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione dell'ultimo periodo estrazionale e dedotto l'ammontare delle bollette annullate unite alle matrici ultimamente spedite all'intendenza.

Quando all'atto dell'ispezione il ricevitore non sia in grado di dare tale conto, potranno essere chieste telegraficamente le opportune notizie o provocati i necessari provvedimenti dalla intendenza sede di compartimento e fatte con lo stesso mezzo le proposte che fossero ritenute urgenti.

Art. 261.

Ove occorra per qualsiasi causa sollevare o sospendere dalle sue funzioni il gestore del banco e procedere alla chiusura di questo, chi fa l'ispezione o appositamente interviene deve:

a) ritirare tutti i bollettari del giuoco, compresi quelli eventualmente esistenti nelle dipendenti collettorie, spedendo all'intendenza sede di compartimento, immediatamente, in assicurazione con la franchigia del banco, le matrici coperte di giuoco, ed, in piego raccomandato, i bollettari in bianco;

b) ritirare il denaro esistente nel banco e versarlo in tesoreria direttamente od a mezzo di vaglia postale gratuito, per conto del ricevitore;

c) ritirare tutti gli altri oggetti di spettanza erariale, depositandoli presso il municipio od altro ufficio pubblico locale verso atto di regolare consegna da unirsi al processo verbale;

d) far constare delle operazioni compiute mediante processo verbale da compilarsi in concorso del ricevitore cessato o del suo rappresentante designato dal podestà e, occorrendo, dal pretore o conciliatore locale.

Tale verbale sarà redatto in cinque esemplari, tre dei quali vanno trasmessi alla intendenza insieme con i bollettari.

CAPO III.

Vigilanza su gli accenditori automatici e le pietrine focaie.

Art. 262.

Nei riguardi della produzione degli apparecchi o parti di apparecchi di accensione e delle pietrine focaie, inteso come apparecchio qualunque oggetto capace di produrre fiammella, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi, i militari della Regia guardia di finanza debbono vigilare che non si istituiscano fabbriche di apparecchi o parti di ricambio di apparecchi di accensione o di pietrine focaie, senza licenza di esercizio rilasciata dall'Amministrazione e valida soltanto per l'anno finanziario di emissione.

Presso le fabbriche autorizzate i militari del Corpo debbono esercitare una permanente vigilanza per impedire la sottrazione del prodotto al dovuto pagamento del diritto fisso di monopolio; ed a tale scopo, nei particolari riguardi degli apparecchi e pezzi di ricambio:

a) accertano giornalmente, col concorso del fabbricante o del suo rappresentante, la quantità di apparecchi o pezzi di ricambio ultimati, curandone la introduzione nel magazzino fiduciario;

b) tengono in evidenza giornalmente su apposito registro di carico e scarico il movimento degli apparecchi o pezzi di ricambio confezionati, annotando su di esso sia le introduzioni in magazzino sia le estrazioni successive;

c) segnalano le introduzioni e le estrazioni anzidette all'ufficio tecnico di finanza, al quale spetta di provvedere al-

la punzonatura degli apparecchi o pezzi di ricambio prima del loro passaggio al libero commercio nonchè alla riscossione dei diritti di monopolio stabiliti;

d) eseguono, in concorso del fabbricante o di chi lo rappresenta, ogni mese la verifica delle merci esistenti in magazzino e procedono alla verifica stessa straordinariamente, in maniera improvvisa, tutte le altre volte che lo ritengano opportuno;

e) prendono nota nel suddetto registro di carico e scarico dei risultati delle verifiche mensili e straordinarie, redigono regolare processo verbale delle differenze in più o in meno eventualmente riscontrate e chiudono sia l'annotazione sia il verbale con la firma propria e quella del fabbricante.

Art. 263.

I militari della Regia guardia di finanza vigilano inoltre:

1° che gli apparecchi di accensione e le pietrine focaie fabbricati nel Regno e destinati alla esportazione siano coperti nel trasporto dalla fabbrica alla dogana da regolare bolletta a cauzione;

2° che non si trasportino in ogni altro caso, nè si detengano o cedano o vendano apparecchi o pezzi di ricambio sprovvisti di contrassegno, salvo il possesso di apparecchi temporaneamente importati per uso personale e per i quali il possessore medesimo è tenuto ad esibire la relativa bolletta doganale;

3° che alle caratteristiche esterne degli apparecchi detenuti per la vendita e già provvisti di contrassegno non siano apportate modificazioni ed aggiunte per effetto delle quali dovrebbe essere applicato su di essi un maggiore diritto fisso;

4° che alle caratteristiche esterne degli apparecchi già muniti di contrassegno non siano portate modificazioni od aggiunte a scopo pubblicitario, nè si cedano o vendano o si detengano per la cessione o la vendita tali apparecchi modificati;

5° che per lo smercio al pubblico degli apparecchi e relativi pezzi di ricambio, muniti di contrassegno, tanto i rivenditori dei generi di monopolio, quanto i privati esercenti siano muniti di licenza dell'Amministrazione finanziaria;

6° che dai privati esercenti muniti della licenza anzidetta non siano venduti apparecchi di specie diversa da quelle per le quali fu rilasciata la licenza medesima;

7° che presso ogni locale destinato a deposito o vendita di apparecchi di accensione quando non trattasi di rivendita di generi di monopolio sia tenuto apposito registro di entrata e di uscita per l'allibramento giornaliero degli acquisti fatti e delle vendite effettuate, e che la registrazione degli acquisti corrisponda coi documenti di origine quali fatture, distinte, bollette e simili;

8° che non si detengano pietrine sciolte in locali di vendita o deposito;

9° che la vendita al pubblico delle pietrine sia effettuata esclusivamente nei condizionamenti forniti dal monopolio e dai venditori di generi di monopolio che ne abbiano avuto licenza, consentendosi agli altri esercenti autorizzati alla vendita degli apparecchi, soltanto di tenere in deposito un numero di pietrine non superiore a quello degli apparecchi posti in vendita, per la necessità di tale smercio;

10° che i rivenditori del monopolio autorizzati alla vendita delle pietrine si tengano sempre provvisti del genere e non pratichino un prezzo superiore a quello fissato nell'apposita tariffa di vendita al pubblico.

Quando la licenza di vendita, trascorso l'esercizio finanziario in cui è stata rilasciata e per il quale è valida, non fosse stata rinnovata, i militari del Corpo che eseguono la verifica provvedono ad annullarla ed a corredarne il verbale che per tale infrazione va compilato.

TITOLO VI.

Tasse sugli affari.

CAPO I.

TASSA DI BOLLO.

Art. 264.

In materia di tassa di bollo, senza pregiudizio degli altri compiti di vigilanza che loro siano attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunque riflettenti la tutela di tale tributo, i militari della Regia guardia di finanza portano specialmente la loro attenzione sulle ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture e simili, nei rapporti comuni e in quelli collegati alla tassa di scambio, nonchè sulle cambiali, e sugli avvisi e manifesti al pubblico anche su materia diversa dalla carta, controllando che gli atti stessi abbiano, in conformità delle disposizioni della legge per il vario trattamento di tariffa, assolto regolarmente l'obbligo della tassa.

Art. 265.

I militari del Corpo devono pure controllare che i distributori secondari per la vendita dei valori bollati (carta bollata ordinaria, carta bollata per cambiali e marche da bollo) siano all'uopo muniti del decreto di nomina, e delle scorte da questo stabilite, e non oppongano rifiuto o ingiustificato ritardo a corrispondere alle richieste del pubblico.

Art. 266.

Ai fini della tassa di bollo sulle scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone e in altre simili gare, escluse quelle di tiro a volo, i militari del Corpo debbono assicurarsi:

a) quando la tassa è riscossa con l'applicazione del bollo a punzone sui biglietti:

che tutti i biglietti siano bollati;

che non si faccia doppio uso di biglietti;

b) quando la tassa è riscossa in modo virtuale con la compilazione del *bordereau*:

che i biglietti siano distaccati da blocchi a madre e figlia progressivamente numerati in ambo le parti e distinti secondo l'ammontare delle giuocate ammesse;

che non si faccia doppio uso dei biglietti, nè si adoperino blocchi a serie ripetuta colla stessa numerazione;

che ciascun biglietto sia rilasciato per giocata non superiore a quella per la quale è stato predisposto;

che il *bordereau* sia compilato giornalmente alla chiusura delle scommesse;

che tutti i biglietti venduti ai giocatori siano computati nel *bordereau* medesimo;

che in tale computo non vi siano salti di numerazione per asserite distruzioni o dispersioni di biglietti, le quali dovranno nel caso essere dalle parti giustificate e dai militari del Corpo rigorosamente controllate;

che il *bordereau* così redatto, vistato dai militari del Corpo, sia presentato per la riscossione all'ufficio del registro.

Per sincerarsi che la tassa debba essere effettivamente corrisposta non col sistema dei biglietti bollati mediante punzone ma in base a *bordereau,* i militari possono chiedere notizia all'ufficio del registro, ove questo non ne abbia già dato avviso o il tenitore delle scommesse non sia in grado di dimostrarlo esibendo idoneo documento.

Con l'ufficio medesimo potranno essere presi di volta in volta opportuni accordi per l'esercizio della vigilanza, quando la tassa venga pagata in base a *bordereau.*

In ogni caso i militari del Corpo debbono accertare che la vendita dei biglietti ai giocatori non si effettui senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza; che nel caso di corse di cavalli, negli ippodromi o in altri luoghi, organizzate dalle società di corse di cavalli, gli allibratori i quali non appartengano alle società medesime agiscano soltanto a nome e per conto di queste e siano altresì muniti di speciale autorizzazione di esse; che i biglietti portino impressa la indicazione della società o ditta emittente e per ciascun biglietto la somma pagata dai giocatori non superi le lire mille; che, infine, non si effettuino giocate clandestine.

Art. 267.

Nelle gare di tiro a volo con scommesse, quando la tassa si riscuote in base a *bordereau,* i militari del Corpo debbono controllare:

che prima dell'inizio di ciascuna riunione la società abbia presentato regolare denuncia alla intendenza di finanza della provincia, indicando il giorno e il luogo della riunione, ed abbia effettuato presso l'ufficio del registro il deposito prescritto dall'intendenza a garanzia dell'adempimento degli obblighi di tassa;

che la società stessa annoti per ogni giornata di tiro, su appositi fogli vistati e numerati dall'intendenza, i nomi e cognomi dei tiratori partecipanti alle scommesse, con il numero dei bersagli (volatili o apparecchi meccanici sostituiti ai volatili) che hanno formato oggetto di tiro da parte di ciascun tiratore ed il corrispondente importo delle tasse dovute, e presenti all'ufficio del registro, alla fine di ogni settimana o di ogni riunione secondo sarà stato stabilito dal l'intendenza, tali fogli *bordereau,* per il pagamento della tassa.

CAPO II.

Tassa di scambio.

Generalità.

Art. 268.

Ai fini della tassa di scambio, la vigilanza dei militari del Corpo è diretta ad accertare che per ogni scambio di merci, tra industriali, commercianti ed esercenti, per causa del loro esercizio industriale o commerciale ed anche se le merci siano destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nell'azienda commerciale od industriale del l'acquirente, vengano regolarmente assolti gli obblighi di tassa, sempre che non sia esente a norma di legge e ove lo scambio medesimo non sia posto in essere mediante scrittura registrata con tassa proporzionale di registro non inferiore a quella di scambio.

Obbligatorietà del documento di scambio — Prezzo o valore di scambio.

Art. 269.

Salvo i casi in cui la tassa di scambio venga corrisposta in modo virtuale o siasi provveduto mediante scrittura registrata con la dovuta tassa di registro proporzionale, i militari del Corpo provvedono ad accertare che per ogni scambio, entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della consegna o spedizione delle merci o della cessione dei relativi contratti, ovvero all'atto della consegna delle merci per le vendite al dettaglio che hanno luogo a contanti, sia redatta regolare fattura o nota o conto od altro equivalente documento di scambio, nel numero di esemplari e con l'indicazione del prezzo o valore secondo è da legge stabilito, applicando la tassa in ragione dell'aliquota dovuta.

Quando lo scambio abbia origine da convenzione scritta che non indichi il preciso quantitativo delle cose vendute, oppure non stabilisca il prezzo di vendita, i militari si accertano che la tassa di scambio sia applicata al momento del rilascio delle fatture definitive ed in ogni caso sulle note portanti comunque addebito di prezzi nonchè sugli acconti corrisposti in ordine alla convenzione medesima, fermo l'obbligo del venditore di redigere in doppio esemplare tanto le note provvisorie di consegna come le fatture o note di addebito parziale e le ricevute di acconti, detraendosi poi la tassa di scambio corrisposta sulle ricevute di acconti da quella dovuta sulle fatture successive purchè siano in queste richiamati i precisi estremi delle ricevute medesime.

Nei trasporti da un comune ad un altro, effettuati con mezzi propri da ditte commerciali od industriali o da imprese private di trasporto, i militari si accertano che le merci soggette a tassa di scambio siano accompagnate dalle relative fatture bollate o da una nota nella quale sia indicata la qualità e quantità della merce, nonchè il cognome, nome e domicilio del mittente e del destinatario. Tali fatture e note devono dal vettore essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Scambi in conto deposito — Scambi in sospeso — Merci in lavorazione — Fornitura di merci e prestazione di opera.

Art. 270.

Per gli scambi in conto deposito, per quelli in sospeso e per i passaggi di merci a scopo di lavorazione, per cui è consentito un trattamento di agevolezza nei riguardi dell'applicazione della tassa di scambio, i militari del Corpo devono vigilare:

che sussistano le condizioni dalla legge richieste;

che siano regolarmente tenuti i prescritti libri delle merci in conto deposito, in sospeso o in lavorazione;

che sia provveduto al regolare rilascio delle note obbligatorie di consegna, spedizione o restituzione delle merci, nonchè delle fatture di lavorazione;

che, alle dovute scadenze, sia compilato e trasmesso il prescritto estratto del libro delle merci in conto deposito che siano state vendute;

che per le merci in conto deposito o in sospeso il pagamento della tassa di scambio sia effettuato nei modi e termini dovuti;

che parimenti sia effettuata l'applicazione della tassa sulle fatture delle merci assoggettate a lavorazione e che vengono restituite al fornitore o, per di lui conto ed incarico, consegnate o spedite a terzi acquirenti;

che sia infine osservata ogni altra norma secondo è all'uopo dalla legge stabilito.

Riguardo alle fatture, note, conti ed equivalenti documenti, che, comunque, comprendano importi per fornitura di merci e prestazione d'opera, i militari del Corpo curano di riscontrare che sia stata applicata la tassa di scambio, per l'intero ammontare delle fatture medesime, se il prezzo o valore delle merci fornite non è distinto dall'importo della

mano d'opera, o limitatamente a detto prezzo o valore, se esso sia stato tenuto distinto, applicandosi in questo secondo caso sull'importo della mano d'opera la tassa ordinaria di bollo di quietanza.

Scambi nel Regno a mezzo di ausiliari del commercio.

Art. 271.

Nei passaggi di merci a mezzo di ausiliari del commercio, ammessi dalla legge come non costituenti scambio, cioè effettuati nel Regno fra la casa centrale di una ditta commerciale od industriale e le proprie filiali, succursali, sedi e depositi, ovvero fra le filiali e stabilimenti di una stessa ditta, ovvero fra una ditta commerciale od industriale ed i propri rappresentanti e commessi viaggiatori, o, in fine, fra commercianti ed industriali a mezzo di commissionari, mediatori ed altri intermediari od ausiliari del commercio, i militari del Corpo provvedono a riscontrare che sussistano le condizioni e siano osservate tutte le norme, particolarmente stabilite per tale speciale trattamento.

Scambi di importazione.

Art. 272.

Per le merci importate dall'estero, i militari del Corpo si accertano:

che dalla bolletta rilasciata dalla dogana risulti corrisposta la tassa dovuta;

che le fatture estere relative a dette merci, per essere considerate esenti dalla tassa di bollo, riportino gli estremi della bolletta di importazione da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di scambio;

che le fatture estere di merci provenienti dall'estero ed esenti per legge dalla tassa di scambio, se emesse nei confronti di industriali, commercianti ed esercenti siano state assoggettate alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

che per i passaggi di merci importate, ulteriormente effettuati nel Regno, ancorchè posti in essere da filiali o rappresentanti depositari di ditte estere, sia stata nuovamente pagata la tassa di scambio, salve le agevolezze consentite, sotto l'osservanza di speciali norme e condizioni, per le importazioni o per lo scambio successivo ad importazione, di determinate materie prime;

che per le merci temporaneamente importate risulti da bolletta doganale l'avvenuto deposito della tassa di scambio dovuta;

che per le importazioni in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose di imitazione, siano in possesso della ditta importatrice la relativa bolletta doganale di somme depositate e un esemplare della fattura od altro equivalente documento munito del bollo della dogana e contenente una dettagliata descrizione della merce, con indicazione, per ogni oggetto, dei numeri, pesi e valori relativi.

Scambi di esportazione.

Art. 273.

Ai fini della esenzione dalla tassa negli scambi di esportazione, i militari del Corpo debbono riscontrare:

che per le esportazioni effettuate direttamente da produttori e commercianti, questi, salve le eccezioni all'uopo consentite, abbiano, in prova dell'esportazione medesima, la relativa bolletta doganale;

che per gli scambi nel Regno di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, le merci stesse siano state dal venditore spedite direttamente all'estero o introdotte in un deposito franco o punto franco del Regno ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale e l'effettuata esportazione o introduzione risulti da fattura, assoggettata alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e munita di attestazione della dogana o — per le esportazioni a mezzo di pacco postale — del competente ufficio postale;

che per le esportazioni in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose di imitazione, e per la loro successiva reintroduzione nel Regno, l'operazione effettuata risulti da regolare documento doganale.

Merci all'estero — Merci depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale — Merci in transito.

Art. 274.

Ai fini della esenzione dalla tassa sugli scambi nel Regno aventi per oggetto merci all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale o in transito attraverso il Regno, i militari del Corpo provvedono ad accertarsi che le fatture relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza e le marche conseguentemente applicate siano state annullate da un ufficio del registro con bollo a calendario.

Ove le dette merci siano state successivamente importate nel Regno, i militari si accertano che siano state osservate per la tassa di scambio le norme relative all'importazione.

Modi di riscossione della tassa sugli scambi che hanno luogo nel Regno.

Art. 275.

Quando la tassa di scambio sia di importo inferiore a lire 500 per ogni singola fattura, i militari si accertano che il pagamento di essa risulti effettuato mediante le apposite marche da bollo doppie per tassa di scambio, applicate e annullate nel modo dalla legge stabilito, entro il quinto giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio.

Ove invece l'importo della tassa sia di lire 500 o più, i militari si accertano che il pagamento sia stato effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali entro il ridetto termine di cinque giorni, salvo il caso in cui sia stato concesso di effettuare il pagamento medesimo a mezzo di postagiro settimanale.

In ordine a tale sistema di pagamento a mezzo dei conti correnti postali, i militari riscontrano particolarmente:

che gli industriali, commercianti ed esercenti tenuti per legge all'apertura del conto corrente con deposito vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria abbiano, nel termine dovuto, assolto tale obbligo, ed all'uopo si fanno da essi esibire i documenti probatori relativi, consistenti per i nuovi correntisti nella partecipazione di apertura del conto e nel certificato di allibramento munito della dichiarazione di vincolo della somma corrispondente al deposito, rilasciati dall'ufficio conti delle poste, e per i già correntisti nella lettera dell'ufficio medesimo di vincolo costituito per l'ammontare del deposito prescritto;

che tale ammontare realmente sussista, facendosi all'uopo esibire per l'esame i certificati di allibramento rilasciati giornalmente dal predetto ufficio per tutte le operazioni a debito o credito compiute dal correntista;

che nel caso di commercianti, industriali ed esercenti non correntisti, essi siano muniti, a giustificazione della

mancata apertura del conto corrente, del certificato dell'ufficio delle imposte dirette, annualmente da questo rinnovato e convalidato e da cui deve risultare un reddito di ricchezza mobile di categoria B inferiore a quello previsto per l'obbligo del conto stesso;

che il pagamento della tassa di scambio risulti effettuato dai correntisti mediante postagiro tratto a favore del conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto, e dai non correntisti con versamento diretto a mezzo di un ufficio di posta sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto;

che sulla fattura rilasciata nonchè sul relativo duplo o sul libro di prima nota od altro equivalente documento siano indicati gli estremi del postagiro con cui è stato effettuato il versamento o della ricevuta del bollettino di versamento, vistata e bollata dall'ufficio postale;

che il duplo della fattura o il libro di prima nota od altro equivalente documento siano corredati delle ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti diretti sul conto corrente postale dell'ufficio del registro o all'atto della consegna dei postagiro, a dimostrazione dell'effettuato pagamento della tassa;

che le medesime annotazioni e documentazioni degli scambi risultino nei casi consentiti di versamento facoltativo della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali per importi inferiori a lire cinquecento ma non a lire cento.

Riguardo ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed alle carte da giuoco, per cui la tassa di scambio va corrisposta dai fabbricanti esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni annuali di abbonamento, i militari del Corpo devono accertarsi che i fabbricanti siano in possesso di un esemplare della convenzione e, ove si tratti di prodotti pei quali sia stata particolarmente consentita un'aliquota di abbonamento comprensiva anche della tassa di scambio dovuta per tutti gli scambi successivi, che le note, conti, fatture e quietanze posti in essere per i detti successivi scambi siano stati assoggettati alla tassa ordinaria di bollo di quietanza.

I militari del Corpo devono altresì vigilare che i fabbricanti pei quali l'abbonamento è obbligatorio e che inizino la loro attività durante l'anno abbiano, entro due mesi dalla data di apertura, denunciata all'ufficio del registro del distretto, l'apertura del loro esercizio.

Il riscontro dei militari del Corpo deve pure esercitarsi in confronto delle società per azioni, nonchè delle ditte di reddito di categoria B non inferiore a L. 20.000, che siano particolarmente autorizzate a pagare la tassa sugli scambi in base a convenzione di abbonamento.

Regime speciale per la tassa di scambio sulle somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante.

Art. 276.

Per le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, a chiunque fatte, le quali sono per legge considerate costituenti scambio, i militari del Corpo si accertano che la relativa tassa di scambio sia corrisposta da chi provvede alla somministrazione esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento.

Regime speciale per la tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino, suino ed equino.

Art. 277.

Circa gli scambi di animali vaccini, ovini e suini, pei quali la tassa di scambio è dovuta una sola volta all'atto della macellazione o del pagamento dell'imposta di consumo, è compito dei militari del Corpo di riscontrare:

che nei Comuni provvisti di pubblico macello non vengano dai competenti incaricati rilasciate bollette di introito di tasse o diritti di macellazione sugli animali anzidetti, senza contemporaneamente riscuotere la tassa di scambio, dovuta per capo secondo apposita tariffa, mediante l'applicazione e l'annullamento delle prescritte marche doppie sulle matrici e sulle figlie delle bollette medesime;

che nei Comuni sprovvisti di pubblico macello, nei quali l'imposta sul consumo delle carni viene riscossa a tariffa, non si rilascino bollette d'introito dell'imposta medesima su tali animali senza contemporaneamente riscuotere la tassa di scambio nel modo su indicato, e ove invece la ridetta imposta venga riscossa col sistema dell'abbonamento abbiano gli abbonati stipulato con l'ufficio del registro, nel termine prescritto, la convenzione obbligatoria di abbonamento per la tassa di scambio e siano perciò in possesso di un esemplare della convenzione o della ricevuta di pagamento del canone di tassa quando questo sia stato versato in unica soluzione;

che, in ogni caso, la tassa di scambio sia applicata e riscossa all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, quando non sia provato che venne già corrisposta all'atto della macellazione;

che negli scambi anteriori alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo, i quali sono esenti da tassa di scambio, le note, conti, fatture e quietanze eventualmente poste in essere siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza;

che negli scambi di residui della lavorazione delle carni macellate, come pelli, unghie, setole, corna ed altro, sia stata assolta nuovamente la tassa di scambio, da corrispondersi nei modi normali, indipendentemente da quella corrisposta all'atto della macellazione o del pagamento dell'imposta di consumo.

Riguardo agli scambi di bestiame equino, i militari riscontrano:

che per ogni scambio sia stata applicata e corrisposta, nei modi normali, la tassa di scambio dovuta per capo secondo apposita tariffa;

che, ove all'atto della macellazione di tale bestiame da parte di commercianti, industriali ed esercenti o del pagamento, da parte degli stessi, dell'imposta di consumo sulle relative carni, non sia risultato che sull'ultimo scambio del bestiame vivo venne corrisposta la dovuta tassa, sia stata applicata e riscossa una nuova tassa di scambio, nei modi stabiliti per il bestiame vaccino, ovino e suino, in ragione del valore di ogni singolo capo;

che, quando nel primo scambio, successivo ad importazione, non venga provveduto ad applicare in fattura la tassa di scambio relativa, risulti dalla bolletta doganale essere stata riscossa la tassa di scambio all'importazione nella speciale misura stabilita per i negozianti e commercianti importatori ammessi a tale agevolezza con apposita convenzione.

Regime speciale per la tassa di scambio sui vini fini, esclusi gli spumanti, vini comuni, mosti ed uve da vino.

Art. 278.

Per i vini fini, esclusi gli spumanti, i vini comuni, i mosti e le uve da vino, su cui la tassa di scambio è dovuta una volta tanto all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, i militari del Corpo devono riscontrare:

che dagli incaricati dei Comuni non si rilascino bollette di pagamento dell'imposta di consumo su tali generi senza

contemporaneamente riscuotere la tassa di scambio relativa con l'applicazione e l'annullamento delle prescritte marche doppie tanto sulle matrici che sulle figlie delle ripetute bollette;

che ove l'imposta di consumo venga riscossa in abbonamento anche la tassa di scambio sia corrisposta nell'istesso modo, fino a trecento lire di canone di tassa con la ridetta applicazione delle marche sulle bollette o quietanze del Comune o degli appaltatori per l'introito del canone di imposta, e oltre le trecento lire con versamento all'ufficio del registro col quale gli abbonati all'imposta di consumo debbono stipulare, nel termine stabilito, apposita convenzione;

che per gli scambi successivi al pagamento dell'imposta di consumo, le eventuali note, conti, fatture e quietanze relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza.

Per i vini spumanti aventi le caratteristiche appositamente determinate dal regolamento sulla tassa di scambio i militari si accertano che ciascuno scambio sia stato assoggettato alla relativa tassa.

Regime speciale della tassa di scambio sul legname resinoso da opera.

Art. 279.

Per il legname resinoso da opera (abete, larice e pino, allo stato rozzo o semplicemente sgrossato coll'ascia, o in travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, ovvero segato o in tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore), i militari del Corpo devono accertarsi che la tassa di scambio relativa dovuta una volta tanto per il fatto della produzione o dell'importazione venga regolarmente applicata e riscossa.

Ed a tale scopo essi riscontrano:

a) per il legname resinoso da opera di produzione nazionale:

1° che, nel caso di vendite o concessioni a qualsiasi titolo di tagli di boschi o di vendite da parte del proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco, quando dette vendite e concessioni siano state poste in essere mediante regolare contratto, l'avvenuto pagamento della relativa tassa di scambio risulti da un esemplare del contratto stesso registrato;

2° che, ove invece dette vendite e concessioni siano state effettuate senza la stipulazione di regolare contratto sottoposto a registrazione, sia stata presentata, da chi vi è obbligato, nel termine prescritto, regolare denunzia all'ufficio del registro, contenente gli estremi della vendita o concessione, e da una ricevuta dell'ufficio medesimo risulti corrisposta conseguentemente la tassa;

b) per il legname resinoso da opera importato dall'estero:

che gli importatori siano muniti della bolletta doganale di importazione, in cui si attesta del pagamento di tassa effettuato.

Per gli scambi successivi di detto legname, sia di produzione nazionale sia di importazione, ove esso non abbia subìto alcuna lavorazione o trasformazione, i militari si accertano che le eventuali note, conti, fatture e quietanze relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza.

Regime speciale della tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto.

Art. 280.

Per le essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto, la cui tassa di scambio è dovuta una volta tanto, quando siano destinate all'estero, all'atto dell'esportazione, e quando siano destinate al consumo nel Regno, all'atto del ricevimento da parte della ditta nazionale che le impiega nella propria industria o le rivendite al minuto, i militari del Corpo si accertano del regolare pagamento della tassa facendosi esibire:

nel caso di esportazione, il duplo della fattura in possesso del venditore o esportatore, vistato dalla dogana o — se l'esportazione avvenne a mezzo di pacco postale — dal competente ufficio di posta, e dal quale deve risultare essere stata la tassa corrisposta nei modi normali con marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

nel caso di essenze destinate al consumo nel Regno, la fattura o altro equivalente documento, che può essere stato redatto dallo stesso acquirente e dal quale deve risultare essere stata corrisposta la tassa nei modi normali su accennati.

Per gli scambi intermedi, anteriori all'esportazione o al consumo nel Regno, i militari si accertano che le eventuali note, conti, fatture e quietanze relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza.

Conservazione e numerazione delle fatture ed equivalenti documenti. Esibizione dei documenti di scambio e dei libri dell'azienda.

Art. 281.

I militari del Corpo debbono pure riscontrare:

che le fatture spedite ed i relativi dupli, come pure le fatture od equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali, commercianti ed esercenti acquirenti, siano progressivamente numerati;

che sia osservato l'obbligo di conservare per cinque anni le fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti, nonchè le relative copie o doppi concernenti scambi soggetti a tassa, e parimenti: i libri di prima nota, copia lettere e copia fatture; libri delle merci « in conto deposito », « in sospeso » e « in lavorazione »; le bollette di importazione e le fatture provenienti dall'estero relative a merci che hanno assolto la tassa di scambio all'atto della importazione; i documenti relativi alle merci esportate; le ricevute di versamento e di consegna dei postagiro, le matrici dei postagiro ed i certificati di allibramento relativi a scambi per i quali il pagamento della tassa è stato effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali; le bollette e ricevute relative al pagamento della tassa di scambio sul bestiame e sui vini, mosti ed uve da vino effettuato all'atto del pagamento dei diritti di macellazione o dell'imposta di consumo; le convenzioni di abbonamento relative al pagamento della tassa di scambio — scritture tutte che le persone ed enti tenuti all'applicazione di detta tassa devono esibire ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza insieme col libro giornale, ove di questo siano forniti.

Prova dell'effettuato pagamento della tassa di scambio.

Art. 282.

Per le merci soggette a tassa di scambio esistenti in opifici, stabilimenti, magazzini, depositi e negozi, i militari del Corpo hanno comunque facoltà di richiedere agli industriali, commercianti, esercenti ed ausiliari del commercio, detentori delle merci medesime, che, ove queste non siano di loro produzione, sia dimostrato l'effettuato regolare pagamento della tassa di scambio con l'esibizione dei prescritti documenti.

CAPO III.

Tassa di bollo sui trasporti.

Art. 283.

In materia di bollo sui trasporti è compito dei militari della Regia guardia di finanza di vigilare affinchè il rilascio dei documenti si effettui nei modi stabiliti, con applicazione della relativa tassa secondo è prescritto pei vari casi.

Art. 284.

Nell'esecuzione della vigilanza di cui al precedente articolo, i militari del Corpo devono tener presente:

1° che per il trasporto non gratuito di persone, bagagli e merci sulle linee automobilistiche, sovvenzionate o non dallo Stato, autorizzate in via provvisoria, e di persone e bagagli sulle vetture pubbliche, la tassa fissa di bollo si intende dovuta solo in quanto i biglietti di trasporto vengano effettivamente rilasciati;

2° che sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura o fogli di via non siano poste indicazioni di peso inferiore al vero o altra falsa dichiarazione, che portino ad applicare tasse e sopratasse inferiori a quelle dovute;

3) che è obbligatoria la riscossione del prezzo della corsa mediante il rilascio di biglietti ai passeggieri da parte delle aziende esercenti di linee tramviarie urbane ed intercomunali, di linee di omnibus urbane, di linee di navigazione interna urbane ed intercomunali con battelli a motore meccanico, e di linee automobilistiche, sovvenzionate o non dallo Stato, concesse in via definitiva.

Art. 285.

I militari del Corpo concorrono pure a vigilare che sulle linee di cui al n. 3 del precedente articolo i passeggieri non viaggino senza biglietto e non concorra eventualmente a tale abuso la negligenza grave del fattorino, e che inoltre i passeggieri non viaggino attaccati in qualsiasi modo all'esterno delle vetture percorrenti le linee medesime.

CAPO IV.

Tasse sui conti di ristoranti e trattorie.

Art. 286.

I militari della R. guardia di finanza devono vigilare che, ove non si tratti di esercizi i quali si siano avvalsi della facoltà di corrispondere la tassa in base a convenzione di abbonamento, nei ristoranti, nelle trattorie, nelle vetture-ristoranti dei treni, come pure nei servizi di ristorante e trattoria annessi a caffè, bars, birrerie, osterie e latterie, e nei ristoranti di circoli e clubs, sia, per ogni pasto o consumazione, applicata sulla nota o conto la tassa a norma di tariffa, secondo la categoria cui l'esercizio appartiene, anche se il conto sia pagato dal consumatore alla fine della settimana o del mese od altro periodo;

che lo stesso obbligo di tassa sia osservato dalle mense annesse ai circoli militari, comunque gestite; dalle mense reggimentali e di presidio che non siano gestite in economia; e pei servizi di ristorante e trattoria, nonchè per le somministrazioni in occasioni di fidanzamenti, matrimoni, battesimi e festeggiamenti di ricorrenze e simili, che siano effettuati da altri esercizi come bars, caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli, clubs, rosticcerie, mescite, fiaschetterie, bottiglierie, negozi da vinaio, cantine, mense, pasticcerie, buffets di stazioni e di teatri;

che ugualmente sia applicata la tassa per le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars annessi agli alberghi, locande e pensioni, quando non vengano comprese nel conto generale per l'alloggio e siano pagate di volta in volta, avvertendo, però, che per le consumazioni medesime non è ammesso il sistema dell'abbonamento.

Art. 287.

Nei casi di cui al precedente articolo, i militari del Corpo si accertano:

che la nota o conto sia rilasciata su scontrini a matrice e figlia, staccati da libretti numerati progressivamente, e tanto sulla matrice quanto sulla figlia sia indicato chiaramente il numero delle persone cui ogni nota o conto si riferisce e l'importo delle somministrazioni;

che la tassa pagata a norma di tariffa risulti dall'applicazione di marche doppie « scambi commerciali », la cui sezione con l'effigie sovrana deve essere posta sulla figlia e l'altra sezione sulla matrice della nota o conto;

che ambedue le sezioni di marca così applicate siano annullate con perforatore o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data;

che, ove non si faccia uso delle ridette marche, i riscontrini siano muniti del bollo a punzone per l'ammontare corrispondente alla tassa dovuta;

che le matrici delle note e dei conti siano conservate dall'esercente per tre anni, per essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

che nei ristoranti e nelle trattorie, anche se abbonati, sia esposto al pubblico l'estratto della tariffa di tassa stabilita dalla legge, per la categoria cui l'esercizio appartiene.

Art. 288.

Ove si tratti di ristoranti e trattorie ed esercizi analoghi che si siano avvalsi della facoltà di corrispondere la tassa in base a convenzione di abbonamento, i militari del Corpo si accertano che l'esercente interessato sia in possesso di un esemplare della convenzione o della quietanza rilasciata dall'ufficio del registro per pagamento del canone in unica soluzione, e controllano che sia tenuto esposto, in modo ben visibile agli avventori, un cartello con la scritta « Abbonamento al bollo per la tassa sulle consumazioni di ristorante e trattoria - ufficio del registro di . . . . . » (ufficio presso il quale la tassa viene pagata in abbonamento).

Art. 289.

I comandi del Corpo sono tenuti ad aderire alle richieste degli intendenti di finanza di appurare e riferire dati e notizie necessarie alla determinazione dei canoni di abbonamento.

CAPO V.

Diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Spettacoli e trattenimenti di ogni genere, esclusi i cinematografi.

Art. 290.

Ai fini della regolare applicazione dei diritti erariali, i militari del Corpo hanno il compito di vigilare:

1) sugli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi, anche per beneficenza o per altri scopi non costituenti lucro diretto

per gli organizzatori, con opere, operette, concerti, riviste, coreografie, conferenze, circhi, marionette, varietà — del cui programma non facciano parte proiezioni cinematografiche —, illusionismo e simili, the danzanti, balli pubblici e feste ed accademie di ballo anche all'aperto, lezioni collettive di ballo date in circoli o scuole di danze, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali;

2) su spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto di invito o con tessere di ogni specie;

3) sui veglioni, ovunque vengano dati;

4) sui giuochi e trattenimenti di ogni genere — come giostre, caroselli, altalene, toboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili — che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponde ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi;

5) sui concorsi ippici, gli spettacoli sportivi di ogni genere in terra, in acqua e in cielo; i tiri al volo, i circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, motoscafi ed aeroplani; i giuochi, il pattinaggio, gli esercizi e le gare di qualsiasi natura;

6) sulle corse di cavalli al trotto ed al galoppo.

Art. 291.

Nei riguardi dei teatri, i militari del Corpo si accertano: che i biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura e palchi per lo spettacolo o trattenimento siano contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni;

che i biglietti gratuiti d'invito giornalieri siano anche essi contenuti in eguali bollettari, diversi soltanto di colore e di formato da quelli a pagamento per poterli facilmente distinguere e con impressa la indicazione che si tratta di biglietti gratuiti.

Art. 292.

I militari del Corpo devono assicurarsi che dagli impresari degli spettacoli e trattenimenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 290 sia tenuto un registro a matrice e figlia, vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, per la compilazione del *bordereau;* sia esattamente compilato per ogni spettacolo o trattenimento il bordereau dei proventi di ogni genere soggetti a tassa con l'indicazione delle aliquote e dell'ammontare della tassa dovuta; siano per un anno conservate e tenute a disposizione per ogni eventuale controllo le matrici dei *bordereaux* medesimi.

Art. 293.

Per controllare l'esattezza della compilazione del *bordereau,* i militari del Corpo si accertano particolarmente:

A) per gli spettacoli e trattenimenti di cui al n. 1 dell'art. 290:

a) che siano computati nel *bordereau* tutti i biglietti d'ingresso e dei posti e dei palchi venduti, giusta le risultanze delle matrici dei bollettari relativi;

b) che ove esistano palchi, logge, barcacce, ecc. di proprietà privata sia pure computato nel *bordereau,* nella misura stabilita dalla legge, il diritto erariale dovuto;

c) che siano computati anche i biglietti gratuiti giornalieri, per posti fissi in poltrone e palchi, distribuiti dagli impresari teatrali;

d) che i biglietti gratuiti di semplice ingresso o di invito giornalieri e per la concessione del pari giornaliera di posti o palchi in quanto ve ne siano disponibili, distribuiti dagli impresari teatrali ed esenti per legge dal tributo erariale, non eccedano il 15 per cento del numero dei posti disponibili per ciascuna categoria nel locale, compresi in tal limite quelli rilasciati alla stampa ed esclusi quelli rilasciati alle autorità locali;

e) che le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari dei teatri ed esenti per legge dal diritto erariale siano state sottoposte al timbro della Società Italiana degli Autori e non eccedano, per ciascuna categoria di posti, il limite del 10 per cento dei posti disponibili nel locale, comprese in tale limite quelle rilasciate alla stampa ed escluse quelle rilasciate alle autorità investite dei servizi o della vigilanza sui teatri;

f) che siano altresì compresi fra i proventi segnati a *bordereau* anche il ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi, di qualsiasi privilegio, prelevazione e sopraprezzo, ove ne esistano, nonchè l'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi o contributi corrisposti da privati oblatori, amministrazioni civiche o altri enti, ripartito tale ammontare per il numero di spettacoli cui si riferisce, a meno che il diritto erariale relativo non venga corrisposto in una sola volta al principio della stagione;

B) per gli spettacoli e trattenimenti di che i numeri 2 e 3 dell'art. 291:

g) che siano computati a *bordereau* i biglietti e tessere di ogni specie, nonchè i proventi da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, da aumento sui prezzi delle consumazioni, o comunque prodotti.

C) per gli spettacoli di cui al n. 5 dell'art. 291:

h) come si è sopra specificato alla lettera a), compreso inoltre il ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi e da qualsiasi privilegio, prelevazione o sopraprezzo, ove ne esistano.

Art. 294.

I militari del Corpo devono pure vigilare che i biglietti gratuiti d'invito ai teatri siano di colore e di formato diverso da quelli a pagamento, portino impresso la indicazione che si tratta di biglietti gratuiti, e non se ne faccia vendita.

Per tutti gli spettacoli e trattenimenti di che l'art. 290, i militari sorvegliano che non si faccia doppio uso di biglietti e non si adoperino bollettari della stessa serie a numerazione ripetuta, controllando a tale uopo anche l'ingresso delle persone e i biglietti e riscontri di cui esse sono munite o sono stati loro al momento dell'ingresso ritirati.

Spettacoli cinematografici e spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo.

Art. 295.

Per la regolare applicazione del diritto erariale sull'introito lordo totale degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, e pure se a scopi di beneficenza o altri speciali non costituenti lucro diretto per gli organizzatori, i militari del Corpo devono vigilare:

a) che i prezzi richiesti per assistere allo spettacolo siano indicati negli avvisi, manifesti e tabelle separata-

mente dall'importo del diritto erariale che sui prezzi stessi è dovuto;

b) che per l'ammissione nel locale gli spettatori vengano sempre muniti del biglietto, e tale biglietto non sia distinto uno per l'ingresso e uno per l'occupazione del posto a sedere, ma sia unico e con unico prezzo, valido per l'ingresso e per il posto;

c) che i biglietti siano staccati da blocchi a madre e figlia, progressivamente numerati sulla madre e su ciascuna sezione della figlia, per giornata di rappresentazione o per periodi di rappresentazioni, in serie distinte di diverso formato o colore per le categorie di posti di cui il locale dspone;

d) che non si usino, in frode al diritto erariale, blocchi di serie e numerazione ripetuta.

e) che, all'ingresso dello spettatore nella sala di spettacolo, siano staccate le due sezioni di cui è costituita la figlia del biglietto, consegnandone una allo spettatore medesimo, il quale è tenuto a conservarla per tutto il tempo in cui si trattiene nella sala, ed immettendo l'altra in apposita cassetta chiusa a chiave dall'impresario od esercente della sala;

f) che, conseguentemente a tale norma non si faccia uso della stessa figlia del biglietto nè si utilizzino le sezioni staccate di essa per l'ingresso di altri spettatori;

g) che sia tenuto esposto nell'entrata del locale un cartello a grandi caratteri, con cui si renda noto agli spettatori il predetto obbligo di conservare la sezione del biglietto;

h) che fuori dei casi consentiti di libero accesso per servizio o con tessere nominative permanenti gratuite, gli spettatori ammessi a godere lo spettacolo senza corrispondere il prezzo del posto, siano muniti di appositi biglietti, i quali portino impressa l'indicazione di gratuiti, siano — come gli altri ordinari a pagamento — divisi in parti e sezioni, nonchè distinti con numerazione e serie, ma di diverso formato o colore, e computati sempre per l'applicazione del diritto erariale in ragione del posto pel quale vengono rilasciati;

i) che i biglietti a prezzi ridotti, eventualmente stabiliti dall'impresario per determinate categorie di persone e sui quali il diritto erariale è commisurato al loro costo effettivo, non vengano rilasciati a persone diverse da quelle cui sono destinati nè venduti in sostituzione degli ordinari biglietti a pagamento.

Art. 296.

I militari del Corpo hanno sempre facoltà di assistere alla compilazione del *bordereau* e di eseguire ogni controllo tanto sui biglietti venduti, come sui tagliandi di biglietti immessi nella cassetta e sui blocchi interi dei biglietti di cui l'impresario od esercente sia provvisto per i bisogni del locale.

Si assicurano perciò che il *bordereau* sia compilato e firmato dall'impresario od esercente, per ogni giorno di spettacolo, alla fine dello spettacolo ed alla chiusura del locale, su registro conforme a quello indicato nel precedente articolo 292, per verificarne l'esattezza, confrontano i dati esposti nel *bordereau* con le matrici dei blocchi di biglietti adoperati ed osservano che non vi siano salti ingiustificati nella numerazione progressiva dei biglietti medesimi; controllano che i biglietti venduti nella giornata siano tutti compresi nel *bordereau* della giornata stessa, escluso ogni computo nel *bordereau* successivo; e si accertano che le matrici dei *bordereaux* siano conservate dagli esercenti o conduttori per il periodo di un anno, per essere esibite a ogni richiesta di verifica o controllo degli organi di vigilanza.

Disposizioni varie.

Art. 297.

Per il migliore indirizzo della vigilanza sulle corse al trotto ed al galoppo, i comandi di circolo, di compagnia e di nucleo avranno cura di prendere opportuni accordi con gli uffici del registro, cui è demandata la riscossione del relativo diritto erariale, col sistema del *bordereau,* sui biglietti e riscontri venduti.

Per la vigilanza su tutti gli altri spettacoli di qualsiasi genere, i comandi stessi si terranno in continuo contatto con i locali agenti della Società italiana degli autori.

Art. 298.

I militari del Corpo sono in obbligo di prestare assidua e volenterosa assistenza e collaborazione ai rappresentanti della Società italiana degli autori, nel comune dovere ed interesse di tutelare efficacemente l'applicazione dei diritti erariali.

Quando i militari operino di propria iniziativa, possono sollecitare l'intervento dei rappresentanti anzidetti, sempre che lo ritengano necessario o giovevole alla maggiore oculatezza dei controlli da eseguire o al migliore accertamento delle infrazioni riscontrate.

Ove i ripetuti rappresentanti, facendosi riconoscere a mezzo dell'apposita tessera di cui sono muniti, abbiano a richiedere di accertare contravvenzioni da essi rilevate, i militari del Corpo debbono aderire alla richiesta e compilare regolari verbali per la denuncia delle irregolarità constatate.

Art. 299

Nel caso di preventiva applicazione di un timbro o contrassegno speciale sui biglietti e riscontri dei teatri e sui biglietti dei cinematografi da parte degli agenti della Società italiana degli autori, è anche compito dei militari del Corpo di vigilare che presso i locali medesimi vengano distribuiti per lo spettacolo soltanto i biglietti così contrassegnati.

Art. 300.

Nel caso di spettacoli pei quali il pagamento dei diritti eriariali risulti stabilito a *forfait* invece che col sistema del *bordereau,* è compito dei militari del Corpo di assicurarsi della regolarità della concessione e di segnalare subito all'intendenza di finanza, per i provvedimenti da adottare, i *forfaits* che non siano stati preventivamente approvati dall'autorità finanziaria.

In rapporto alla concessione medesima devono, inoltre, i militari, sia di propria iniziativa sia su richiesta delle autorità interessate, accertare e riferire tutti gli elementi, che possano giovare a un più preciso calcolo dei proventi sui quali i diritti erariali sono stati in somma fissa applicati, o possano dar ragione di una proposta per l'eventuale revoca della concessione stessa.

CAPO VI.

Tassa di bollo sulle carte da giuoco.

Art. 301.

La Guardia di finanza esercita speciale vigilanza su la fabbricazione, l'importazione, la circolazione, la vendita e l'uso delle carte da giuoco, con facoltà di accedere, in qua-

lunque tempo, nei locali delle fabbriche e nei relativi uffici, magazzini e depositi, nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori, per ispezionarne i registri e per procedere alle opportune verifiche di controllo, sia di propria iniziativa sia a richiesta dell'intendenza di finanza.

Art. 302.

Ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo, i militari del Corpo si accertano:

che fabbricanti e importatori siano muniti di un attestato dell'intendenza di finanza per l'esercizio di tale loro attività;

che essi tengano inoltre il prescritto registro di carico e scarico, previamente vidimato dal ricevitore del registro e dal quale deve risultare il giornaliero movimento di produzione, importazione, bollazione e vendita dei mazzi di carte;

che la vendita delle carte da giuoco sia fatta esclusivamente dai fabbicanti e importatori autorizzati, dai loro rappresentanti o depositari, dai rivenditori di generi di privativa, o da altri esercizi, muniti di speciale licenza dell'intendenza di finanza;

che non circolino nello Stato carte da giuoco di fabbracazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, senza che siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura;

che non si detengano fuori dei locali destinati alla fabbricazione e non circolino nello Stato mazzi di carte da giuoco recanti stampigliata l'indicazione di « Carte per l'estero », senza che siano accompagnate da bolletta di legittimazione ancora valida, rilasciata da un ufficio del registro, per l'invio a una dogana di confine;

che non si detengano, non si vendano e non si usino nello Stato, mazzi di carte da giuoco non bollate, ancorchè vi siano state levate una o più carte, o nei quali sia stata introdotta la carta bollata di un mazzo già usato, o sia stato applicato il bollo di una carta usata sopra la carta nuova.

Art. 303.

Nelle verifiche presso i fabbricanti ed importatori, i militari del Corpo debbono riscontrare rigorosamente i dati risultanti dal registro di carico e scarico ed apporre sul registro stesso il proprio visto, accertando e denunziando qualsiasi differenza o irregolarità che avessero a rilevare.

Debbono pure assicurarsi che i fabbricanti non distacchino dai fogli, salvo autorizzazione dell'intendenza di finanza, le altre carte che compongono il giuoco, senza avere un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi che se ne possono formare; e che comunque non riuniscano in mazzi le carte distaccate prima che in ciascun mazzo venga inclusa la carta munita del bollo.

Art. 304.

Nel caso di mazzi di carte da giuoco in pacchi chiusi o suggellati, i militari del Corpo esaminano che la carta con la impronta del bollo sia la prima e l'involucro abbia un vano attraverso il quale si possa vedere il bollo senza che occorra sciogliere o rompere l'involucro stesso.

I mazzi chiusi che non soddisfacessero a questa condizione saranno dai militari considerati come non bollati.

CAPO VII.

Tasse sulle concessioni governative.

Art. 305.

In materia di tasse sulle concessioni governative la Guardia di finanza cura, particolarmente, di vigilare:

1° che il porto di armi non proibite, anche per uso di caccia; l'esercizio della caccia vagante e della caccia fissa; la fabbricazione, lo smercio od esposizione in vendita delle armi in genere escluse quelle da guerra, nonchè l'importazione delle dette armi e la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio, siano legittimati dal possesso di regolare licenza della competente autorità;

2° che la licenza annuale permanente per la caccia e l'uccellagione nelle riserve di caccia, rilasciata dal proprietario delle medesime a terzi, sia munita delle marche di tassa, applicate dall'ufficio del registro prima che sulla licenza stessa venga apposta la firma;

3° che gli esercenti dei teatri siano muniti del prescritto permesso di apertura, per il corso di rappresentazioni o di altri trattenimenti che vengano effettuati;

4° che per le accademie, gli spettacoli, le corse di cavalli, le audizioni, le radioaudizioni ed altri simili trattenimenti, dati in luoghi pubblici diversi dai teatri, compresi i cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, sia stata ottenuta la licenza della autorità di pubblica sicurezza, cui sola compete il riconoscimento delle manifestazioni sportive che non abbiano carattere di pubblico spettacolo o di trattenimenti per la dispensa dalla licenza medesima;

5° che per l'apertura di circoli o scuole da ballo sia stata ottenuta la licenza dell'autorità sopra indicata e la licenza stessa non sia scaduta del periodo di validità;

6° che per i pubblici trattenimenti dati, anche temporaneamente, per mestiere; per le esposizioni alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità; nonchè per le audizioni all'aperto, sia stata ottenuta la licenza della P. S.;

7° che per i balli, i the danzanti, le accademie di ballo e altri analoghi trattenimenti di qualunque genere, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza, negli alberghi, locande, pensioni, caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie, e simili pubblici esercizi, sia stata ottenuta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per il periodo di tempo in cui i trattenimenti stessi vengono effettuati;

8° che per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche sia stato ottenuto il nulla osta governativo;

9° che per la vendita al minuto di bevande ultraalcooliche, le quali abbiano, cioè, un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, sia stata ottenuta la speciale autorizzazione prefettizia;

10° che per gli alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti ed esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande alcooliche, gli esercenti interessati abbiano pagato all'ufficio del registro la tassa annua di concessione governativa dovuta all'erario, indipendentenmente da quella che spetti al Comune;

11° che per l'esercizio di affittacamere o appartamenti mobiliati o, per altra somministrazione di alloggio con mercede sia stata ottenuta la dichiarazione relativa con le marche di tassa dovuta;

12° che l'esercizio di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno, nonchè di altre agenzie pubbliche ed uffici pubblici

di affari, sia legittimato dal possesso rispettivamente della licenza o dichiarazione prescritta;

13° che chi va in giro con un campionario di armi sia munito di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

14° che l'apertura di pubblici esercizi nelle stazioni climatiche e balneari nel periodo della stagione sia legittimata dal possesso della licenza temporanea rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza;

15° che per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica di caratteri, figure e disegni, sia stata ottenuta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

16° che per l'affissione o distribuzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di stampati o manoscritti sia stata ottenuta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

17° che il libro giornale, il libro degli inventari e i copia-lettere tenuti dai commercianti siano stato sottoposti alla vidimazione dell'autorità giudiziaria, avvertendo che la vidimazione va ripetuta annualmente meno per i copia-lettere;

18° che chiunque eserciti l'industria od il commercio di oggetti preziosi sia munito a tale effetto di regolare patente dell'autorità di pubblica sicurezza;

19° che gli esercenti la macinazione dei cereali e gli esercenti la panificazione siano all'uopo muniti della prescritta licenza della Regia prefettura.

CAPO VIII.

TASSE SULLA RADIOFONIA CIRCOLARE.

Art. 306.

Per la regolare osservanza delle tasse di bollo sulla radiofonia circolare, i militari della Regia guardia di finanza esercitano saltuaria vigilanza sulla fabbricazione, sul commercio, sulla vendita e sulla detenzione degli apparecchi radioelettrici, e, in caso di sospetto che si fabbrici o si commerci in frode materiale radioelettrico, anche presso gli opifici, magazzini, depositi e negozi di qualsiasi altro materiale od apparecchio.

CAPO IX.

TASSE SULLE MOTOLEGGERE, SUI PATTINI A MOTORE E SUGLI AUTOVEICOLI E AUTOSCAFI — CONTRIBUTO DI MIGLIORAMENTO STRADALE.

Art. 307.

I militari della Regia guardia di finanza debbono vigilare che non circolino sulle aree pubbliche motoleggere, pattini a motore e autoveicoli di ogni specie, pei quali non sia stato a norma di legge assolto l'obbligo della tassa di circolazione e — per le motoleggere e gli autoveicoli — del contributo di miglioramento stradale, nè navighino in acque pubbliche motoscafi pei quali non sia stata parimenti pagata la tassa anzidetta.

Art. 308.

Nell'esercizio della vigilanza di cui al precedente articolo, i militari del Corpo si devono assicurare:

a) per le motoleggere e i pattini a motore:

che i piccoli motocicli, i velocipedi con motore ausiliario, e i pattini a motore con conducente in piedi, i quali tutti siano muniti di motore a scoppio della cilindrata complessiva non superiore a 175 CC. o di motore di altro tipo di potenza non superiore a tre cavalli, siano nella circolazione coperti dalla quietanza della relativa tassa, che gli interessati sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme con l'autorizzazione alla circolazione rilasciata dal circolo ferroviario d'ispezione;

b) per gli autoveicoli:

che i motocicli muniti di motore a scoppio della cilindrata complessiva superiore a 175 CC. o di motore di altro tipo di potenza superiore a tre cavalli, le motocarrozzette per trasporto di persone ad uso privato o da piazza; le vetture automobili adibite al trasporto di persone: ad uso privato, per noleggio di rimessa, per servizio di piazza, autobus — con o senza pneumatici — per servizio di linee regolari debitamente autorizzate sempre però che non disimpegnino anche il servizio postale; e gli autocarri — con o senza pneumatici — adibiti esclusivamente al trasporto di cose: nessuno circoli in aree pubbliche senza che sia munito:

1° dello speciale disco colorato, che costituisce il segno esteriore dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione e — quando per legge sia dovuto — del contributo di miglioramento stradale, reca gli estremi di individuazione dell'autoveicolo e quelli del pagamento effettuato e deve essere applicato in modo ben visibile sulla parte anteriore dell'autoveicolo entro apposita custodia;

2° della licenza di circolazione, che deve essere sempre tenuta dal conducente a disposizione degli agenti incaricati della sorveglianza e in cui il pagamento della tassa e del contributo deve risultare da apposita annotazione, eseguita dall'ufficio di riscossione e costituente agli effetti della circolazione la sola prova del pagamento effettuato;

c) per gli autoscafi:

che gli autoscafi ad uso privato per trasporto di persone e quelli destinati a servizio pubblico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini ed al servizio di posteggio in banchina, i quali stazionino o navighino in acque pubbliche, siano parimenti muniti dello speciale disco colorato e della licenza di circolazione, valendo nel caso le stesse norme indicate per gli autoveicoli, per contrassegno e prova della tassa pagata.

Art. 309.

I militari del Corpo devono pure assicurarsi, nei riguardi degli autoveicoli e autoscafi:

che gli estremi di individuazione indicati nel disco colorato corrispondano con quelli indicati nella licenza di circolazione e non avvenga che il disco rilasciato per un veicolo sia abusivamente applicato ad un altro;

che del veicolo non si faccia uso diverso da quello indicato nella licenza di circolazione e per il quale siano dovute tasse maggiori, senza che siano state pagate le differenze di tassa relative al nuovo uso;

che nel caso di trasporto di persone, con autocarri assoggettati a tassa ridotta per l'esclusivo trasporto di cose, l'eccezionale impiego sia legittimato dallo speciale permesso che l'intendente di finanza ha facoltà di rilasciare fino a una durata di cinque giorni;

che non si eserciti con autoveicoli una linea automobilistica senza la dovuta concessione o autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici;

che il veicolo esentato da tassa, perchè destinato al trasporto degli effetti postali, non esegua corse fuori della linea senza autorizzazione;

che il veicolo adibito al servizio pubblico di piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata porti la speciale targa con la dicitura « servizio pubblico ».

Art. 310.

Per gli autoveicoli in circolazione di prova i militari del Corpo devono accertare:

che portino la speciale targa di forma triangolare, con il numero d'ordine della targa e il contrassegno della Provincia, tenendo presente che la targa stessa può essere trasportata da un autoveicolo ad un altro, ma ciascuno deve essere munito, in luogo della licenza di circolazione, del certificato di concessione rilasciato dalla Regia prefettura;

che l'autoveicolo non sia usato per fini diversi dalla prova.

Analoga vigilanza i militari del Corpo devono esercitare sulla navigazione di prova degli autoscafi.

Art 311.

Per i veicoli esentati da tassa perchè destinati ad uno speciale servizio o ente o persona, è in facoltà dei militari del Corpo di controllare che l'uso in esenzione risulti legittimato dai necessari documenti giustificativi e non si protragga oltre il termine concesso.

Art. 312.

Nel caso di velocipedi con motore ausiliario, autoveicoli ed autoscafi provenienti dall'estero, importati definitivamente, i militari del Corpo si assicurano che siano accompagnati dalla bolletta di sdaziamento, che vale a coprirne la circolazione in franchigia da tassa dalla dogana al luogo di destino finchè non sia trascorso il termine nella bolletta stessa indicato.

Ove invece i predetti veicoli vengano importati temporaneamente per uso personale da persone residenti all'estero, i militari si accertano:

che, se appartengono a Stati coi quali esiste reciprocità di trattamento, la circolazione in franchigia da tassa non si protragga oltre i tre mesi consentiti, computandosi in tale termine, entro i limiti di un anno, i periodi di effettivo soggiorno nel Regno quali debbono risultare dalle annotazioni degli uffici doganali sui documenti rilasciati da enti turistici debitamente autorizzati;

e se appartengono a paesi che non usano tale reciprocità, salve le particolari agevolazioni eventualmente concesse alle automobili dalle dogane di confine o da altre autorità ed enti che vi siano facoltizzati, i veicoli abbiano assolto l'obbligo del pagamento della tassa.

CAPO X.

Altre tasse sugli affari.

Art. 313.

Per la tutela delle tasse di registro, in surrogazione del bollo e del registro, di successione, di manomorta, sulle ipoteche, sulle assicurazioni e sui contratti di borsa, i nuclei eseguono i particolari compiti loro assegnati dalle norme relative, in applicazione del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 63.

Nuclei e volanti procurano altresì di vigilare all'osservanza dell'obbligo dell'apertura del conto corrente postale da parte dei proprietari di stabili che vi sono tenuti.

TITOLO VII.

Imposte dirette.

Art. 314.

Per la raccolta, la verifica ed il controllo di elementi, dati e circostanze di fatto destinati a formare oggetto di utile apprezzamento nei riguardi dell'applicazione delle imposte dirette, gli uffici distrettuali delle imposte medesime possono rivolgersi direttamente:

a) ai nuclei di polizia tributaria investigativa, per le informazioni da assumersi nei comuni sede dei nuclei, ed anche fuori dei comuni stessi ove si tratti di informazioni che rivestano particolare importanza;

b) alle brigate volanti fuori della sede dei nuclei, negli altri casi, sempre che gli elementi da raccogliere non presentino detto carattere di importanza e l'incarico rientri nelle più limitate facoltà ed attribuzioni di tali reparti.

Gli uffici distrettuali dovranno però limitare le richieste allo stretto necessario ed ai casi in cui i dati o le notizie non possano essere assunti direttamente dagli uffici stessi coi mezzi ordinari di cui dispongono, escludendosi comunque da parte dei nuclei e delle volanti ogni apprezzamento valutativo di redditi o patrimoni.

TITOLO VIII.

Altre leggi di finanza.

Vigilanza sulla vendita del chinino.

Art. 315.

I militari della Regia guardia di finanza esercitano la sorveglianza amministrativa per la vendita dei sali di chinino fatta dallo Stato.

A tal uopo vigilano ed accertano che:

a) chiunque venda, ritenga per vendere o somministri, in qualsiasi modo, a scopo di lucro preparati chinacei di Stato sia munito della prescritta autorizzazione;

b) le farmacie, i comuni titolari di armadi farmaceutici, e le rivendite di privative autorizzate si tengano costantemente forniti della provvista stabilita dall'ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, o quanto meno ne sia stata fatta in termine utile la richiesta;

c) gli enti pubblici e i privati obbligati per legge alla somministrazione gratuita del chinino ed i proprietari, intraprenditori ed enti che si assumono tale obbligo, abbiano dal 1° giugno a tutto dicembre una scorta di farmaco non inferiore al fabbisogno di un mese;

d) all'esterno dei locali ove si esercita la vendita al minuto, ed in piena vista del pubblico sia tenuta costantemente affissa la tabella metallica fornita dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con la leggenda: « Qui si vende il chinino di Stato » e nell'interno dei locali medesimi sia esposta la tabella dei prezzi di vendita di ciascun preparato di chinino;

e) la vendita al pubblico sia fatta al prezzo stabilito nella tabella, nelle precise condizioni in cui i prodotti vengono forniti dallo Stato, con un esemplare delle istruzioni a stampa indicante il modo di uso e le dosi;

f) il farmaco sia conservato in una parte non umida del locale, nè esposta direttamente ai raggi solari, ed in modo da evitare che possa subire alterazioni;

g) i farmacisti ed i comuni titolari di armadi farmaceutici non cedano il chinino da essi acquistato ai rivenditori di generi di privativa; farmacisti e rivenditori autorizzati non ne acquistino altre quantità presso spacci al minuto; e tutti coloro che l'abbiano acquistato a prezzo di favore non lo rivendano al pubblico od agli esercenti della vendita al pubblico;

h) il possesso del chinino di Stato sia legittimato dalla relativa bolletta di vendita.

Vigilanza per la saccarina.

Art. 316.

Rispetto alla sorveglianza per l'introduzione e vendita nel Regno della saccarina e dei prodotti saccarinati, è compito dei militari della Regia guardia di finanza di vigilare:

a) che non se ne faccia l'introduzione e la vendita nel Regno se non per uso farmaceutico e soltanto: dalle società farmaceutiche e dai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, allo scopo di provvederne i farmacisti; dai farmacisti per la preparazione di medicinali; o, previa autorizzazione del ministero delle finanze, per uso scientifico per conto di istituti o laboratori governativi, provinciali e municipali;

b) che nel trasporto, sino al locale di destinazione, i colli siano accompagnati dalla relativa bolletta ed assicurati col bollo a piombo della dogana di sdaziamento (1); e nel trasporto dagli esercizi delle società farmaceutiche, dai negozianti all'ingrosso dei prodotti farmaceutici alle farmacie, la saccarina sia accompagnata dalla fattura di vendita che tiene luogo di documento di legittimazione;

c) che non se ne fabbrichi, detenga o metta in vendita abusivamente, e non ne sia fatto uso dai fabbricanti di acque gassose, di liquori, di dolci e dai produttori e negozianti di vini per la preparazione e manipolazione dei loro prodotti.

Art. 317.

I militari del Corpo debbono inoltre vigilare:

1°) che i titolari delle società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, autorizzati al l'importazione e vendita della saccarina, siano muniti del prescritto registro di carico e scarico vidimato dalla Intendenza di finanza della provincia o dal capo della dogana più vicina, o dal più vicino comando di circolo della guardia di finanza;

2°) che dal registro si rilevi esattamente il movimento di entrata e di uscita della saccarina, e la quantità esistente nell'esercizio corrisponda con le risultanze del registro stesso e coi documenti di carico, costituiti dalle bollette di sdoganamento, e quelli di scarico, costituiti dalle richieste dei farmacisti;

3°) che i titolari delle farmacie siano in possesso delle bollette di sdoganamento e delle fatture di vendita rispettivamente per la saccarina introdotta dall'estero e per quella acquistata presso le società farmaceutiche e i negozianti all'ingrosso, e delle ricette mediche per la saccarina venduta ad uso di medicinale;

4°) che il possesso della saccarina importata per uso scientifico degli istituti o laboratori governativi, provinciali, municipali, che sono esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico, sia legittimato dalla bolletta di sdoganamento.

Nel caso di che al precedente n. 3 i militari del Corpo devono annullare le bollette e fatture che risultino completamente esaurite ed indicare sulle altre le quantità che, in base alle ricette, risultino smerciate, per limitarne la validità alla saccarina riscontrata ancora esistente in farmacia.

---

(1) Il bollo a piombo deve rimanere intatto fino a quando l'introduzione della saccarina o dei prodotti saccarinati nel locale o istituto o laboratorio di destinazione non sia stata accertata dalla autorità finanziaria (dogane, magazzini di deposito e uffici di vendita dei generi di privativa, comandi di circolo, di compagnia, di tenenza, di sezione o di brigata) ed in mancanza di essa dall'autorità municipale.

I funzionari intervenuti devono attestare sulla bolletta di accompagnamento l'arrivo e l'introduzione della saccarina, autenticando le proprie firme col bollo di ufficio.

Vigilanza per l'addizionale governativo all'imposta di consumo.

Art. 318.

I militari della Regia guardia di finanza concorrono a vigilare, in conformità delle speciali disposizioni stabilite, per la regolare applicazione dell'addizionale governativo all'imposta sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra. Analoga vigilanza essi eseguono nei comuni di Zara, di Lagosta, di Fiume e della Riviera del Carnaro, ove l'addizionale si riscuote insieme col dazio di consumo ivi in vigore.

TITOLO IX.

Servizi vari.

CAPO I.

SERVIZI MILITARI ALLA FRONTIERA.

Servizi militari alla frontiera di terra e lungo il lido del mare.

Art. 319.

Il personale della Regia guardia di finanza dislocato lungo la frontiera, oltre a concorrere al servizio di polizia militare secondo è specificato dal regolamento organico del Corpo, vigila per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa delle forze armate dello Stato, operando il fermo dei militari medesimi che abbiano a sorprendere nel momento di varcare la frontiera e traducendoli in brigata se appartengono al Corpo o alla più vicina stazione di carabinieri se appartengono ad altre forze armate.

Allo stesso modo si regola per i tentativi di diserzione di militari per la via di mare.

Di ciascun fermo deve essere subito riferito al competente comando militare.

Art. 320.

Il personale del Corpo deve anche impedire che si facciano ricognizioni di costruzioni, impianti o stabilimenti destinati a servizi militari, senza il permesso delle competenti autorità.

Quello che presta servizio lungo il lido del mare, deve inoltre vigilare che non siano fatti rilievi sulle coste e scandagli nelle acque territoriali.

CAPO II.

SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Art. 321.

I militari della Regia guardia di finanza provvedono alla vigilanza politica al confine, da soli o in concorso di altre forze di polizia, secondo le prescrizioni della competente autorità; partecipano ai servizi d'ordine e sicurezza pubblica, in quanto ne siano richiesti dai competenti organi interessati; e intervengono per impedire, accertare e denunziare, nel caso di flagranza, i reati previsti dal Codice penale, dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi penali generali, in sostituzione o in aiuto della polizia giudiziaria ordinaria.

Ferme le disposizioni del Regolamento organico sulla partecipazione dei militari del Corpo ai servizi d'ordine pub-

blico nell'ambito dei presidi militari, in ogni altra circostanza la richiesta d'intervento dei militari medesimi nei servizi d'ordine e sicurezza pubblica deve essere fatta per iscritto ai comandanti di legione o di circolo, ma nei casi di urgenza può essere fatta verbalmente anche ai comandanti di compagnia, tenenza, sezione o brigata, salvo a confermarla in seguito per iscritto. Secondo le necessità rappresentate nella richiesta, intervengono al servizio i militari disponibili e quelli che comunque possono essere resi disponibili.

Nel caso in cui sia assolutamente impossibile di assecondare la richiesta, se ne informa subito l'autorità richiedente ed il comando immediatamente superiore.

Art. 322.

Nel concorso ai servizi d'ordine e sicurezza pubblica, quando non siano agli ordini diretti di un funzionario di pubblica sicurezza, i militari del Corpo o operano inquadrati alla dipendenza di chi ha il comando della forza o sono, eccezionalmente, impiegati in pattuglie ed altri servizi isolati ed eseguono in tal caso gli ordini dell'autorità richiedente, cui rendono poi conto del servizio compiuto.

Art. 323.

Oltre all'obbligo di arrestare i disertori militari, il personale del Corpo ha anche quello di arrestare, senza attendere speciali richieste, i fuggitivi dalle carceri, i latitanti colpiti da mandati di cattura e gli individui colti in flagrante perpetrazione di delitto punibile con la detenzione di durata superiore nel massimo a tre mesi o una pena più grave.

Parimenti i militari del Corpo debbono aderire alle richieste di intervento che possano essere loro rivolte dai messi ed agenti incaricati della esecuzione di atti od ordini dell'autorità giudiziaria, quando a questi occorre il sussidio della forza pubblica per eseguire il loro mandato e non sianvi sul posto reparti dell'arma dei carabinieri od altri agenti di pubblica sicurezza.

I militari del Corpo sono inoltre tenuti a prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica, che siano aggrediti o minacciati, o che trovino impedimenti nell'esercizio dei loro doveri, per resistenza o per insufficienza di numero. Essi però hanno diritto di piena reciprocità, per l'assistenza eventuale delle autorità e degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 324.

I militari del Corpo curano anche la ricerca e il sequestro, a norma dell'art. 40 della legge di pubblica sicurezza, di armi, munizioni, bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate all'autorità di pubblica sicurezza o comunque abusivamente detenute o conservate. Compatibilmente, poi, coi servizi di proprio istituto, esercitano speciale vigilanza anche sul porto d'armi, ed incontrando individui che fuori della loro abitazione o delle appartenenze di essa vadano muniti:

a) senza licenza, di armi lunghe da fuoco, di rivoltelle o pistole di qualsiasi misura, di bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri, e di armi da sparo ad aria compressa siano lunghe che corte;

b) senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio che pur avendo una specifica e diversa destinazione possono occasionalmente servire all'offesa;

c) contro il divieto della legge, di altre armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente o noccoliere:

intimano loro la contravvenzione e sono autorizzati ad arrestarli.

I militari del Corpo intimano inoltre la contravvenzione a coloro che, pur essendo provveduti della licenza di porto d'armi da sparo, affidino o permettano di impadronirsi di tali armi a persona di età minore di 14 anni o che non sappia o non possa maneggiarla con discernimento, ed a coloro che anche muniti di licenza portino armi nelle riunioni pubbliche o portino un fucile carico ove siavi concorso di gente, avvertendo che nel ridetto caso di riunioni pubbliche i trasgressori sono pure soggetti all'arresto.

CAPO III.

ALTRI SERVIZI ACCESSORI.

Servizio di polizia marittima.

Art. 325.

Quando ne siano richiesti dalle competenti autorità, i militari della Regia guardia di finanza, compatibilmente con i servizi di loro istituto, concorrono alla sorveglianza tendente a far rispettare le disposizioni di polizia marittima.

Essi intervengono anche quali agenti della forza pubblica, in mancanza di reali carabinieri o di altri agenti di pubblica sicurezza, per eseguire gli arresti o gli altri provvedimenti ordinati dai capitani ed ufficiali di porto nell'esercizio delle prerogative di polizia giudiziara loro conferite dal Codice per la marina mercantile.

In mancanza di autorità marittime o di pubblica sicurezza, i militari del Corpo vigilano, anche senza esserne espressamente richiesti, perchè siano osservate, nei porti, nelle rade, sulle spiaggie e nei canali le disposizioni d'ordine e di sicurezza emanate dalla competente autorità, ed esercitano nel caso anche gli incombenti di polizia giudiziaria per la repressione dei reati comuni, curando la particolare osservanza degli articoli 182, 183 e 184 del Codice per la marina mercantile (1).

Art. 326.

I militari del Corpo debbono sorvegliare che lungo le spiagge ed il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i

(1) Codice marina mercantile:

Art. 182.

Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade o nei canali, l'ufficio di pubblica sicurezza o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della Nazione.

Art. 183.

E' vietato ai capitani ed ai padroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri, e disertori dell'armata di terra e di mare.

Art. 184.

E' parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento, che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e i padroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio o che per la cattiva condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

canali, i fossi, i seni e le rade, non si occupino terreni di demanio marittimo nè vi si facciano comunque innovazioni, senza averne ottenuto permesso dall'Autorità marittima. Contro i trasgressori provvedono, quindi, ad elevare verbale di contravvenzione che trasmettono al Comando della Regia Capitaneria di Porto per l'ulteriore corso.

I militari del Corpo debbono pure vigilare che sia osservato il divieto di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare o nel recinto di porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'autorità marittima. Conseguentemente provvedono a denunciare i contravventori al Comando su indicato per l'applicazione delle pene prescritte, e a sequestrare gli strumenti adoperati per lo scavo ed il trasporto dei materiali.

Art. 327.

Di concerto con le autorità marittime o di propria iniziativa, quando non vi siano mezzi mercantili sufficienti, i militari del Corpo intervengono con le proprie imbarcazioni ed unità per il salvataggio di persone che si trovino in imminente pericolo di vita in mare.

In seguito a formale richiesta delle autorità marittime o delle parti interessate, o di propria iniziativa quando si ritenga che concorrono motivi gravi di urgenza e d'interesse pubblico, prestano inoltre assistenza in mare per il salvataggio di navi o galleggianti mercantili e curano in ogni caso di impedire la dispersione degli effetti e delle merci recuperate o gittate sulla spiaggia, assicurandone la custodia ed informandone subito i più vicini uffici marittimi e doganali.

Art. 328.

Anche fuori dei casi di naufragio, i militari del Corpo hanno l'obbligo di ricuperare e consegnare all'autorità marittima, od in difetto di questa al podestà locale, previo avviso all'ufficio doganale, le merci, gli attrezzi e tutti gli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia o rinvenuti in mare, a galla o sott'acqua.

Nei ricuperi di generi di monopolio o di merci provenienti da getto fatto dai contrabbandieri, la consegna deve essere fatta direttamente al più vicino ufficio doganale.

Art. 329.

In quanto sia ad essi consentito dal servizio normale, i militari del Corpo vigilano anche per la conservazione dei cavi telegrafici sottomarini, delle boe, gavitelli, mede ed altri segnali marittimi, nonchè sul servizio dei fari e fanali nei porti e lungo le coste.

Delle irregolarità eventualmente riscontrate in tale servizio, informano in via gerarchica il competente comando di zona fari e segnalamento marittimo.

Reggenza di uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.

Art. 330.

Ove non ne derivi pregiudizio all'esecuzione dei compiti d'istituto, i sottufficiali delle brigate possono, previo assenso del Comando Generale del Corpo, essere incaricati della temporanea reggenza degli uffici locali marittimi e delle delegazioni di spiaggia.

Però in caso di urgenza o di breve durata, l'autorizzazione può essere data dal comando di legione.

Segnalazioni e vigilanza nel caso di sinistri aeronautici.

Art. 331.

Verificandosi, lontano dagli aeroporti o dalle immediate vicinanze di essi, sinistri aeronautici che provochino non soltanto danni al materiale di volo o all'altrui proprietà, ma anche lesioni o morte all'equipaggio od a terzi, i militari del Corpo che prima ne abbiano notizia debbono darne telegrafica comunicazione al Ministero per l'aeronautica e al comando o reparto di aeronautica più vicino, provvedendo per il piantonamento dell'aeromobile o dei resti di esso, fino a quando il personale di aeronautica che sarà accorso non abbia inquisito e disposto. Solo nei casi in cui improrogabili necessità imponessero la rimozione senza attendere l'arrivo dell'autorità aeronautica più prossima, la rimozione avverrà con la massima cautela, procurandosi di non disperdere o lasciare asportare alcuna parte dell'aeromobile, e di non provocare alcun ulteriore danno nel recupero dei resti. Nel caso che si tratti di aerostati del R. Esercito, la comunicazione di cui sopra deve essere fatta al Gruppo Aerostieri - Roma.

Ove il sinistro si sia verificato in mare, i militari del Corpo che per primi ne abbiano notizia ne informano, contemporaneamente alle autorità aeronautiche, quella marittima più vicina per l'invio di soccorsi. Se però sia pronta sul posto un'imbarcazione od unità del naviglio del Corpo, capace d'intervenire in modo efficace, essa si reca subito nelle acque dove è avvenuto il sinistro, per gli incombenti del caso (1).

Però al sopraggiungere di altra unità della R. Marina o comunque inviata dall'autorità marittima, spetta ad essa di provvedere alle ulteriori occorrenze, valendosi, se crede, anche degli aiuti del Corpo.

---

(1) Regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356:

Art. 277 (modificato con l'art. 14 del R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325) - comma 2° e seguenti:

« L'unità navale inviata in soccorso, appena giunta sul posto, provvede al ricupero degli aviatori, anche se non più in vita, e, se possibile, ritira a bordo tutti gli oggetti che, o dietro indicazione degli aviatori o a parere del comandante, è necessario sottrarre all'eventualità di perdita per affondamento.

Tali oggetti a cura del comando di bordo, verranno subito riuniti ed elencati in apposita nota.

L'aeromobile avariato, se le condizioni del mare lo consentono, sarà rimorchiato in porto con le precauzioni necessarie a non aumentare le avarie e sarà consegnato alle autorità aeronautiche competenti, insieme con tutti gli oggetti eventualmente ritirati a bordo e con l'elenco relativo.

Qualora per lo stato del mare, risulti impossibile effettuare il rimorchio dell'aeromobile avariato, e questo, restando alla superficie, possa rappresentare un pericolo per la navigazione, il comandante della nave soccorritrice è autorizzato ad affondarlo.

In entrambi i casi il comandante della nave soccorritrice compila un rapporto nel quale procura di raccogliere il maggior numero dei dati richiesti dall'art. 275. Copia di tale rapporto deve esssere subito comunicata alle autorità aeronautiche interessate.

Art. 275 - modificato dall'art. 14 del R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325.

Dati che esso richiede:

a) località e data dell'incidente;

b) tipo e matricola dell'aeromobile e reparto a cui appartiene (e se l'aeromobile non è militare, aeroporto presso il quale esso è iscritto);

c) nome degli infortunati;

d) nome delle persone che hanno prestato soccorso, all'infuori di quanto è stato provveduto dal comandante dell'aeroporto a termine dell'art. 31, e natura di tale soccorso;

e) causa presumibile del sinistro;

f) opportunità dell'inchiesta tecnica.

Di tutti i sinistri che abbiano avuto a segnalare, i militari del Corpo devono dare al più presto notizia anche all'autorità giudiziaria.

Vigilanza per la derivazione delle acque pubbliche.

Art. 332.

Compatibilmente col servizio di loro istituto, i militari del Corpo debbono curare che non si commettano abusive derivazioni di acque pubbliche, e vigilare perchè gli utenti autorizzati di tali acque non contravvengano alle norme stabilite dal relativo decreto di concessione.

A tale uopo i militari denunciano le eventuali contravvenzioni con regolare verbale, di cui un esemplare va rilasciato al contravventore, uno va trasmesso all'ufficio del genio civile e uno, quando vi siano degli oggetti sequestrati, va con questi consegnato al podestà del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Vigilanza per la privativa postale.

Art. 333.

Spetta anche ai militari della Regia guardia di finanza il compito di reprimere le frodi alla legge sulla privativa postale.

Essi debbono quindi assecondare le richieste che eventualmente vengono loro rivolte dagli impiegati postali, per accertare in modo legale le frodi alla predetta legge.

Ed hanno facoltà di procedere a perquisizioni sulle navi, sui veicoli delle strade ferrate e delle tramvie, nonchè sulle vetture pubbliche, escluse però le persone dei viaggiatori, e così pure sui vetturali, mulattieri, barcaiuoli, sugli agenti che scortano i treni delle dette strade ferrate e delle tramvie, sulle persone componenti gli equipaggi delle navi e simili, come pure sui messaggeri, procaccia e portalettere rurali delle poste, con obbligo di sequestrare qualsiasi oggetto trasportato in frode alla privativa.

Nel caso, infine, che abbiano ragione di sospettare che nei dispacci postali contenenti corrispondenze o pacchi siano trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode alle leggi sulle dogane, sui monopoli o altre, hanno facoltà di accompagnare i dispacci stessi all'ufficio e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza, senza però violare le dette corrispondenze.

Art. 334.

Spetta pure ai militari del Corpo di vigilare che non si trasportino per mercede per conto di terzi, nell'interno del Regno, anche provenendo dall'estero, fuori dell'ambito di uno stesso comune, pacchi o piccoli colli di peso fino a 20 chilogrammi, senza averne avuta licenza dall'amministrazione postale e senza avere applicato in favore di questa i diritti dovuti per ogni pacco trasportato.

E' quindi in facoltà dei militari medesimi di accertare in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo che i corrieri, commissionari, spedizioneri, cavallanti, barcaiuoli e pedoni, nonchè gli accollatari dei trasporti postali con carrozza o cavalcatura e i procaccia postali a piedi, cui sia stata concessa la licenza anzidetta, prima di iniziare il trasporto dei pacchi e dei piccoli colli accettati li abbiano regolarmente descritti su appositi bollettari numerati a madre e figlia, abbiamo altresì applicato per ciascun pacco o collo su la matrice e la figlia della relativa bolletta le parti rispettivamente stabilite dagli speciali francobolli corrispondenti ai diritti dovuti, e accompagnino ciascun pacco o collo durante l'intero trasporto con la bolletta figlia la quale deve pure servire come bolletta di consegna al destinatario.

Vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Art. 335.

Speciale attenzione i militari del Corpo devono spiegare per l'osservanza delle disposizioni generali e locali, che regolano la caccia e la pesca, assicurandosi, in ogni caso, che nessuno venga meno all'obbligo di provvedersi della prescritta licenza, e constatando in forma legale la contravvenzione per ogni infrazione eventualmente rilevata.

Rispetto alla pesca, debbono, inoltre mirare più particolarmente ad impedire quella con la dinamite o con le altre materie esplodenti, e l'immissione nelle acque di qualunque altra materia atta ad uccidere, stordire od intorpidire i pesci e gli altri animali acquatici, nonchè la raccolta di tali animali, e dei pesci così storditi od uccisi. Vigilano eziandio perchè non si faccia commercio di pesci non pervenuti alle dimensioni indicate nei rispettivi regolamenti.

Vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

Art. 336.

In conformità delle speciali disposizioni di legge e di regolamento, contro le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i militari del Corpo sono tenuti a concorrere ai servizi di vigilanza e di prelevamento di campioni, provvedendo, inoltre, alle scorte che venissero ordinate o richieste, nella propria competenza, dagli uffici di dogana.

Vigilanza contro l'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Art. 337.

Oltre a impedire e reprimere, specie negli scali marittimi e nelle stazioni ferroviarie di confine, l'importazione od esportazione in contrabbando delle sostanze velenose aventi azione stupefacente, i militari della R. guardia di finanza hanno anche il compito di vigilare, in concorso con gli altri organi di polizia e compatibilmente con le esigenze del proprio servizio d'istituto, contro l'abusivo commercio delle sostanze medesime.

Art. 338.

Su richiesta delle competenti autorità, o quando vi sia indizio di frodi ed abusi, i militari del Corpo eseguono ispezioni negli stabilimenti, officine, magazzini, depositi e luoghi di smercio, i cui esercenti siano comunque autorizzati a detenere sostanze velenose aventi azione stupefacente, controllando nelle ispezioni stesse la regolare tenuta dei prescritti registri di carico e scarico e delle richieste, e riscontrando, ove occorra, le sostanze ivi esistenti.

Per lo smercio di stupefacenti al minuto, su prescrizione sanitaria, da parte delle farmacie, i militari però procedono a ispezioni e ad accertamenti solo quando vi sia fondato indizio di frodi od abusi.

In ogni caso, i risultati delle ispezioni, per compiere le quali i militari hanno, in qualunque momento, accesso li-

bero in qualsiasi parte dei locali sopra detti, debbono farsi constare mediante verbale di visita, da trasmettersi in originale al prefetto della provincia.

Art. 339.

Ove non si trovi alla stessa sede un ufficio di dogana o un magazzino di deposito od ufficio-vendita del monopolio, i comandanti di brigata o sezione o tenenza del posto intervengono, su richiesta dell'interessato, ad accertare il regolare arrivo a destino dei colli o pacchi di sostanze e preparati stupefacenti, che provengano da una dogana di importazione.

A tale effetto, il comandante che interviene si fa esibire le bollette di sdaziamento e di accompagnamento rilasciate dalla dogana all'importatore, si assicura dell'integrità dei piombi apposti ai colli dalla dogana ed attesta l'arrivo sulla bolletta di accompagnamento, autenticando la propria firma col bollo di ufficio.

Vigilanza sul commercio delle armi da fuoco portatili.

Art. 340.

D'intesa, ove occorra, con le locali autorità di pubblica sicurezza, i militari del Corpo provvedono ad accertare, presso le fabbriche, officine e negozi, la regolare osservanza delle disposizioni sull'obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili.

A tal uopo riscontrano che le armi anzidette e anche le sole canne di esse, allestite nel Regno o riparate per essere poste in commercio, escluse quelle fabbricate per conto dell'amministrazione militare o destinate a collezioni e musei, siano munite ciascuna del prescritto marchio di prova e del marchio di riconoscimento del banco nazionale che ha eseguito la prova, nonchè del certificato di prova del banco stesso o, nel caso di certificato collettivo, da un cartellino recante il bollo del banco di prova e l'indicazione del numero del certificato collettivo.

Parimenti riscontrano che risulti eseguita la prova delle armi importate dall'estero, sempre che queste non siano munite del certificato e non portino impresso il marchio della prova già subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale.

Altri servizi accessori.

Art. 341.

I militari del Corpo debbono, infine, concorrere, per quanto è loro possibile, a vigilare sull'osservanza di ogni altra legge e regolamento, di cui loro spetti comunque la tutela quali organi di polizia ed agenti della forza pubblica.

TITOLO X.

Norme procedurali per l'esecuzione del servizio.

Visita personale.

Art. 342.

Possono essere sottoposti a visita personale gli individui, i quali, pel loro contegno o per altre circostanze, facciano fondatamente supporre che nascondano sotto gli abiti generi di contrabbando.

Di tale facoltà si deve però far uso con la massima riserva, astenendosene quando il sospetto non si fondi su indizi palesi e giustificabili, specialmente se l'individuo da visitare non trovisi in prossimità della linea doganale o degli altri posti, in cui sia possibile la frode.

Sulle persone che si trovino negli spazi doganali o in altri luoghi in cui si compiano operazioni doganali, ovvero nell'interno dei depositi o opifici o stabilimenti del monopolio dei sali e tabacchi, non possono eseguirsi perquisizioni che su richiesta od autorizzazione del capo servizio relativo.

Art. 343.

Se la persona da visitare è un uomo, manifestatogli urbanamente e decorosamente lo scopo della visita personale, lo si invita a spostare da sè stesso gli abiti, per accertare la sussistenza o meno del concepito sospetto. In caso di rifiuto, ove per ragioni di distanza o di urgenza non si possa o non convenga accompagnare la persona al più vicino ufficio doganale, dei monopoli o di brigata, oppure presso altra autorità, per ivi visitarla, la visita viene compiuta sul posto, in luogo appartato, senza la presenza di estranei.

Quando debbasi visitare una donna, la si accompagna al più vicino ufficio doganale, dei monopli o di brigata, al quale sia assegnata una visitatrice. Laddove non esistano tali uffici, la donna da visitare viene accompagnata presso il più vicino ufficio comunale e la visita si fa eseguire da un'altra donna di fiducia. Ai militari del Corpo è assolutamente vietato di perquisire donne, anche quando vi sia il consenso o la richiesta di queste.

Perquisizioni domiciliari.

Art. 344.

Di regola non si possono praticare visite e perquisizioni nei domicili e locali privati, senza l'assenso del comandante di sezione o di tenenza o di altro comandante ufficiale, che abbia sede nel luogo in cui l'operazione si deve eseguire.

Però nel caso di assoluta e comprovata urgenza, ed in mancanza dei ridetti comandanti sul posto, l'assenso può essere dato dai sottufficiali comandanti di reparto.

In mancanza di un ufficiale, le perquisizioni devono essede dirette personalmente da un sottufficiale.

In condizione di flagranza o quando vi sia pericolo nell'indugio si può prescindere dall'assenso e dall'intervento sopra detti.

Art. 345.

Nel caso in cui, per gravissimi sospetti di contrabbando o di altro reato in materia di finanza, si debbano eseguire visite e perquisizioni presso Regi stabilimenti militari e marittimi, devesi richiedere prima l'assenso del comandante lo stabilimento, e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme.

Salvo il caso di flagranza di contrabbando, è vietato d'introdursi, per procedere a visite o perquisizioni, negli uffici postali o nelle vetture e scompartimenti dei treni ferroviari, dei piroscafi e delle tramvie destinate al servizio postale, senza preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni o senza un'ordinanza dell'autorità giudiziaria.

E' assolutamente vietato d'introdursi, per eseguirvi visite e perquisizioni, nelle case ed uffici degli agenti diplomatici dei governi esteri ed in quelli degli altri rappresentanti di tali Governi, i quali godano identiche prerogative,

Compilazione dei processi verbali.

Art. 346.

Nella compilazione dei processi verbali, i fatti rilevati e le operazioni compiute da ciascuno dei militari intervenuti devono essere riferiti in modo sobrio e preciso, con fedele rispondenza alla verità.

E' quindi vietato di esporre nei verbali premesse, considerazioni e circostanze che non abbiano assoluta connessione col fatto o che non siano richieste dalle disposizioni speciali delle leggi e dei regolamenti; di manifestare personali apprezzamenti e pareri; di accennare ad interpretazioni delle norme da applicare; di far menzione dell'opera prestata, prima o dopo dell'accertamento della violazione, da persone che a termini di legge e di regolamento non abbiano diritto ad essere comprese fra gli scopritori.

Art. 347.

L'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento deve sempre farsi constare mediante verbale, da trasmettersi entro le ventiquattro ore all'autorità giudiziaria (procuratore del Re o pretore).

Arresto dei contrabbandieri e dei contravventori.

Art. 348.

I militari del Corpo debbono arrestare i contrabbandieri ed i contravventori nei seguenti casi:

a) a norma della legge doganale e della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, nella flagranza di contravvenzione o di contrabbando, accompagnati da altro reato punito con pena restrittiva della libertà personale, ovvero nella flagranza di associazione in contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della libertà personale;

b) nella flagranza del reato di violenza o resistenza all'autorità ovvero di oltraggio a pubblico ufficiale o di qualsiasi altro reato per cui, a termini di legge, sia consentito l'arresto.

Per ogni altra violazione delle leggi menzionate alla lettera *a*), sempre che il fatto costituisca reato, i militari operano il fermo dei responsabili, se trattasi di persone sconosciute finchè esse non abbiano provato la propria identità dinanzi all'autorità competente a conoscere del reato, e se trattasi di sudditi esteri finchè non diano idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.

Disposizioni speciali per la consegna degli arrestati.

Art. 349.

Gli arrestati in seguito a mandato di cattura od a richiesta delle autorità competenti, quando non si trovi sul posto l'autorità che emise il mandato od un ufficio di pubblica sicurezza, possono consegnarsi alle stazioni dei carabinieri reali.

Gli arrestati d'iniziativa dei militari del Corpo per servizi di pubblica sicurezza possono consegnarsi al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al podestà del Comune, nel cui territorio seguì l'arresto.

Altre norme di procedura.

Art. 350.

In materia di accesso, di visita, di verifica, di ricerca, di perquisizione e di sequestro, oltre che pei verbali di constatazione e di denuncia e per ogni altro atto del procedimento di polizia, insieme con le disposizioni del presente regolamento i militari del Corpo sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge e di regolamento, generali e speciali, all'uopo stabilite.

TITOLO XI.

Attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi ed uffici.

CAPO I.

Attribuzioni del comandante generale, del comandante in secondo, del generale di brigata del R. Esercito a disposizione e dei comandanti di gruppo.

Art. 351.

Il comandante generale esercita il mandato a lui conferito dalla legge di ordinamento del Corpo, alla immediata dipendenza del Ministro delle finanze.

Nei riguardi del servizio provvede alla distribuzione del contingente ed all'ordinamento della vigilanza secondo le esigenze indicategli dal Ministro o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Studia inoltre e propone di sua iniziativa al Ministro tutti i provvedimenti, che valgano a rendere l'azione di servizio del Corpo più efficace e meglio rispondente agli scopi della vigilanza.

Art. 352.

Spetta anche al comandante generale di curare che il servizio del Corpo sia collegato in tutto il Regno e si svolga con unità d'intenti ed uniformità di metodi.

A tale uopo egli esegue riscontri ed ispezioni nei vari reparti per rilevare ed eliminare le eventuali deficienze ed irregolarità di servizio, e per indirizzare e coordinare l'azione dei comandanti di legione.

Art. 353.

Il comandante in secondo dipende direttamente dal comandante generale, lo coadiuva in tutto ciò che concerne il servizio d'istituto e attende alla trattazione degli affari che gli vengono delegati.

Lo sostituisce durante le assenze e nei casi di impedimento.

Può essere incaricato di compiere inchieste ed anche di eseguire ispezioni.

Art. 354.

Il generale di brigata del Regio esercito a disposizione, esegue gl'incarichi che gli sono affidati direttamente dal Comandante generale.

Art. 355.

I generali di brigata comandanti dei gruppi di legioni della Regia guardia di finanza dipendono direttamente dal comandante generale del Corpo ed hanno il compito di:

a) esercitare l'alta vigilanza sulla disciplina ed azione direttiva, di coordinamento e di controllo sull'organizzazione e sull'andamento del servizio d'istituto dei reparti della rispettiva circoscrizione;

b) presiedere all'istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dei reparti dipendenti;

c) eseguire le ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie alle dipendenti legioni;

d) indirizzare e consigliare i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine, intervenendo, quando ne sia il caso, con diretti provvedimenti intesi ad eliminare deficienze ed irregolarità di qualsiasi specie, ed imprimere una buona direzione ad ogni ramo del servizio;

e) assicurarsi che i reparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano costantemente tenute al corrente con le direttive e gli ordini superiori;

f) proporre al comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti reparti ed alle altre autorità competenti tutto ciò che le interessa per il migliore andamento dei servizi.

Art. 356.

Per assolvere le attribuzioni specificate nel precedente articolo 355 i generali di brigata comandanti dei gruppi di legioni:

a) ispezionano le dipendenti legioni, ciascuna nel suo funzionamento e nei propri organi e comandi, una volta almeno ogni due anni;

b) visitano singolarmente quei comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Trasmettono sempre al comando generale del Corpo le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed, eventualmente, dei documenti raccolti.

Art. 357.

Per le ispezioni da eseguire ai comandi e reparti delle colonie e delle isole italiane dell'Egeo, il generale comandante del 3° gruppo di legioni dovrà chiedere preventiva autorizzazione al comando generale, che, a sua volta, provocherà le occorrenti disposizioni ministeriali.

CAPO II.

Attribuzioni dei comandanti di legione.

Art. 358.

Nell'esecuzione dei compiti ad essi assegnati dal secondo comma dell'art. 14, i comandanti di legione territoriale eseguono e fanno eseguire le disposizioni di servizio ricevute dalle autorità superiori del Corpo; provvedono con particolare cura ad assicurare che i servizi dipendenti si attuino e si svolgano con la necessaria economia di personale e con la dovuta regolarità e speditezza; ne vegliano l'andamento particolarmente ai fini dell'unità d'indirizzo e della coesione nei comandi e reparti; studiano e propongono tutte le variazioni e provvidenze utili all'esecuzione della vigilanza; mantengono le relazioni con le autorità militari, politiche, giudiziarie, ed amministrative, le cui funzioni direttive in provincia abbiano attinenza coi servizi del Corpo, e concretano con esse, per gli affari loro deferiti, di volta in volta quelle intese che necessitino pei servizi di eccezionale importanza ed estensione.

Art. 359.

Nei particolari compiti qui di seguito indicati, il comandante di legione è coadiuvato da un ufficio servizio, retto da un capitano alla di lui diretta dipendenza:

a) segue l'andamento delle riscossioni in ciascuna provincia, nella circoscrizione di ciascun ufficio finanziario e per ogni ramo tributario, per potere in ogni tempo indirizzare e regolare l'azione di vigilanza dei reparti secondo le varie necessità della tutela fiscale, immediatamente disponendo nel modo che compete le particolari indagini e gli accertamenti che fossero richiesti da diminuzioni di introiti le quali appaiano determinate da una non regolare osservanza delle disposizioni tributarie.

Ai predetti fini di vigilanza, i prospetti statistici delle riscossioni sono, indipendentemente dalle comunicazioni delle autorità centrali, trasmessi ai comandi di legione dai competenti uffici finanziari provinciali, come dogane, uffici tecnici di finanza, uffici compartimentali dei monopoli e intendenze di finanza; i quali ultimi uffici compartimentali ed intendenze, per le rispettive materie dei monopoli e delle tasse, segnalano nella circostanza ai comandi di legione medesimi — o, in via di urgenza, ai circoli e nuclei, informandone poi al più presto il comando di legione interessato —, per le ulteriori operazioni da compiersi sul posto, le località in cui, secondo gli studi e le osservazioni da essi compiuti o le notizie loro pervenute, si presuma o risulti che si commettano frodi tributarie.

Analogamente sono trasmessi dagli uffici-vendita e dai magazzini di vendita per i monopoli di Stato le prescritte statistiche trimestrali ed annuali, in base alle quali il comando della legione segue l'andamento dei consumi dei generi di monopolio e tempestivamente segnala ai dipendenti circoli e nuclei le zone anormali e le rivendite, per le quali ricorrano particolari rilievi o sia necessaria una particolare osservazione;

b) esamina gli atti di denunzia dei reati tributari più gravi, per accertare se vennero osservate le direttive superiori nello svolgimento del servizio repressivo; segnala ai dipendenti circoli e nuclei e al comando generale eventuali nuove forme criminose; elabora proposte di ricompense a favore dei militari che più si fossero distinti nelle operazioni di polizia repressiva;

c) esamina i prospetti settimanali delle contravvenzioni accertate nella circoscrizione legionale, per segnalare ai dipendenti comandi di circolo e nucleo e ai comandi di legione viciniori, alla fine di ciascun mese o anche a periodi più brevi, quando utile, la specie e la quantità dei generi scoperti in contrabbando;

d) comunica agli altri comandi di legione copia dei verbali di denuncia elevati a carico di persone nate, domiciliate o residenti in luoghi compresi nella circoscrizione delle dette legioni o riflettenti merci provenienti o transitate dal territorio delle legioni stesse.

e) segue l'esito amministrativo o giudiziario dei contesti, allo scopo di trarne ammaestramento per regolare l'azione dei reparti della legione, per promuovere direttive dalle autorità centrali, ovvero per sollecitare la revisione giudiziaria delle sentenze;

f) inoltra con motivato parere al comando generale quesiti sulla interpretazione delle leggi tributarie o segnalazioni sulla insufficienza di tali leggi;

g) sottopone a costante esame i sistemi della vigilanza preventiva allo scopo di accertare che essa sia attuata con unità di criteri e con la maggiore possibile economia di uomini, in tutta la circoscrizione legionale, segnalando le eventuali difformità ed esponendo proposte di miglioramento dei predetti servizi al comando generale;

h) compila ed invia al comando generale, alla fine di ogni semestre, un quadro numerico degli accertamenti repressivi ed un quadro numerico delle persone pericolose per la sicurezza tributaria e, alla fine dell'anno finanziario, una relazione sull'andamento dei servizi nella circoscrizione legionale.

CAPO III.

DOVERI DEI COMANDANTI DI CIRCOLO.

Art. 360.

Gli intendenti di finanza e gli ispettori compartimentali dei monopoli richiedono ai comandanti di circolo i provvedimenti di vigilanza, che ritengono necessari in relazione al movimento del contrabbando ed alle altre frodi che si verifichino nella rispettiva circoscrizione. I comandanti di circolo debbono in tale caso disporre i servizi opportuni, riferendo poi alle autorità predette l'esito dei provvedimenti adottati

Art. 361.

Quali dirigenti responsabili del servizio nella propria circoscrizione, i comandanti di circolo provvedono a indirizzare e controllare l'azione degli ufficiali dipendenti e dei vari reparti in cui è distribuito il personale del circolo, curando con assiduo impegno ogni interesse e necessità del servizio medesimo.

Nell'esplicazione di tale mandato, i comandanti di circolo debbono:

a) impartire le disposizioni generali e particolari per l'esercizio della vigilanza, assumendo personalmente, quando occorra, la direzione effettiva delle operazioni di eccezionale importanza;

b) vigilare sul movimento del contrabbando e sulle altre frodi ed impartire le disposizioni per la repressione, promuovendo gli altri provvedimenti che non siano di propria competenza;

c) vigilare sull'attività, sul contegno e sulle attitudini di tutti i dipendenti, e specialmente degli ufficiali;

d) assicurarsi che il servizio dei dipendenti nuclei sia compiuto con irreprensibile correttezza e con rigorosa osservanza delle norme e direttive per esso stabilite;

e) accertarsi che nelle brigate siano ripartite equamente le fatiche, e che sia eseguita, con la continuità e l'assiduità prescritte, la vigilanza che esse debbono esercitare;

f) dare le necessarie disposizioni, quando occorra, per collegare, nei riguardi della vigilanza preventiva, il servizio dei reparti con quello degli uffici finanziari interessati, previ gli opportuni concerti coi capi degli uffici medesimi, e adottare i provvedimenti che si rendano di volta in volta necessari per collegare il servizio fra i circoli limitrofi, indipendentemente da quanto sia già stabilito nell'ordine permamente di servizio.

Art. 362.

I comandanti di circolo debbono mantenersi in contatto continuo, direttamente o per il tramite degli organi dipendenti, con gli intendenti di finanza, con gli ispettori compartimentali dei monopoli e con gli altri capi degli uffici finanziari, per ogni valutazione ed occorrenza dei servizi di investigazione cui tali autorità siano interessate, ed informano le autorità medesime dell'azione svolta pel più rapido e completo raggiungimento dei fini tributari, provocando, quando occorra, i provvedimenti che non siano di loro spettanza.

Art. 363.

Ai fini del servizio investigativo, i comandanti di circolo, abbiano o non nuclei alla dipendenza, debbono assolvere i seguenti compiti:

a) sentire il parere dei capi degli uffici finanziari e dei rappresentanti dei consigli provinciali dell'economia nazionale, in merito alle presumibili cause delle diminuzioni di introiti segnalate dal comando di legione nei casi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 359; completare, mediante raccolta di informazioni riservate, le notizie fornite dai predetti funzionari e, simultaneamente, a mezzo di tutti i reparti, e specie dei nuclei dislocati nella regione dove la diminuzione d'introiti si fosse verificata, intensificare le operazioni di polizia repressiva nel ramo di servizio cui le predette diminuzioni si riferiscono.

In merito alle indagini, ai provvedimenti repressivi predetti ed ai risultati ottenuti, i comandanti di circolo riferiscono di volta in volta ai comandanti di legione;

b) provvedere a mezzo delle brigate, e nei casi più gravi a mezzo dei nuclei, a far cessare le negligenze dei rivenditori dei generi del monopolio, e riferire ai comandanti di legione ed ai competenti ispettori compartimentali i risultati ottenuti coi provvedimenti presi;

c) fare istituire e tenere aggiornate, presso tutti i comandi delle brigate volanti, le speciali scritture stabilite dal Comando generale in correlazione ed ai fini del servizio investigativo;

d) provvedere alle segnalazioni e comunicazioni parimenti stabilite nell'interesse del servizio dei nuclei e delle volanti e per il collegamento di esso con quello degli altri reparti;

e) comunicare ai comandi di legione, alla fine di ogni semestre e di ogni esercizio finanziario, gli elementi necessari affinchè tali comandi possano compilare i quadri e la relazione prescritti alla lettera *h*) del precedente art. 359;

f) esaminare i quesiti sulla interpretazione delle leggi tributarie e inoltrarli al comando di legione con motivato parere.

I compiti indicati alle precedenti lettere *a*), *e*) ed *f*) del presente articolo, nella circoscrizione dei comandi di nucleo retti da ufficiale superiore, sono, per quanto riguarda il nucleo, di esclusiva competenza di tali comandi.

Giri di servizio.

Art. 364.

Per accertarsi del regolare andamento del servizio e della disciplina dei vari reparti, i comandanti di circolo compiono giri di servizio nella propria circoscrizione e fanno visite improvvise. anche di notte, presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio.

I giri d'ispezione dei comandanti di circolo hanno principalmente lo scopo di controllare l'azione direttiva e di riscontro esercitata dai comandanti dipendenti fino a quelli di sezione inclusi.

Compiti nei giri d'ispezione.

Art. 365.

Nei giri d'ispezione, i comandanti di circolo esaminano:

a) in qual modo l'esecuzione del servizio sia regolata dai dipendenti ufficiali e comandanti di sezione, indagando se essi concorrano alle operazione più importanti;

b) se gli ordini impartiti siano ben compresi e ben eseguiti dal personale dipendente, provvedendo altrimenti con le istruzioni o le punizioni richieste dal caso;

c) se siano osservate le prescrizioni di servizio, contenute nella legge e nei regolamenti del Corpo o nelle istruzioni date da essi medesimi o dalle autorità superiori.

Essi, inoltre, in ogni visita ai reparti dipendenti, esaminano con diligenza i giornali e i registri di servizo, e tutti gli altri registri, conti e scritture che i reparti stessi sono rispettivamente obbligati a tenere.

Art. 366.

Per accertarsi della regolarità dell'operato dei dipendenti, spetta inoltre ai comandanti di circolo di eseguire saltuari ed improvvisi riscontri presso gli altri uffici, le fabbriche e gli stabilimenti in genere, nei quali i militari del Corpo esercitano compiti di vigilanza.

Scritture relative al servizio.

Art. 367.

Presso ogni comando di circolo deve essere tenuto in corrente un prospetto generale di tutti i comandi e reparti dipendenti, ed un registro di tutti i militari che sono ad essi effettivamente assegnati.

Dev'essere inoltre tenuto in corrente un altro registro indicante tutti gli uffici, i depositi, le fabbriche e gli stabilimenti in genere sottoposti alla vigilanza del Corpo, compresi nel circolo.

CAPO IV.

DOVERI DEI COMANDANTI DI COMPAGNIA.

Doveri generali.

Art. 368.

I comandanti di compagnia dirigono e controllano, sotto la loro responsabilità, l'esecuzione del servizio presso i vari reparti, secondo gli ordini permanenti stabiliti dai comandanti di circolo o le disposizioni speciali date dai medesimi comandanti.

In caso d'impreviste e straordinarie esigenze di servizio spetta inoltre ad essi di provvedere anche variando temporaneamente le disposizioni del servizio normale dei dipendenti reparti, salvo a giustificare i provvedimenti adottati con rapporto da trasmettersi immediatamente al superiore.

Parimenti, quando non trovisi alla stessa sede il comandante del circolo, essi debbono provvedere ai servizi straordinari che, per gli affari a lui deferiti nei riguardi della vigilanza, vengano loro richiesti dall'intendente di finanza o dall'ispettore compartimentale dei monopoli, ed assecondare altresì le richieste di provvedimenti urgenti ad essi rivolte dai capi dei servizi o degli uffici, nei quali i militari del Corpo eseguono incarichi di vigilanza e di controllo, informandone poscia il comandante del circolo.

Giri d'ispezione.

Art. 369.

Per l'esplicazione del loro mandato, i comandanti di compagnia eseguono giri d'ispezione nella propria circoscrizione e fanno visite improvvise anche di notte presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio, allo scopo di assicurarsi specialmente che tutte le prescrizioni di servizio vengano esattamente osservate.

A tale effetto si attengono anch'essi, per la parte che li concerne, al disposto del precedente art. 365, esaminando con speciale cura:

a) se il servizio sia ordinato, registrato, eseguito e controllato regolarmente;

b) se i comandanti dei reparti possiedano i requisiti necessari per esercitare il comando, e cioè:

se possiedano l'attitudine fisica ed il grado d'istruzione occorrenti pel servizio cui sono preposti;

se abbiano perfetta conoscenza della circoscrizione del reparto;

se siano energici e coraggiosi, e se comandino con calma e fermezza;

se addimostrino oculatezza ed attività nella scoperta delle frodi e nella ricerca delle indicazioni e notizie relative;

se mantengano il segreto sulle disposizioni del servizio e sui movimenti del personale;

se siano esatti nel rendere conto dei fatti ed indizi di contrabbando e delle mancanze dei loro dipendenti;

se tengano condotta irreprensibile ed abbiano il carattere e l'educazione che occorrono per servire d'esempio ai dipendenti e conservare il prestigio del grado;

se osservino e facciano osservare da tutti i dipendenti le prescrizioni sull'uniforme, le norme di contegno e quelle di disciplina interna delle caserme;

se il vitto soddisfi il personale e se i relativi fondi di spesa siano bene amministrati;

se i locali siano bene tenuti e sia curata l'igiene;

se sia curata la buona conservazione delle armi, delle munizioni, dei materiali di casermaggio ed altri.

Controllo ai servizi ed agli uffici amministrativi.

Art. 370.

Oltre alle attribuzioni principali specificate negli articoli precedenti, i comandanti di compagnia assolvono i seguenti incarichi sussidiari, secondo le norme stabilite dai regolamenti concernenti i rispettivi servizi oppure in conformità di apposite istruzioni:

a) visitano periodicamente le dogane rette da sottufficiali del Corpo e riferiscono subito al direttore della circoscrizione doganale, per gli opportuni provvedimenti, ogni rilievo di servizio che al riguardo abbiano occasione di fare;

b) esercitano la sorveglianza sulle casse delle dette dogane e compiono presso di queste la verificazione annuale degli stampati e dei contrassegni, trasmettendo al direttore della circoscrizione i verbali di ricognizione delle casse e degli stampati e contrassegni anzidetti;

c) eseguono le ispezioni periodiche o straordinarie di cui siano incaricati, presso i magazzini di vendita e gli uffici vendita del monopolio.

CAPO V.

DOVERI DEI COMANDANTI DI NUCLEO.

Art. 371.

I comandanti dei nuclei sono personalmente responsabili della efficacia del servizio dei propri uomini.

Essi:

a) tengono in evidenza le necessità della difesa tributaria nella circoscrizione del proprio reparto;

b) mantengono frequenti rapporti coi capi degli uffici finanziari ai fini indicati nel precedente art. 362 e con le autorità politiche, giudiziarie e di polizia per ogni informazione o concorso utile allo sviluppo dei servizi investigativi;

c) assegnano i compiti di servizio ai propri dipendenti, tenendo presente che la pressione della vigilanza deve essere distribuita con proporzione e continuità su tutti i rami tributari;

d) curano che alla esecuzione dei servizi sia provveduto con scrupolosa osservanza delle norme e direttive all'uopo stabilite;

e) provvedono alla istruzione dei propri dipendenti, per ottenere che sia aggiornata la loro cultura professionale, e si accertano, di volta in volta che loro affidano un servizio, che ognuno conosca esattamente le norme da osservare;

f) curano la raccolta di notizie per l'orientamento della difesa tributaria nella circoscrizione;

g) provvedono alle speciali scritture stabilite dal Comando generale ai fini del servizio investigativo;

h) comunicano, secondo la dipendenza, ai comandi di circolo o di legione i dati di cui alla lettera *e*) del ripetuto art. 363;

i) sottopongono a speciale sorveglianza le rivendite di cui all'ultimo comma della lettera *a*) del precedente articolo 359;

CAPO VI.

Doveri dei comandanti di tenenza e di sezione.

Art. 372.

Le disposizioni degli articoli 368 e 369 sono applicabili ai comandanti di tenenza e di sezione nei rapporti con i dipendenti reparti.

Art. 373.

Spetta più specialmente ai comandanti di tenenza e di sezione:

a) dare opera costante di indirizzo e di assistenza all'esecuzione del servizio dei reparti, seguendone con vigile attenzione l'andamento e le necessità e rendendosi diretto conto della linea, della circoscrizione e di ogni altra condizione e circostanza in cui il servizio si viene ad esplicare, per ogni occorrente valutazione e provvidenza;

b) assumere personalmente la direzione dei servizi di indagine e di accertamento di maggiore importanza e difficoltà, specie quando vi partecipano militari di brigate diverse;

c) presenziare con frequenza l'esecuzione dei servizi ai varchi doganali e prenderne la direzione nei momenti di maggiore interesse e delicatezza per il carattere delle operazioni o per l'intenso movimento delle persone e delle merci;

d) controllare con la maggiore frequenza possibile, tanto di giorno che di notte, l'esecuzione del servizio da parte dei propri dipendenti, assicurandosi che gli ordini siano stati ben compresi e vengano con la maggiore scrupolosità ed efficacia osservati.

Nell'adempimento di quest'ultimo compito, i comandanti di tenenza e di sezione possono farsi coadiuvare da drappelli delle dipendenti brigate volanti, ai quali essi impartiscono, in tal caso, le istruzioni necessarie per l'adempimento dello speciale mandato;

e) visitare i militari ammalati negli ospedali in sede.

Attribuzioni delegate ai comandanti di tenenza e di sezione.

Art. 374.

I comandanti di tenenza e di sezione, quando non ne abbiano avuto diretto incarico dalle autorità superiori del Corpo, possono essere delegati dal comandante di compagnia ad eseguire visite ad uffici, od altri servizi a lui demandati, ed essi debbono in tal caso adempiere il mandato, attenendosi ale istruzioni speciali che ricevono ed a quelle generali menzionate nel precedente art. 370.

La delegazione può essere data dal comandante di compagnia soltanto pei servizi urgenti ed improrogabili che egli trovisi nell'impossibilità di compiere personalmente, e quando il periodo di tempo necessario a provocare gli ordini del competente comandante di circolo verrebbe a costituire pregiudizievole indugio.

La delegazione non è permessa pei servizi da compiersi fuori della circoscrizione assegnata al comandante di tenenza o di sezione.

CAPO VII.

Norme comuni ai vari comandanti.

Vigilanza sull'istruzione e amministrazione.

Art. 375.

In sede d'ispezione ed in ogni altra opportuna circostanza, i comandanti di circolo e gli altri comandanti minori devono pure portare la loro vigile attenzione e il loro controllo sull'istruzione che viene impartita al personale e sull'amministrazione e contabilità dei reparti.

Devono altresì spiegare premuroso interessamento verso i dipendenti, per conoscerne l'animo e i bisogni, assisterli con consigli ed incitamenti, svilupparne lo spirito militare, il sentimento della disciplina e della devozione; e curarne, infine, quella elevazione morale che è garanzia di scrupoloso adempimento del dovere.

Procedura e itinerario delle ispezioni ai reparti.

Art. 376.

Nei giri di servizio, le ispezioni ai reparti del Corpo, debbono sempre avere la precedenza sulle visite agli uffici che siano eventualmente da compiersi nelle stesse località, salvo quando le visite agli uffici mirino all'accertamento di frodi od irregolarità, oppure ad altre constatazioni che abbiano carattere di urgenza o di sorpresa.

L'itinerario dei viaggi devesi inoltre mutare frequentemente, in guisa che la visita ai vari posti riesca, per quanto sia possibile, inaspettata.

Esecuzione d'incarichi eventuali.

Art. 377.

Qualora non lo vietino giustificati motivi e dal ritardo non derivi danno, i comandanti di circolo, compagnia, stazione naviglio, tenenza e sezione debbono approfittare delle visite periodiche ai reparti o unità ed agli uffici dipendenti, per eseguire gli incarichi eventuali loro conferiti in via straordinaria.

Ispezioni ordinarie e straordinarie.

Art. 378.

Il comandante generale del Corpo, sulle proposte dei comandanti di legione, stabilisce quante volte in un anno ed in quali tempi debbano essere normalmente ispezionati

i singoli reparti di ciascun circolo. Indipendentemente dalle ispezioni ordinarie stabilite, i comandanti di circolo, di compagnia, di stazione, di tenenza e di sezione debbono inoltre eseguire d'ordine superiore o di loro iniziativa, le ispezioni straordinarie che speciali esigenze di servizio o di disciplina rendano indispensabili presso qualche reparto, chiedendone il preventivo assenso al comando da cui dipendono o dandone in caso di urgenza a questo giustificazione dopo averle eseguite quando vi provvedano di propria iniziativa e trattisi di reparti fuori sede.

I reparti in sede, indipendentemente dalle normali ispezioni stabilite, devono essere visitati il più frequentemente possibile dai comandanti di compagnia o stazione naviglio, di tenenza o sezione.

Registro delle ispezioni.

Art. 379.

Delle ispezioni eseguite presso i reparti, i comandanti di circolo, compagnia, stazione, tenenza e sezione fanno constare mediante verbale da redigersi su apposito registro.

Prospetto del servizio dei comandanti di circolo e di compagnia.

Art. 380.

Per annotarvi le ispezioni eseguite alle compagnie, nuclei, stazioni, tenenze, sezioni, brigate, squadriglie e relative unità, distaccamenti e corpi di guardia, nonchè ai vari posti di servizio, i comandanti di circolo tengono in corrente, cronologicamente, un apposito prospetto, nel quale devono indicare con precisione la data e l'ora in cui le ispezioni sono state compiute ed accennare sommariamente i rilievi d'importanza ed i provvedimenti adottati e provocati.

Analogo prospetto è tenuto dai comandanti di compagnia e di stazione naviglio per le ispezioni ai reparti e le visite agli uffici da essi compiute.

Art. 381.

Il prospetto di servizio si chiude mensilmente e, corredato dei verbali di visita di cui all'art. 379, insieme con i rapporti di servizio mensili dei comandanti di tenenza e sezione, viene trasmesso dal comandante di compagnia a quello di circolo entro i primi quindici giorni del mese successivo. Esaminati tali atti, il comandante di circolo li inoltra al comando di legione entro i cinque giorni susseguenti al termine anzidetto, insieme col prospetto proprio di servizio corredato anche esso come sopra.

Rapporto mensile di servizio dei comandanti di tenenza o sezione.

Art. 382.

I comandanti di tenenza e di sezione compilano mensilmente, un rapporto in cui siano riassunti i servizi da essi prestati in resilenza e fuori, escluso il lavoro di ufficio, con menzione delle visite e delle ispezioni fatte e dei provvedimenti adottati, uniti a corredo i verbali di visita di cui all'art. 379. Tale rapporto deve essere trasmesso dai comandanti di tenenza e sezione al comandante della compagnia, nei cinque giorni successivi al mese cui si riferisce, e dai comandanti di stazione al comandante del circolo nei termini e agli effetti di che il precedente art. 381.

Indipendentemente da detto rapporto, i comandanti di tenenza e di sezione sono tenuti a riferire di volta in volta al comandante della compagnia tutti i fatti e le irregolarità di qualche importanza da essi accertati, richiedendo, nel caso, i provvedimenti di qualsiasi specie che essi non possono nella propria competenza adottare.

Avvenimenti di particolare importanza e gravità

Art. 383.

Indipendentemente dai giri d'ispezione, i comandanti di tenenza e di sezione, quando avvengano nella propria circoscrizione fatti gravi ed importanti, debbono recarsi sul luogo, per verificare i fatti avvenuti e adottare i provvedimenti che reputino necessari, tenendone informato nel modo più sollecito e nei termini più precisi e completi il comandante della compagnia.

I comandanti di compagnia e, con questi o da soli eventualmente gli altri ufficiali superiori in grado, non si portano sul luogo che allorquando trattisi di fatti di eccezionale gravità ed importanza, ovvero debbano controllare l'operato dell'ufficiale che ha verificato i fatti stessi.

Di ogni fatto grave od importante, che riguardi militari del Corpo o comunque interessi l'ordine pubblico o la pubblica opinione, deve immediatamente essere data, col mezzo più celere, chiara ed esatta notizia al Comando generale a cura dei comandi di sezione o degli altri comandi retti da ufficiale nella cui circoscrizione il fatto si sia verificato.

CAPO VIII.

DOVERI DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI E DELLE GUARDIE.

Doveri dei comandanti di brigata.

Art. 384.

I comandanti di brigata dirigono l'esecuzione del servizio assegnato al personale sottoposto al loro comando, ripartendo fra i componenti la brigata i turni di vigilanza e gli altri compiti di servizio, per modo che, di regola, tutti concorrano in egual misura ai vari servizi.

Essi partecipano alla esecuzione effettiva del servizio, e, quando non vi partecipano, la controllano con saltuari riscontri in tutte le ore.

I predetti comandanti rispondono di qualsiasi infrazione od inconveniente che si verifichi in brigata e che sia imputabile a mancanza di direzione o ad incuria, spettando ad essi di dare indirizzo ed istruzione al personale componente la brigata, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico.

Art. 385.

Oltre i doveri risultanti dai regolamenti di disciplina e d'amministrazione del Corpo, rientrano fra i compiti speciali del comandante di brigata:

a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di linea o di territorio assegnato alla brigata, a seconda delle prescrizioni dell'ordine permanente di servizio e delle disposizioni impartite dai superiori;

b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuazione e l'efficacia del servizio, quando per mancanza di personale o per altri motivi non possa darsi esecuzione integrale all'ordine permanente, a termini dell'art. 27 del presente regolamento;

c) reprimere le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di qualsiasi servizio pel quale è richiesto il concorso dei militari del Corpo, e adoperarsi specialmente a scoprire le mosse del contrabbando, riferendone ai superiori e adottando intanto i provvedimenti urgenti atti ad impedirlo;

d) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti delle brigate, od affidarle ai graduati ed alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne il comando effettivo;

e) tenersi in frequenti rapporti con i comandanti le brigate limitrofe per l'indispensabile collegamento del servizio dei vari reparti;

f) riferire ai superiori, prontamente, le irregolarità riscontrate nei vari servizi sottoposti alla vigilanza del Corpo, le mancanze dei dipendenti, gli eventuali decessi e le malattie;

g) tenere in corrente il registro di servizio della brigata, e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le brigate dai regolamenti del Corpo e dalle relative istruzioni,

h) osservare e fare osservare tutte le discipline per l'ordine interno delle caserme, specificate nei regolamenti del Corpo;

i) impartire al personale dipendente la istruzione regolamentare e militare, secondo gli ordini superiori;

l) fare la visita di tutto il corredo e dell'armamento del personale, ogni volta che i militari vengono destinati alla brigata e, periodicamente, almeno una volta per settimana;

m) ritirare e conservare gli abiti civili dei militari che ne siano eventualmente provveduti, quando nella brigata non si eseguano servizi in borghese;

n) provvedere all'ispezione delle armi dei militari che si recano in servizio o ne ritornano e curare che tutte le armi esistenti presso il reparto siano conservate assolutamente scariche, pulite ed atte all'uso;

o) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati od inservibili;

p) curare che non si asportino dalla brigata effetti di casermaggio, oppure oggetti di vestiario senza permesso;

q) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti in genere che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o della amministrazione della brigata richiedano;

r) visitare, con la maggiore frequenza possibile, gli ammalati negli ospedali alla sede della brigata.

Il comandante di brigata ha pure l'obbligo di presentarsi, come ne venga a conoscenza, a tutti gli ufficiali del Corpo che per qualsiasi ragione vengano a trovarsi nel comune in cui ha sede il reparto e, dove non sia dislocato altro comando o reparto militare, a tutti gli ufficiali generali che vi abbiano a sostare.

Doveri dei comandanti di distaccamento.

Art. 386.

I comandanti di distaccamento eseguono nel rispettivo reparto gl'incarichi specificati nei precedenti articoli 384 e 385 senza dipartirsi però dalle disposizioni generali date dal comandante della brigata, dalla quale il distaccamento dipende.

Di ogni eventuale emergenza di servizio, di disciplina o d'amministrazione essi informano prontamente il predetto comandante di brigata.

Doveri dei sottufficiali che non esercitano comando.

Art. 387.

Ferme restando le disposizioni del regolamento organico del Corpo pei sottufficiali adibiti alla reggenza degli uffici doganali di ultima classe o ai servizi interni delle dogane o ad altre funzioni diverse dal servizio del reparto, tutti i sottufficiali non incaricati di esercitare comando, dipendono, per ogni effetto, dal comandante della brigata alla quale sono addetti, e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Essi debbono essere destinati di preferenza al comando dei reparti staccati e dei drappelli, ai quali si assegnano servizi difficili, che non possano essere diretti personalmente dal comandante della brigata.

Doveri degli appuntati e delle guardie.

Art. 388.

Gli appuntati e le guardie eseguono il servizio che viene loro ordinato; e non si dipartono dalla consegna ricevuta, tranne quando nella esecuzione del servizio sopravvengano casi di forza maggiore o frodi ed altre infrazioni impreviste.

Di ogni modificazione apportata agli ordini ricevuti, essi debbono subito informare il superiore, dal quale il servizio è stato ordinato.

Art. 389.

Gli appuntati vengono di preferenza adibiti a servizi di sorveglianza sulle guardie, al comando di drappelli, oppure alla vigilanza dei varchi doganali, fabbriche, uffici od altri posti importanti nei riguardi del servizio.

Art. 390.

Qualunque sia il servizio che eseguano, ed anche quando non siano comandate, è dovere degli appuntati e delle guardie:

a) vigilare attentamente per iscoprire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi finanziarie, e provvedere direttamente alla loro repressione quando ne abbiano la possibilità e trovinsi nella circoscrizione della propria brigata, o riferendone altrimenti ai superiori;

b) impedire ogni irregolarità nelle fabbriche, stabilimenti od uffici presso i quali prestino servizio di vigilanza, informandone immediatamente i superiori;

c) rendere conto ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da essi eseguita.

CAPO IX.

SERVIZI DI UFFICIO.

Art. 391.

Il comandante di gruppo, per le trattazioni di ufficio, è coadiuvato da uno o più ufficiali; il comandante della legione, per il funzionamento del comando, è coadiuvato, ol-

tre che da un ufficio servizio, da un ufficio di maggiorità e da uno di amministrazione.

Ai comandi di gruppo, legione, circolo, compagnia e stazione naviglio è assegnato dal comando generale il numero di sottufficiali e militari di truppa strettamente indispensabile per i servizi di scrivano e di piantone.

Art. 392.

Per i lavori d'ordine, i comandanti di tenenza hanno a loro disposizione una guardia; quelli di sezione, delle brigate volanti più importanti e delle brigate e squadriglie con organico superiore a quaranta militari, possono, per i lavori medesimi, valersi di una guardia per non più di quattro ore al giorno.

Tutti i comandanti suindicati curano personalmente le trattazioni d'ufficio.

Art. 393.

Tanto la corrispondenza ufficiale quanto i registri, i conti e tutte le altre scritture d'ufficio, debbono essere conservate in apposito archivio con le norme stabilite da speciali istruzioni, e, nel caso di tramutamento o di temporanea assenza del titolare dell'ufficio, debbono essere consegnate a chi lo sostituisce.

Si custodiscono personalmente dal comandante del reparto gli atti riservati e le informazioni personali concernenti gli ufficiali e i sottufficiali, nonchè gli atti e registri relativi alla mobilitazione eventuale del Corpo.

Della corrispondenza che si riceve o che si spedisce, si prende sempre nota in apposito registro di protocollo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

MOSCONI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

(3104780) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.